

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

Newsletter **FNC**

Newsletter #40

15 ottobre 2016

[Scarica la versione pdf](#)

[Vedi tutte le newsletter](#)

1. In primo piano
2. Ricerca
3. Osservatori
4. Strumenti di lavoro
5. Formazione
6. Newsletter precedente



IN PRIMO PIANO

Master Universitario di II livello - Anno Accademico 2016-2017. "Professione e consulenza d'impresa"

Il Master Universitario di 2° livello in "Professione e Consulenza d'impresa", nato dalla collaborazione tra l'Università LUMSA di Roma, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione Telos - Centro Studi dell'ODCEC di Roma, offre un percorso di perfezionamento per il commercialista nel suo ruolo di "Consulente dell'imprenditore".

Della durata di un anno, sviluppato su 8 moduli, esso copre sia argomenti relazionali e organizzativi relativi al rapporto con il cliente e alla organizzazione del servizio da rendere, sia molteplici aspetti tecnici, spesso poco coperti da iniziative analoghe.

Il taglio, fortemente operativo, risponde alle esigenze sia di professionisti con una esperienza consolidata che vogliano approfondire alcuni casi specifici, sia di giovani commercialisti e praticanti ben preparati desiderosi di affrontare le aree più qualificate della professione e a più elevato valore aggiunto.

In virtù della convenzione con la FNC, è offerto uno sconto sul prezzo a tutti i nostri iscritti.

Giovanni Castellani - 15 ottobre 2016. [Vai al programma e alle modalità di iscrizione](#)

RICERCA

Documenti

Esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente ed inadempimenti della pubblica amministrazione. Primi spunti per una riflessione

Il principio secondo cui le sentenze sono di regola immediatamente esecutive è ormai pacificamente applicato nel diritto civile e nel diritto amministrativo.

Invece, secondo una prassi assai risalente, le sentenze dei giudici tributari favorevoli al contribuente vengono eseguite solo dopo il loro passaggio in giudicato; quasi che la giurisdizione tributaria sia una giurisdizione “minore”, meno attendibile di altre.

In questa situazione di fatto è apparsa una rilevante novità che l’art. 10 della legge delega 23/2014 abbia demandato al legislatore delegato il compito di inserire nell’ordinamento processuale tributario “10) la previsione dell’immediata esecutorietà”, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie”.

Il sistema delineato dal legislatore delegato presenta però difficoltà interpretative e lacune.

Alle preoccupazioni che ne derivano, è dedicato questo documento del Presidente Cicala, che va considerato come apripista ad un Convegno specifico sul tema previsto per il prossimo 9 novembre 2016 e del quale vi daremo ampia informativa.

Mario Cicala - G.C. - 15 ottobre 2016. [Leggi il documento](#)

I pesanti costi della depenalizzazione antiriciclaggio. Alcune riflessioni sul cumulo sanzionatorio dopo il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

Rispondendo ad una precisa scelta politica, volta a deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale, il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante disposizioni in materia di depenalizzazione, include nel proprio ambito applicativo anche alcune violazioni già punite con la sanzione penale ex art. 55 del d.lgs. n. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio) che, a far data dal 6 febbraio 2016, risultano pertanto trasformate in illecito amministrativo.

Nel presente documento sono presi in considerazione gli effetti controversi di tale provvedimento che, impattando acriticamente sull’impianto generale della normativa, da un lato produce un aggravio insostenibile delle sanzioni pecuniarie a carico dei professionisti e, dall’altro, lascia insolute le ormai annose questioni connesse alla inadeguatezza e alla sproporzione del carico sanzionatorio in relazione a condotte che spesso corrispondono a mere inadempienze formali.

Maurizio Arena e Annalisa De Vivo - 15 ottobre 2016. [Leggi il documento](#)

Il controllo individuale dei soci sull’amministrazione della s.r.l.

Nelle società a responsabilità limitata un ampio potere di controllo sull’andamento della gestione è affidato all’iniziativa individuale del socio non amministratore. Più specificamente, i diritti di informazione e di consultazione, attraverso cui si attua tale controllo, rappresentano strumenti essenziali per la tutela del concreto interesse individuale del socio al buon funzionamento dell’attività gestoria.

Su questi presupposti, il presente contributo delinea i tratti essenziali dell’istituto del controllo individuale del socio sull’amministrazione della s.r.l., ex art. 2476, 2° comma c.c., mettendone in evidenza il contenuto sostanziale, le modalità di attuazione e le

discordanze interpretative in merito ai confini entro cui definire gli ampi spazi di autonomia concessi ai soci in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina legale.

Michela Rosmino - 15 ottobre 2016. [Leggi il documento](#)

Opportunità di finanziamenti europei per i professionisti

Ancora poche regioni hanno iniziato ad applicare il maxi emendamento alla legge di stabilità, per poter applicare "l'equiparazione tra imprese e professionisti" sui fondi europei.

Riteniamo che l'informazione sulle possibilità di finanziamento sia lo strumento fondamentale per poter conoscere le possibilità variegata e diverse che i finanziamenti europei concedono ai professionisti ed alle loro imprese.

La Fnc prosegue questo percorso con il quale s'intende fornire quante più notizie utili e pratiche per l'accesso ai fondi.

Giulia Caminiti - 15 ottobre 2016. [Leggi il documento](#)

OSSERVATORI

Osservatorio Economico - Settembre 2016

In un quadro congiunturale nazionale che permane debole e incerto, spiccano l'aumento delle nuove aperture di partite Iva (+2,7%) spinte ancora dal regime forfetario e la crescita delle entrate tributarie (+1,8%) spinte dal forte aumento del gettito delle imposte dirette (+3,7%) e indirette (+3,5%) a fronte del calo netto del gettito dei tributi locali (-12,1%). Nuovo record del debito pubblico a 2.252,22 miliardi di euro a luglio mentre continuano ad aumentare le sofferenze bancarie (+0,9%) ad agosto.

Tommaso Di Nardo e Fabrizio Muratore - 15 ottobre 2016. [Leggi l'osservatorio](#)

STRUMENTI DI LAVORO

Check list

La comunicazione dei beni ai soci e la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni. [scarica](#)

EVENTI

Dalla BREXIT ad EXITALY: economia e diritto senza Europa

20 ottobre 2016 - 9,30

Si svolgerà a Roma giovedì 20 ottobre, presso l'Università La Sapienza, Sala Pietro Onida, Via del Castro Laurenziano 9, un convegno multidisciplinare sui numerosi effetti

della c.d. BREXIT, confrontati con le possibili problematiche e ricadute sull'economia e sull'ordinamento giuridico italiano, ove la vicenda avvenisse in casa nostra.

G.C. - 15 ottobre 2016. [Vai alla locandina](#)

FORMAZIONE

Corsi e convegni

L'obiettivo dei corsi di formazione realizzati dalla Fondazione è quello di offrire ai partecipanti le più aggiornate conoscenze sia sulle tematiche tipiche dell'attività del Commercialista, sia su quelle più innovative per un ampliamento delle opportunità professionali.

[Offerte formative](#)

I corsi frontali possono essere richiesti dal singolo Ordine locale e, se inseriti nel relativo programma formativo, consentono l'acquisizione dei crediti formativi. Ciascun lettore può, dunque, sensibilizzare il proprio Ordine locale, cui basterà semplicemente contattare i seguenti recapiti: formazione@fncommercialisti.it oppure tel. 06/47829026.

Nella Newsletter Precedente

Ricerca

Interventi urgenti in favore dei contribuenti colpiti dal terremoto del Centro Italia (D.M. 1° settembre 2016)

Paola Rossi e Pasquale Saggese - 30 settembre 2016. [Leggi il documento](#)

Gli interessi in materia fiscale

Simone Carunchio - 30 settembre 2016. [Leggi il documento](#)

Pensione di reversibilità e focus sul diritto alla prestazione nell'ipotesi di crisi coniugale

Debora Pompilio e Jessica Nespoli - 30 settembre 2016. [Leggi il documento](#)

Riduzione del capitale nelle società cooperative e ruolo dell'organo di controllo

Raffaele Marcello e Cristina Bauco - 30 settembre 2016. [Leggi il documento](#)

Come cambiano i principi contabili nazionali OIC: novità in tema di rendiconto finanziario e strumenti finanziari derivati

Pier Luigi Marchini e Gustavo Desana - 30 settembre 2016. [Leggi il documento](#)

Osservatori

Osservatorio Enti locali - Settembre 2016

Guida alla lettura del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

Laura Pascarella e Manuela Sodini - 30 settembre 2016. [Leggi l'osservatorio](#)

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Fondazione di Partecipazione, il cui "Partecipante Istituzionale" è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha come scopo la valorizzazione della professione di Commercialista. La Fondazione ha sede in Roma, Piazza della Repubblica, 68.

Orario di apertura degli uffici: Lunedì-Venerdì 9.00 - 17.00;

Tel. 06/4782901; Fax: 06/4874756; Email: info@fncommercialisti.it (per informazioni generali) e formazione@fncommercialisti.it (per eventi formativi).

Sito web: www.fondazione nazionalecommercialisti.it

Questa email è stata inviata a [\[\[EMAIL_TO\]\]](#), [clicca qui per cancellarti](#).



**ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE FAVOREVOLI AL
CONTRIBUENTE ED INADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.
PRIMI SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE**

Mario Cicala

Sommario: 1. Premessa. – 2. La situazione anteriore alla emanazione del decreto delegato 156/2015 in materia di contenzioso tributario. – 3. La situazione successiva alla emanazione del decreto legislativo delegato 156/2015 in materia di contenzioso tributario, ed anteriore al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alle garanzie che possono essere imposte al contribuente. – 4. La situazione successiva alla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alle garanzie che possono essere imposte al contribuente. – 5. E se il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non venisse emanato? – 6. Una considerazione finale.

1. Premessa

Appare logico che se un giudice si pronuncia su una questione controversa il rapporto di cui si discute sia – almeno di regola – provvisoriamente disciplinato dalla pronuncia giudiziaria, ancorché essa non sia ancora definitiva, non sia ancora “passata in giudicato”. E dunque possa risultare opportuno che chi ha – in questa prima fase- perso sia garantito contro il rischio che la sua eventuale vittoria nell’ ulteriore sviluppo del processo, risulti priva di concreto contenuto; come può accadere se al (provvisorio) vincitore venga versata una grossa somma e vi sia il pericolo che essa venga dispersa od occultata (ipotesi alquanto realistica nella materia tributaria). Ed è anche opportuno che la provvisoria esecutorietà possa essere sospesa da un giudice “superiore” o dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.

Il principio secondo cui le sentenze sono di regola immediatamente esecutive è ormai pacificamente applicato nel diritto civile e nel diritto amministrativo, e costituisce una manifestazione di fiducia e di rispetto dello Stato nei confronti dei “suoi” giudici.

Invece, secondo una prassi assai risalente, le sentenze dei giudici tributari favorevoli al contribuente vengono eseguite solo dopo il loro passaggio in giudicato; quasi che la giurisdizione tributaria sia una giurisdizione “minore”, meno attendibile di altre.

A dire il vero, il testo originario dell’art. 68, comma 2, D.lg. 546/1992 - che regola il pagamento dei tributi in pendenza di giudizio - stabilisce che "se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza". E dunque la diligente Amministrazione dovrebbe rimborsare immediatamente tutto quanto versato e che risulti non dovuto in base ad una sentenza¹, ancorché non definitiva.

¹ La legge parla di sentenza della commissione tributaria provinciale, ma sembra ovvio che la norma sia applicabile anche alle sentenze delle commissioni di secondo grado. In questo senso, si è espressa la Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza n. 20526/2006, secondo cui “il comma 2 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce addirittura che se il ricorso viene accolto, il tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale (ma sembra logico che a maggior ragione il rimborso sia dovuto ove sia intervenuta la sentenza d’appello) deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (non ancora passata in giudicato), con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali

Ma la Amministrazione è solita tenere in poco conto questa indicazione legislativa, e le sue stesse circolari che ne raccomandano il rispetto, e dunque la nobile norma di principio è nella prassi quasi divenuta “telum imbelles sine ictu”.

In questa situazione di fatto è apparsa una rilevante novità che l'art. 10 della legge delega 23/2014 abbia demandato al legislatore delegato il compito di inserire nell'ordinamento processuale tributario “10) la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie”.

In attuazione di questo principio, è stato inserito nel testo del d. legs 546/1992 un articolo 67-bis (esecuzione provvisoria), secondo cui “le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo ».

A sua volta il “nuovo” art. 69 del D.legs 546/1992 intitolato “esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente” afferma al primo comma “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”.

Il medesimo comma prudentemente soggiunge “tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia”.

Mentre il secondo comma prevede che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi”.

Infine è stata inserita la previsione secondo cui “in caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale” (analoga disposizione è stata inserita nel secondo comma dell'art. 68).

Il sistema delineato dal legislatore delegato presenta difficoltà interpretative e lacune.

Il più vistoso problema è però oggi costituito dalla disposizione transitoria secondo cui “fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4, e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69”.

E siccome tali decreti non sono ancora stati emessi, è viva la preoccupazione che si ripeta qui quanto accaduto in riferimento al primo comma dell'art. 8 dello Statuto del contribuente secondo cui “l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”; norma ancora largamente inapplicata non essendo a tutt'oggi stato ancora emessi “i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui doveva essere disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione”.

A queste preoccupazioni ed ai loro possibili rimedi giurisprudenziali sono dedicate queste poche riflessioni, nella speranza che esse siano presto vanificate dalla emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla legge, e trasformate in mere riflessioni “di diritto transitorio”.

2. La situazione anteriore alla emanazione del decreto delegato 156/2015 in materia di contenzioso tributario

Si è già sottolineato come nella prassi amministrativa e giudiziaria sia rimasto pressoché inattuato il principio secondo cui il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio.

È però di recente intervenuta la sentenza n. 18027 del 14 settembre 2016 che ha drasticamente ribadito essere la norma in questione fonte di un' obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l'impugnazione della parte trova accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell'intero o solo in parte, l'amministrazione in virtù dell'obbligo da essa stabilito - ma più in generale dell'obbligo che civilisticamente compete a chiunque è destinatario di un pagamento privo di causa - è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute, maggiorate degli interessi di legge, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Poiché prima della emanazione del D. Legs 156/2015 la norma non contemplava l'ipotesi di una possibile inottemperanza dell'amministrazione, si è posto il problema di quali strumenti sollecitatori si offrano al contribuente insoddisfatto per pretendere che l'amministrazione dia corso al prescritto adempimento. Esclusa la praticabilità del rimedio rappresentato dal giudizio di ottemperanza, di cui al successivo art. 70, si è ritenuto che il contribuente possa sollecitare l'adempimento dell'amministrazione facendo pervenire alla medesima una formale richiesta di procedere al rimborso delle somme indebitamente trattenute. Ciò al fine di superare la preclusione altrimenti discendente dall'elenco tendenzialmente tassativo degli atti impugnabili avanti al giudice tributario². Da questo preliminare adempimento che si impone alla parte per il carattere necessariamente chiuso del processo tributario - non discende però la conseguenza secondo cui sarebbe applicabile il termine dell'art. 21, comma 2, D.lg. 546/92, di modo che, ove esso sia decorso l'istanza sarebbe tardiva e la parte sarebbe inesorabilmente decaduta dal diritto al rimborso. Ciò in quanto l'istanza di rimborso non è funzionale all'insorgenza dell'indebito, che nasce invece ex lege dalla sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente e che perciò stesso ha reso i pagamenti da questi effettuati in pendenza del giudizio privi di causa. Qui l'istanza ha dunque il solo scopo di sollecitare l'amministrazione all'adempimento e di precostituire in favore del contribuente, in caso di persistente inadempimento, il presupposto formale per poter legittimamente

² Si veda Cass. n. 24937 del 2011: prevedendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, il rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, non ricevendo il prescritto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito (Cass. n. 20616 del 2008).

accedere al giudice tributario³. Dunque l'istanza ha solo la funzione di consentire al giudice tributario di dichiarare la illegittimità del rifiuto (espreso o tacito) della amministrazione a restituire le somme richieste.

La sentenza 18027/2016 impone di verificare se dall'accertamento giudiziale dell'inadempimento della Amministrazione possa discendere qualche conseguenza pratica; e non solo una soddisfazione morale per il contribuente,

A me pare che una risposta derivi dalla sentenza della medesima Corte di Cassazione n. 16797 del 9 agosto 2016 secondo cui l'omesso o ritardato versamento di rimborsi dovuti può dar luogo a una condanna della Amministrazione stessa al risarcimento del danno ex art. 1224 del codice civile⁴.

La sentenza dà atto che ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ. presupposto del riconoscimento del maggior danno da ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria - oltre naturalmente alla dimostrazione, anche presuntiva, della sua sussistenza - è che il debitore sia costituito in mora.

La mora del debitore presuppone però solo l'attualità e l'esistenza dell'obbligazione, non rilevando invece che il credito - nell'an o nel quantum - sia o possa essere contestato dal debitore. In quanto la liquidità del debito non è condizione necessaria per la costituzione in mora non trovando il principio in illiquidis non fit mora applicazione in tema di pagamento. Pertanto, sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui. In tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l'obbligazione inadempita stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data dell'interpellatio, e liquida gli eventuali danni. Tale principio si applica anche al ritardato pagamento di rimborso d'imposta.

E qualora il contribuente evidenzi in un suo atto (domanda di rimborso o dichiarazione dei redditi) un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso essendo l'Amministrazione - edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente - posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria; e da quel momento decorre, secondo i principi generali, l'ordinario termine di prescrizione decennale per l'esercizio della relativa azione dinanzi a) giudice tributario (d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2).

³ In base a Cass. 19 ottobre 2012, n. 17993: è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, e non a quella del tribunale ordinario, la domanda con la quale il contribuente chieda la condanna dell'erario al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, 2° comma, c.c., in conseguenza della ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza.

⁴ 1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie. — 1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Dunque il contribuente (specie se imprenditore) può richiedere il risarcimento del danno per il mancato adempimento dell'obbligo di rimborso formulando la relativa richiesta nel processo introdotto contro il rifiuto del rimborso opposto esplicitamente o tacitamente dalla Amministrazione.

Un problema si pone ove la Amministrazione ammetta esplicitamente il debito senza soddisfarlo, in questo caso è possibile sostenere che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice tributario⁵.

Il risarcimento in questione può raggiungere, poi, somme cospicue. Si consideri che nel processo in cui si è inserita la sentenza 16797/2016 la Commissione Tributaria regionale ha liquidato un danno di € 6.124.797,31 e la Cassazione ha censurato solo un profilo secondario della condanna⁶.

⁵ Con la sentenza 20426 del giorno 11 ottobre 2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda di cancellazione dell'ipoteca (nella specie i ruoli sottesi all'ipoteca concernevano tributi) e del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento danni nei confronti del concessionario per la riscossione per il comportamento asseritamente illecito tenuto nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca. In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 25931 del 5 dicembre 2011: anche prima della riforma di cui all'art. 12 della legge n. 448/2001, l'art. 2 del D. Lgs n. 546/1992 riservava alle Commissioni Tributarie tutte le cause promosse in via cognitoria dal contribuente contro l'Amministrazione in materia di pagamento o di restituzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; per quanto riguardava più in particolare le controversie in tema di rimborso, tale principio generale non soffriva (e non soffre) eccezione in favore del giudice ordinario se non nel caso in cui l'Amministrazione abbia proceduto al riconoscimento del debito e non residuasse più alcuna questione sull'esistenza dell'obbligazione, il *quantum* della restituzione e le modalità della sua esecuzione. Pertanto non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'azione (nel caso di specie concretantesi nella richiesta di un decreto ingiuntivo) con cui il contribuente chieda il rimborso di quanto versato a titolo di imposta e dovutogli in restituzione in base alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale; e tale difetto di giurisdizione permane anche se la sentenza di primo grado sia, nelle more del giudizio avanti al giudice ordinario, confermata dalla Commissione Regionale (ed il relativo ricorso sia respinto dalla Corte di Cassazione).

⁶ Con la ordinanza 18854/2009 (pur essa pronunciata nella vicenda in cui si inserisce la sentenza 16797/2016) la Cassazione ha affermato la applicabilità anche nel risarcimento dei danni da omesso rimborso di imposte del principio di cui alla sentenza n. 19499 del 2008, secondo cui : "nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale". Si badi però che sussistono anche massime secondo cui In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli art. 1224, 1° comma, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina dell'art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 - relativa a tutti gli interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto giuridico tributario - la specialità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, 2° comma, c.c.; pertanto, il creditore non può limitarsi ad allegare

Da ultimo non sembra del tutto fuor di luogo ricordare che l'art. 328 del codice penale sanziona la condotta del pubblico ufficiale o 'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia deve essere compiuto senza ritardo. Ed è anche punito il pubblico ufficiale entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio e non risponda esponendo le ragioni del ritardo.

La, sia pure astratta, configurabilità di un reato consentirebbe poi il risarcimento anche del danno non patrimoniale (art. 185, secondo comma del codice penale).

3. La situazione successiva alla emanazione del decreto legislativo delegato 156/2015 in materia di contenzioso tributario, ed anteriore al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alle garanzie che possono essere imposte al contribuente

Il ritardo nella emanazione del decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni relative alla esecutività delle sentenze non definitive apre le porte ad una considerevole quantità di problemi che incidono su una materia di per sé di incerta applicazione.

Ci si può domandare se la posticipazione della entrata in vigore dei nuovi principi coinvolga solo l'art. 69 (che la disposizione transitoria esplicitamente richiama) o se "per trascinarsi" tocchi anche i rimborsi previsti dall'art. 68.

Ed ancora, la esecuzione delle sentenze che riconoscono al contribuente il diritto a percepire meno di diecimila euro (oltre alle spese di lite) non può essere subordinata al rilascio di idonea garanzia. Ha un senso che anche per concludere con una esecuzione coattiva anche queste controversie di modesto importo si debba attendere la emanazione di un atto amministrativo che non le riguarderà?

Spingendosi ancora più in là: può il giudice dare atto che nel caso di specie non è necessaria alcuna cauzione e quindi rendere immediatamente eseguibili sentenze che coinvolgono somme superiori ai diecimila euro? E questo accertamento è di competenza del giudice del merito⁷ o di quello della ottemperanza (o di entrambi)?

Vi è poi il problema delle sentenze che, come quelle catastali, non incidono direttamente sull'ammontare di un debito tributario ma coinvolgono un suo presupposto. Ben si può sostenere che esse non sono toccate dal decreto attuativo e quindi sono fin d'ora esecutive.

la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro, a cagione dell'inadempimento, ed ad offrirne prova rigorosa (Cass. 30 dicembre 2010, n. 26403).

⁷ La circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015 della Agenzia delle entrate – Dir.Affari Legali, Contenzioso e Riscossione Riforma del processo tributario - Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, riconosce è "opportuno che, nei giudizi aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito ad una istanza di rimborso di somme superiori a diecimila euro, gli Uffici provvedano a fornire al giudice eventuali elementi in loro possesso idonei ad incidere negativamente sul giudizio di solvibilità del contribuente, al fine di ottenere, in caso di soccombenza, la previsione di una idonea garanzia". Come si vede, l'agenzia considera scontato che la garanzia venga concessa dal giudice del rapporto.

La stampa specializzata (cfr. Il Sole 24 ore del 5 ottobre 2016) ha dato notizia di un fluire di sentenze di merito che tentano di scavalcare l'inadempimento ministeriale⁸.

Non mi sembra questa la sede per sviscerarle e valutarne il fondamento giuridico, con un lavoro che - mi auguro di cuore - risulterebbe poco utile. In quanto la emanazione del decreto ministeriale cui si è così spesso fatto riferimento renderebbe non più attuale siffatta analisi.

4. La situazione successiva alla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alle garanzie che possono essere imposte al contribuente

Più che dedicarsi allo studio di questioni di diritto che speriamo transitorie, anzi già svuotate dall'avvenuto adempimento dell'obbligo che grava sul Ministero, sembrerebbe produttivo affrontare le difficoltà di applicazione di un sistema compiuto⁹.

In primo luogo sarebbe da domandarsi se la provvisoria esecutività assista anche le sentenze emesse prima della emanazione dei decreti amministrativi di attuazione.

A me pare che la risposta positiva si imponga quanto meno per quanto attiene alla casistica contemplata nell'art. 68.

Tale articolo prevede un obbligo della amministrazione che risale al testo originario della norma, la riforma del 2015 si limita a prevedere uno strumento più incisivo per rendere efficace l'obbligo in questione e dunque è logico che questo strumento si applichi anche alle sentenze pregresse.

5. E se il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non venisse emanato?

Da ultimo si prende in considerazione un'ipotesi che è auspicabile non si verifichi.

Immaginiamo che l'emanazione dei decreti ministeriali necessari per il buon funzionamento di questo profilo della riforma del processo tributario tardasse ulteriormente. E' possibile qualche rimedio giurisdizionale nei confronti di questa inerzia?

Mi sembra che potrebbero soccorrere gli artt. 31 e 117 del codice del processo tributario che prevedono il ricorso avverso l'inerzia della pubblica amministrazione, ed in ultima ipotesi la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla Amministrazione stessa.

⁸ Cfr. la sentenza n. 315/13/16 del 20 giugno 2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia (Presidente ed estensore il compianto collega Massimo Crotti) nel cui dispositivo si legge "la Commissione accoglie il ricorso ordinando all'Ufficio la immediata restituzione di quanto richiesto, rimborso che, una volta ottenuto, dovrà essere restituito alla Regione nei modi e tempi che la giustizia civile disporrà o nei modi e nei tempi derivanti da sussunti accordi tra società ricorrente e Regione. L'Ufficio viene condannato alle spese di lite, liquidate in 70.000 euro non ritenendo di condizionare parte ricorrente ad alcun vincolo fidejussorio stante la patrimonializzazione del gruppo. La suddetta sentenza è immediatamente esecutiva".

⁹ Si veda, ad esempio la guida de "Il Fisco" del luglio 2016, con scritti di Bruzzone, Lovecchio, Berti, Lamberti, Cicala.

Esiste in proposito qualche precedente di notevole interesse.

Segnalo in particolare la sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 4713 del 13 ottobre 2015, che in riforma della pronuncia di primo grado ha accolto il ricorso della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) ed ha “ordinato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere all’adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e del Piano della performance nel termine di giorni 180 dalla comunicazione o notificazione della sentenza”. Minacciando esplicitamente la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento (tanto che la Amministrazione ha adempiuto all’obbligo evidenziato).

In termini analoghi è la sentenza del TAR Sicilia – sez. II 1361/2016 che ha censurato l’inerzia del Comune nella emanazione di un regolamento necessario per consentire l’accesso degli avvocati comunali al compenso tratto dalle propine.

Quanto ai soggetti legittimati a promuovere simile controversia, a me sembra che l’interesse a ricorrere debba essere riconosciuto agli ordini professionali abilitati alla difesa avanti alla giustizia tributaria, posto che gli iscritti a tali ordini si gioverebbero della esecutività delle sentenze (quanto meno per quanto attiene alle spese).

La legittimazione spetta poi anche ai singoli contribuenti in contenzioso con la Amministrazione ed interessati a conseguire sentenze esecutive o ad ottenere la esecuzione coattiva delle sentenze che già abbiano in mano.

6. Una considerazione finale

Nel ribadire l’auspicio che i nodi cui ho fatto cenno vengano sollecitamente risolti, ed in particolare vengano emanati i decreti attuativi cui ho accennato, mi permetto di sottolineare come i ritardi alimentino un’economia contenziosa e perciò malata a scapito della economia sana e produttiva di beni per la collettività.

Se la Amministrazione versa immediatamente ad un’azienda la somma dovuta in base alla normativa vigente, la contesa finisce; e la azienda può utilizzare la somma ai propri fini commerciali o produttivi.

Se invece i tempi si allungano, la azienda potrà promuovere un contenzioso, chiederà i danni, che risulteranno come nell’esempio concreto già esposto cospicui. E nel frattempo magari la impresa in bonis verrà rimpiazzata dal curatore fallimentare.

Forse il PIL non ne avrà pregiudizio, posto che nel calcolo del prodotto interno entrano anche le spese legali (come quelle mediche ed ospedaliere) ma l’economia reale non ne avrà un adeguato beneficio.



I PESANTI COSTI DELLA DEPENALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO. ALCUNE RIFLESSIONI SUL CUMULO SANZIONATORIO DOPO IL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 8

Maurizio Arena e Annalisa De Vivo*

ABSTRACT

Rispondendo ad una precisa scelta politica, volta a deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale, il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante disposizioni in materia di depenalizzazione, include nel proprio ambito applicativo anche alcune violazioni già punite con la sanzione penale ex art. 55 del d.lgs. n. 231/2007 (disciplina antiriciclaggio) che, a far data dal 6 febbraio 2016, risultano pertanto trasformate in illecito amministrativo.

Nel presente documento sono presi in considerazione gli effetti controversi di tale provvedimento che, impattando acriticamente sull'impianto generale della normativa, da un lato produce un aggravio insostenibile delle sanzioni pecuniarie a carico dei professionisti e, dall'altro, lascia insolute le ormai annose questioni connesse alla inadeguatezza e alla sproporzione del carico sanzionatorio in relazione a condotte che spesso corrispondono a mere inadempienze formali.

THE HEAVY OUTCOMES OF ANTI-MONEY LAUNDERING DECRIMINALISATION.

SOME THOUGHTS ON THE CUMULATION OF SANCTIONS FOLLOWING THE LEGISLATIVE DECREE OF 15 JANUARY 2016 N. 8

ABSTRACT

The legislative decree of 15 January 2016 n. 8, in setting forth provisions on decriminalisation, complies with a specific policy which aims at deflating the formal and substantive criminal law.

In so doing, it comes to include some violations that were already punished by criminal penalty under the former article 55 of the legislative decree n.231/2007 (anti-money laundering directive). Therefore, such violations have been so turned into administrative offences starting from the 6 February 2016.

This document discusses the controversial outcomes of this measure that, in affecting uncritically the general system of legislation, causes both an unsustainable burden of financial penalties on the professionals and leaves unsolved the long-standing issues related to the inadequacy and disproportion of the sanctions for actions that are often mere formal non-compliance.

Sommario: 1. Il sistema delle sanzioni antiriciclaggio di natura penale *ante* d.lgs. 8/2016. – 2. La depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016. – 2.1. I reati oggetto di depenalizzazione. – 2.2. Il sostanziale inasprimento dell’impatto sanzionatorio. – 2.3. Le violazioni commesse prima della depenalizzazione. – 2.4. Un esempio di applicazione delle novità normative. – 3. Alcune riflessioni conclusive alla vigilia del recepimento della quarta direttiva comunitaria.

1. Il sistema delle sanzioni antiriciclaggio di natura penale *ante* d.lgs. 8/2016¹

Nell’impostazione originaria - antecedente all’emanazione del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - il regime sanzionatorio di cui al Titolo V del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito anche: Decreto) ha una connotazione “dualistica”: la violazione della normativa antiriciclaggio può, infatti, determinare la commissione di illeciti di natura sia penale (art. 55) sia amministrativa (artt. 56, 57 e 58). Il professionista che non adempie correttamente gli obblighi di collaborazione attiva previsti dal Decreto può incorrere in responsabilità penale oppure amministrativa a seconda della violazione commessa².

Sul punto, deve innanzi tutto evidenziarsi che il Decreto “ante-depenalizzazione” aveva previsto specifiche ipotesi di reato per le violazioni di obblighi che risultano essere prodromici e funzionali rispetto all’istituzione dell’archivio informatico, ovvero del registro cartaceo. Altre ipotesi di reato, tuttora sussistenti, riguardano invece la violazione di adempimenti successivi alla segnalazione di operazioni sospette. Mentre, la fattispecie dell’omessa istituzione dell’archivio informatico ovvero del registro cartaceo era già stata degradata da reato ad illecito amministrativo.

Fra i reati “prodromici” oggi depenalizzati si segnala in primo luogo la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il primo comma dell’art. 55, nella formulazione originaria, dispone che – salvo che il fatto non costituisca un più grave reato – i professionisti (come anche tutti gli altri soggetti in capo ai quali grava l’obbligo di identificazione del cliente) sono puniti con la pena pecuniaria della multa da 2.600 a 13.000 euro quando contravvengono alle disposizioni relative agli obblighi di

¹ Il presente paragrafo riporta sinteticamente alcuni contenuti del volume, curato dall’IRDCEC (oggi FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI), *Antiriciclaggio. Nuova disciplina e problematiche applicative per i dottori commercialisti e gli esperti contabili*, di A. DE VIVO e M. GALLUCCI, Milano, 2009 e, in particolare, del Capitolo 4: *Il sistema sanzionatorio*, pp. 127-155.

² Nel documento ci si sofferma sul regime sanzionatorio con riferimento al professionista. Tuttavia, l’ambito di applicazione delle norme sanzionatorie è spesso generalizzato, comprendendo tutti i soggetti destinatari del d.lgs. n. 231/2007 (intermediari finanziari, società di revisione, ecc.).

identificazione contenuti nel Titolo II, Capo I³. Sul punto si era osservato che, trattandosi di un reato di natura delittuosa, l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che consiste nella mera coscienza e volontà di contravvenire alle prescrizioni in materia di verifica della clientela. A titolo esemplificativo, risponde del reato in esame il professionista che, nel procedere a verificare l'identità del cliente, acquisisce documenti manifestamente contraffatti, scaduti o rilasciati da una fonte inaffidabile o evidentemente non indipendente. Mentre, non risponde del medesimo reato il professionista allorché la sua condotta sia frutto di colpa, correlata ad esempio a una mera dimenticanza⁴. La norma contiene poi una clausola di riserva. Questa "clausola", che ricorre anche in altre fattispecie incriminatrici, va intesa nel senso che il reato non si configura allorché il fatto integri un più grave reato⁵.

La stessa multa - da 2.600 a 13.000 euro - è comminata anche ai soggetti che, essendovi tenuti, non ottemperano l'obbligo di registrazione delle informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela ovvero vi adempiano in modo tardivo o incompleto (art. 55, comma 4). In altri termini, la condotta consiste nella effettuazione della registrazione in maniera insufficiente e intempestiva, vale a dire oltre il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 36, comma 3⁶. Anche in tal caso l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico⁷.

Simmetricamente, è punito l'"esecutore dell'operazione" che non fornisce idonee e corrette informazioni, impedendo di fatto al professionista di adempiere correttamente

³ Gli obblighi di identificazione rientrano in quelli, più ampi, di adeguata verifica della clientela. Attesa la formulazione letterale della norma, che costituisce il precetto di una fattispecie di reato di stretta interpretazione, la tesi prevalente ritiene che la violazione sanzionata dall'art. 55, co. 1, sia unicamente quella dell'obbligo di identificazione del cliente (così IRDCEC, *Antiriciclaggio: check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge negli studi professionali*, Documento n. 19, maggio 2013, in www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it; M. ARENA, *Le sanzioni penali*, in R. RAZZANTE- M. ARENA - G. IMBERGAMO, *Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana*, Torino, 2011, p. 59; e più recentemente, L. STAROLA, *Depenalizzazione di taluni reati antiriciclaggio*, in *Corriere Tributario*, 9/2016, p. 710).

⁴ E. AMODIO, *Prevenzione del riciclaggio e doveri dei professionisti. Le sanzioni per inosservanza degli obblighi di collaborazione*, in R. DANOVÌ (a cura di), *La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni*, Milano, 2008, p. 160.

⁵ A. TRAVERSI, *Le nuove sanzioni penali e amministrative*, in Italia Oggi, *Guida Giuridico Normativa, Le nuove regole antiriciclaggio*, dicembre 2007, p. 163. Si pensi al caso in cui l'omissione dell'adeguata verifica sia solo un elemento del disegno criminale unitario volto alla realizzazione del reato di riciclaggio. Ad esempio, nel caso in cui il professionista omette di identificare il cliente al deliberato fine di agevolarlo nella commissione del reato di riciclaggio, il primo risponderà - a titolo di concorso con il proprio cliente - del ben più grave reato di riciclaggio, e non del reato di cui all'art 55, comma 1.

⁶ Quest'ultimo dispone: "Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale".

⁷ A. TRAVERSI, *cit.*, 163.

all'obbligo di adeguata verifica⁸. Nel dettaglio, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, l'art. 55, comma 2, dispone che l'esecutore dell'operazione che "omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false", non consentendo di individuare il titolare effettivo della operazione realizzata, commette un delitto punito con la pena detentiva della reclusione da sei mesi a un anno e con la pena pecuniaria della multa da 500 a 5.000 euro. L'art. 55, comma 3, punisce, altresì, l'esecutore dell'operazione "che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false". Questa condotta criminosa, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, integra una contravvenzione punita con la pena detentiva dell'arresto da sei mesi a tre anni e con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Sembra corretto ritenere che le due fattispecie penali configurino ipotesi di reati "propri" del cliente. In altre parole, soggetto attivo del reato è esclusivamente il cliente il quale - rifiutandosi di fornire informazioni o fornendole con contenuto inveritiero - viola il dovere di collaborazione attiva imposto dall'art. 21, in virtù del quale i clienti devono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere gli obblighi di adeguata verifica⁹.

Si deve osservare, inoltre, che in entrambe le fattispecie la condotta del cliente può essere sia omissiva (il cliente tace le informazioni rilevanti) sia commissiva (il cliente fornisce informazioni false). A ben vedere, però, il reato di cui all'art. 55, comma 2, è punibile solo a titolo di dolo in quanto qualificato come delitto. Mentre, il reato di cui all'art. 55, comma 3, è una contravvenzione sanzionabile anche in base alla sola colpa¹⁰.

In relazione a taluni reati è, inoltre, prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale: la pena è raddoppiata qualora gli obblighi di identificazione e di registrazione siano stati assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione (art. 55, comma 6)¹¹.

⁸ G. STURZO, *Gli illeciti penali e la confisca obbligatoria*, in S. CAPOLUPO, M. CARBONE, S.M. BATTAGLIA, G. STURZO, *Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti*, Milano, 2012, p. 632.

⁹ G. STURZO, *Gli illeciti penali e la confisca obbligatoria*, cit., p. 634.

¹⁰ Per la commissione delle contravvenzioni è richiesto, infatti, indifferentemente il dolo o la colpa. Si rileva, tuttavia, che in relazione alle ipotesi commissive l'elemento psicologico del reato può essere unicamente il dolo, non essendo penalmente concepibile un falso colposo. Così A. TRAVERSI, cit., 162.

¹¹ Si tratta delle disposizioni di cui all'art. 55, commi 1, 2 e 4, con esclusione della violazione del cliente che non indica il titolare effettivo della prestazione professionale di cui al comma 3.

Così è doveroso segnalare che, in forza del principio di cui all'art. 48 c.p. che esclude la responsabilità penale del soggetto ingannato, il professionista, il quale abbia diligentemente registrato dati falsi ritenendoli veri, non soggiace ad alcuna pena¹².

Al fine di salvaguardare l'anonimato della segnalazione di operazioni sospette, il legislatore delegato ha previsto, altresì, un reato di tipo contravvenzionale per la violazione degli obblighi di riservatezza imposti dalla legge. In particolare, i soggetti obbligati a segnalare le operazioni sospette, nonché coloro che sono comunque venuti a conoscenza della avvenuta segnalazione (si pensi ai dipendenti o ai collaboratori di uno studio professionale) sono puniti con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro se violano il divieto di comunicazione in relazione all'avvenuta segnalazione ovvero all'esito della stessa (art. 55, comma 8)¹³. Si deve rilevare che, trattandosi di una contravvenzione, l'elemento soggettivo può consistere sia nel dolo sia nella colpa¹⁴.

Fra gli obblighi antiriciclaggio che se violati comportano un illecito penale, è importante segnalare la pena prevista per gli organi di controllo e di vigilanza delle società destinatarie della normativa antiriciclaggio: i componenti il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, i componenti dell'organismo di vigilanza sul corretto funzionamento dei modelli organizzativi dell'ente¹⁵, nonché – con norma di chiusura – più in generale tutti i soggetti che svolgono il controllo di gestione sono puniti con la reclusione fino a un anno e la multa da 100 a 1.000 euro, qualora omettano di dare comunicazione alle autorità competenti delle infrazioni di cui hanno notizia (art. 55, comma 5). Il delitto, tipicamente omissivo, è punito a titolo di dolo generico. Ciò significa che presuppone negli agenti la consapevolezza di omettere talune delle comunicazioni richieste dalla legge antiriciclaggio¹⁶.

¹² A. TRAVERSI, *cit.*, 162. L'art. 48 c.p., che disciplina la fattispecie della commissione del reato per *errore determinato dall'altrui inganno*, stabilisce espressamente che del reato commesso dalla persona ingannata risponde la persona che ha determinato l'inganno; fermo restando che, se l'errore è colpevole, vale a dire determinato da negligenza dell'ingannato, l'autore del fatto risponde di reato colposo se il fatto è previsto dalla norma come tale.

¹³ Divieti imposti rispettivamente dagli artt. 46, comma 1, e 48, comma 4.

¹⁴ La previsione della pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda consente al reo di estinguere il reato mediante l'istituto della oblazione di cui all'art. 162-*bis* c.p. Nella cosiddetta oblazione speciale, il contravventore può essere ammesso dal giudice a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento (A. TRAVERSI, *cit.*, p. 163).

¹⁵ Si tratta degli organismi di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

¹⁶ A. TRAVERSI, *cit.*, p. 163.

2. La depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016

2.1. I reati oggetto di depenalizzazione

Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8¹⁷, realizzando un sostanziale sfooltimento delle incriminazioni attraverso una riduzione dell'area del penalmente rilevante, risponde a precisa scelta di politica criminale, da tempo sollecitata, diretta a deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale nonché il sistema penitenziario.

Sotto il profilo operativo il provvedimento reca, all'art. 1, una clausola generale di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, precisando altresì che si intendono inclusi anche quei reati connessi a violazioni punite nella forma aggravata anche con pena detentiva (in tali casi le ipotesi aggravate dovranno considerarsi fattispecie autonome di reati). In dettaglio, al comma 5 dell'art. 1 vengono individuati i seguenti tre gruppi di reati, puniti con multa ovvero ammenda:

- non superiore nel massimo a 5.000 euro (I gruppo)
- non superiore nel massimo a 20.000 euro (II gruppo)
- superiore nel massimo a 20.000 euro (III gruppo)

ai quali corrispondono, rispettivamente, una nuova sanzione pecuniaria, di natura amministrativa, compresa rispettivamente tra 5.000 e 10.000 euro, 5.000 e 30.000 euro e 5.000 e 50.000 euro. Tale norma, peraltro, deve essere letta in coordinato con quanto disposto dall'art. 2 del provvedimento (depenalizzazione dei reati del codice penale) e dall'art. 3 (altri casi di depenalizzazione) in cui sono ulteriormente individuate fattispecie punite sia con pena detentiva (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria) sia con la sola pena pecuniaria, che però trovano esclusione dalla depenalizzazione in generale. Per tali fattispecie le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi sono colpite con sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 e 15.000 euro; quelle punite con l'arresto fino a un anno con sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e 30.000 euro; infine, per le violazioni punite con pena detentiva superiore a un anno, viene prevista una sanzione pecuniaria compresa tra 10.000 e 50.000 euro.

Varrà poi evidenziare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso d.lgs. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

¹⁷ Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (in G.U. Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2016).

Il provvedimento, infine, conformemente a quanto previsto dalla delega (art. 2, co.2, lett. a) della legge 28 aprile 2014, n. 67¹⁸) ha individuato in apposito allegato le materie escluse dalla depenalizzazione perché a tutela di beni particolarmente significativi (edilizia e urbanistica, ambiente, sicurezza pubblica, ecc.).

Quanto agli effetti prodotti dal d.lgs. 8/2016 sulla disciplina dei reati previsti dal d.lgs. 231/2007, si è detto che l'art. 55 del provvedimento prevedeva, in caso di violazione da parte dei professionisti degli obblighi di identificazione del cliente (comma 1) e di quelli di registrazione dei dati e delle informazioni acquisiti per l'adeguata verifica della clientela (comma 4), la comminazione di una sanzione pecuniaria di natura penale (multa) di importo compreso tra 2.600 a 13.000 euro. Ebbene, la depenalizzazione di tali condotte produce un sostanziale raddoppio dell'importo delle sanzioni pecuniarie attuali a carico dei professionisti: la suddetta sanzione (non più penale ma amministrativa) aumenta infatti, nel minimo edittale, da € 2.600 a € 5.000 e, nel massimo, da € 13.000 a € 30.000. Riepilogando, non integrano più reato ma illecito amministrativo le seguenti violazioni¹⁹:

art. 55, comma 1

Violazione delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione.

Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 e 30.000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro).

Art. 55, comma 4

Omessa, tardiva o incompleta registrazione di cui all'articolo 36.

Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5000 e 30.000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro).

Art. 55, comma 6

Adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione.

Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 50.000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 5.200 a 26.000 euro).

¹⁸ Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (in G.U. Serie generale n. 100 del 2 maggio 2014).

¹⁹ Si noti che il testo dell'art 55 non è stato formalmente modificato dal d.lgs. 8/2016.

Art. 55, comma 7

*Omessa, tardiva o incompleta comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d)*²⁰.

Per tale fattispecie sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 e 30.000 euro (in precedenza si trattava di delitto punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro).

2.2. Il sostanziale inasprimento dell'impatto sanzionatorio

La depenalizzazione delle sanzioni antiriciclaggio in tema di omessa identificazione e omessa registrazione determina un netto inasprimento dell'impatto sul trasgressore, innanzitutto avuto riguardo all'entità della sanzione prevista: si passa da una cornice edittale compresa tra 2.600 e 13.000 euro della previgente multa a quella compresa tra 5.000 e 30.000 dell'attuale sanzione amministrativa. Tale notevole aumento degli importi appare vieppiù rilevante in considerazione del fatto che, al fine di riscontrare le suddette violazioni, è sufficiente contestare la condotta tipica dell'illecito, gravando – nella sostanza - il trasgressore dell'onere della prova di aver agito in assenza di dolo o colpa²¹.

Ma, soprattutto, rileva l'inapplicabilità alle ipotesi di plurime violazioni amministrative commesse con plurime azioni od omissioni del regime di favore derivante dall'istituto della *continuazione*, previsto per i reati dall'art. 81 cpv. c.p.

Quest'ultimo, come noto, prevede la possibilità di punire con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

In applicazione della norma sopra enunciata, precedentemente, in presenza di molteplici omesse identificazioni o registrazioni il giudice penale (quasi sempre, ravvisando il *medesimo disegno criminoso*, presupposto della continuazione) stabiliva la sanzione per la violazione ritenuta più grave e l'aumentava fino al triplo (c.d. *cumulo giuridico*).

Oggi questo non è più possibile, in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze - divenuto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative menzionate – dovrà applicare il c.d. *cumulo materiale* delle sanzioni, vale a dire l'effettiva sommatoria delle sanzioni per le singole violazioni.

²⁰ Trattasi degli agenti di cambio; dei mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*sexies*, comma 2, TUB; degli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, comma 2, TUB; degli agenti indicati nell'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, TUB.

²¹ *Ex multis*: Cass. civ., Sez. Un. 30 settembre 2009, n. 20934.

In tal senso è chiaro il disposto dell'art 8 della l. 689/1981, ai sensi del quale il più favorevole regime del cumulo giuridico opera soltanto - nelle ipotesi di più violazioni realizzate con più azioni od omissioni - per le sanzioni amministrative "previste dalla normativa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie".

Un esempio concreto potrà valere a rendere più chiaro quanto appena esposto.

Si ipotizzi la contestazione di dieci omesse identificazioni od omesse registrazioni (attenendosi ai minimi edittali). Prima della depenalizzazione il giudice penale poteva stabilire una pena di 2.600 euro per una violazione e aumentarla fino al triplo: l'importo finale della multa poteva arrivare a 7.800 euro. Con l'attuale normativa il Ministero dell'economia e Finanze quantificherà la sanzione in 5.000 euro per dieci violazioni: l'importo finale della sanzione amministrativa arriva a 50.000 euro.

2.3. Le violazioni commesse prima della depenalizzazione

Alcune precisazioni vanno poi effettuate in relazione alle violazioni commesse prima della depenalizzazione e al modo in cui possono essere sanzionate dopo la stessa.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, nel caso in cui le leggi di depenalizzazione non contemplino norme transitorie, il giudice penale deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza tuttavia rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione pecuniaria²².

Ecco il perché dell'apposita norma transitoria di cui all'art 8 del d.lgs. 8/2016, che al primo comma prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (comma 1).

Viene, poi, sancito il divieto di retroattività *in malam partem*: in nessun caso potrà essere applicata, in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria "di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato", anche tenendo conto del ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'art. 135 c.p. (art. 8, comma 3)²³.

Pare opportuno evidenziare come non sia stato preso in considerazione dall'Esecutivo il suggerimento, formulato in sede di esame parlamentare, di valutare l'opportunità di fare

²² Cfr. Cass., Sez. Un., 29 marzo 2012, n. n. 25457.

²³ L'art. 135 c.p. dispone che "Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva". Il richiamo dell'art 135 c.p. appare del tutto fuori luogo e inapplicabile, concernendo la disposizione, precisamente, il ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie: nel discorso in esame, infatti, non entra in gioco alcuna pena detentiva.

riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla *pena prevista per il reato*: escludendo infatti che si tratti di procedimenti penali già definiti con sentenza definitiva – per i quali opera il comma 2 dell’art. 8²⁴ – il campo d’applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta. Ora, ad avviso di chi scrive, il riferimento alla pena “inflitta” deve intendersi necessariamente nel senso di pena “prevista” dalla legge: quindi, ai fatti commessi prima del 6 febbraio 2016 si applicano le attuali sanzioni amministrative purché di importo non superiore al massimo della pena allora prevista.

Tale quantificazione non crea particolari problemi in relazione a singole violazioni alle quali il MEF non potrà applicare sanzioni amministrative superiori ad euro 13.000 (previgente massimo edittale). Il discorso si complica per le ipotesi di plurime violazioni, alle quali in precedenza poteva applicarsi, come si è detto, il cumulo giuridico. In caso di plurime violazioni commesse prima della depenalizzazione, il MEF potrebbe pertanto applicare una sanzione amministrativa non superiore ad euro 39.000 (aumento massimo ex art. 81 cpv. c.p. del massimo edittale previgente).

2.4. Un esempio di applicazione delle novità normative

In un recente processo verbale la Guardia di Finanza contestava alcune decine di omesse identificazioni e di omesse registrazioni ad un libero professionista.

Nel testo del documento si riassumeva correttamente la novità normativa costituita dalla depenalizzazione di tali violazioni e dalla non più possibile operatività del cumulo giuridico. Di conseguenza, si procedeva a quantificare la sanzione amministrativa minima (euro 5.000 moltiplicato per il numero delle violazioni) e la sanzione massima (euro 30.000 moltiplicato per il numero delle violazioni).

Dopo tale quantificazione si precisava, altrettanto correttamente, quanto segue:

“Nello specifico è tuttavia doveroso evidenziare, in tema di depenalizzazione dell’illecito in trattazione, che ai sensi dell’art 8 del richiamato d.lgs. 8/2016, ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della citata norma (6 febbraio 2016), non può essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta quando la violazione costituiva reato”.

Ma a questo punto non si provvedeva in alcun modo a quantificare tale “importo insuperabile”, indicando invece l’importo “ridotto” il cui pagamento (entro 60 giorni dalla notifica del verbale) avrebbe estinto l’illecito: trattasi di importo pari al doppio del

²⁴ Ai sensi del quale se il procedimento penale è stato già definito, in applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p., il giudice dell’esecuzione revoca la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

minimo della sanzione amministrativa, che per entrambe le violazioni superava i 300.000 euro. Appare inevitabile chiedersi cosa abbia a che vedere questo valore con il massimo edittale della previgente sanzione penale, insuperabile *ex lege*.

3. Alcune riflessioni conclusive alla vigilia del recepimento della quarta direttiva comunitaria

In conclusione è possibile formulare alcune considerazioni in merito alle modalità di cui si è avvalso il legislatore per raggiungere un obiettivo che pure era assolutamente condivisibile in via di principio.

Le sanzioni penali, comminate anche nel caso di meri inadempimenti formali, erano foriere di danni patrimoniali e soprattutto reputazionali, attesi gli effetti che una eventuale sentenza di condanna divenuta definitiva avrebbe potuto provocare sull'esercizio dell'attività da parte dei professionisti. Di ciò erano consapevoli anche gli attori preposti all'attuazione della normativa antiriciclaggio, tanto che verso la fine del 2014 presso il Ministero dell'Economia e delle finanze era stato costituito un apposito tavolo tecnico per agevolare il confronto tra autorità competenti e professioni proprio in merito all'esigenza di revisionare l'allora vigente regime sanzionatorio in modo da renderlo maggiormente equo, in termini di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto alla realtà professionale in cui trova applicazione. Invece, nell'attuazione della delega generica contenuta nella legge n. 67/2014, per effetto di un intervento legislativo non coordinato sono state incluse inopinatamente nella depenalizzazione anche le sanzioni penali previste dalla normativa antiriciclaggio: il risultato è un provvedimento che, oltre a produrre un aggravio spesso insostenibile delle sanzioni pecuniarie anche in corrispondenza di condotte che corrispondono a mere inadempienze formali, appare non conforme a quanto previsto dalla delega legislativa per il recepimento - ormai imminente - della c.d. quarta direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE/2015/849)²⁵. L'art. 15 della legge di delegazione europea, nel ribadire l'esigenza che le sanzioni siano improntate al rispetto dei principi del *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività, impone che al d.lgs. 231/2007 e a ogni altra disposizione vigente in materia siano apportate tutte le modifiche necessarie a "limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di

²⁵ Legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" (in G.U. Serie Generale n. 204 del 01.09.2016).

comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa". In virtù dei principi enunciati l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative dovranno essere graduate tenuto conto, tra l'altro, della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione, nonché del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati, con ciò ammettendo *expressis verbis* la necessità di differenziare il regime sanzionatorio previsto per gli enti creditizi e finanziari da quello applicabile agli altri soggetti obbligati. Nel cantiere legislativo all'opera per il recepimento della quarta direttiva devono dunque essere presi in seria considerazione gli effetti distorti di una depenalizzazione che, da un lato, per effetto della inapplicabilità del *cumulo giuridico sanzionatorio* rischia di segnare la fine dell'attività per molti professionisti puniti con pesanti sanzioni amministrative anche nei casi di mero inadempimento formale e, dall'altro, lascia scoperte sotto il profilo penale tutte le condotte fraudolente realmente finalizzate ad ostacolare l'identificazione della clientela, attualmente degradate ad illecito amministrativo.



IL CONTROLLO INDIVIDUALE DEI SOCI SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L.

Michela Rosmino

ABSTRACT

Nell'organizzazione delle imprese che adottano il modello societario della s.r.l., un ampio ed incisivo potere di controllo sull'andamento della gestione è affidato all'iniziativa individuale del socio non amministratore. Tale prerogativa si colloca in un contesto strutturale caratterizzato da una spiccata connotazione "personalistica", ove il maggior rilievo attribuito al socio e la cosiddetta "privatizzazione" del controllo gestionale, si pongono come elementi emblematici della profonda diversificazione apportata dalla Riforma del diritto societario del 2003 al sistema dei controlli della s.r.l. rispetto a quello previsto per il modello azionario. Più specificamente, i diritti di informazione e di consultazione, attraverso cui si attua tale controllo, rappresentano strumenti essenziali per la tutela del concreto interesse individuale del socio al buon funzionamento dell'attività gestoria, in quanto consentono a quest'ultimo di rilevare gli elementi istruttori necessari su cui fondare la responsabilità degli amministratori, laddove vengano compiuti atti di mala gestio e di attivare gli opportuni meccanismi sanzionatori previsti dalla legge a difesa dei diritti del singolo derivanti dal contratto sociale.

Muovendo da tali presupposti, il presente contributo delinea i tratti essenziali dell'istituto del controllo individuale del socio sull'amministrazione della s.r.l., ex art. 2476, 2° comma c.c., mettendone in evidenza il contenuto sostanziale, le modalità di attuazione e le discordanze interpretative in merito ai confini entro cui definire gli ampi spazi di autonomia concessi ai soci in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina legale.

Sommario: 1. Premessa – 2. La legittimazione all'esercizio dei diritti di controllo previsti dall'art. 2476, 2° comma, c.c. – 3. Contenuto sostanziale e modalità di esercizio delle diverse forme di controllo consentite al socio – 4. I limiti all'esercizio del potere individuale di controllo tra dissonanze normative e discordanze interpretative – 5. La responsabilità degli amministratori nelle ipotesi di illegittimo rifiuto alle richieste di informazioni e di consultazione e i rimedi sanzionatori attivabili dai soci.

1. Premessa

Nell'ambito del *corpus* normativo che disciplina la s.r.l., i principi dettati dall'art. 2476 c.c. assumono un ruolo centrale per la definizione di taluni rilevanti meccanismi di *governance* che caratterizzano il predetto modello societario sotto il profilo funzionale. La norma in esame rappresenta il principio cardine su cui si edifica il sistema di tutela dei diritti di minoranza che, in virtù di una spiccata connotazione "personalistica" che contraddistingue la struttura contrattuale della s.r.l., riconosce ad ogni socio non amministratore un ampio potere di controllo sull'andamento della gestione (art. 2476, 2° comma, c.c.), quale strumento propedeutico alla tutela giurisdizionale del socio sia quando agisce nei confronti

degli amministratori per accertare la responsabilità di questi ultimi verso la società (in base all'art. 2476, 3° comma, c.c.), sia quando agisce per ottenere il risarcimento di un danno direttamente subito (ex art. 2476, 6° comma, c.c., che contempla l'azione individuale per danno diretto)¹.

Le incisive prerogative affidate all'iniziativa individuale del socio si inseriscono in un contesto caratterizzato da una considerevole elasticità organizzativa, il cui carattere distintivo è rappresentato dalla rilevanza centrale del ruolo rivestito dai soci nell'attività dell'impresa, in perfetta coerenza con i principi ispiratori espressi dalla Legge Delega per la Riforma del diritto societario (L. 13 ottobre 2001, n. 366)², successivamente recepiti dal Decreto di attuazione (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). Un simile fenomeno, noto in dottrina³ come "*privatizzazione del controllo*" gestionale, rappresenta un elemento sintomatico della marcata diversificazione apportata al sistema dei controlli della s.r.l. rispetto a quello previsto per il modello azionario e dello speculare progressivo avvicinamento dello stesso a quello delle società di persone⁴. In siffatto contesto il legislatore, per bilanciare il potere che normalmente viene attribuito alla maggioranza, è intervenuto conferendo ai soci di minoranza importanti strumenti che vengono definiti di "*voice*" e di "*exit*": i primi riguardano la partecipazione attiva del socio, consentendo a quest'ultimo di incidere direttamente sulle scelte della società e sulle scelte di coloro che concretamente le adottano; i secondi ineriscono alla facoltà di liberarsi del vincolo sociale⁵.

Il maggior rilievo assunto dal socio nell'organizzazione della s.r.l., dunque, si manifesta prevalentemente attraverso una duplice direzione:

- in riferimento agli ampi spazi concessi all'autonomia statutaria nel delineare, in via preliminare, la struttura, le regole organizzative e i processi decisionali della società⁶ e nel

¹ M. G. Paolucci, Art. 2476, in *Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di Giorgio De Nova - Libro quinto: Lavoro art. 2462-2483, A. L. Santini, L. Salvatore, L. Benatti, M. G. Paolucci, *Società a responsabilità limitata*, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 473.

² La L. 13 ottobre 2001, n. 366, recante "*Delega al Governo per la riforma del diritto societario*", nell'art. 3, 1° comma, stabilisce che "*La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali: a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi*".

³ M. Rescigno, *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale, Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca, G. Presti, Giuffrè, Milano, 2003, p. 49; M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 474; N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, I, 2005, p. 156; P. Benazzo, *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione?*, in *Riv. Società*, 2010, p. 23.

⁴ G. Zanarone, Art. 2476 - *Della società a responsabilità limitata - artt. 2475-2483*, in *Il codice Civile Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1105-1106.

⁵ A. Maffei Alberti, *sub art. 2476*, in *Commentario breve al diritto delle società*, in *Breviaria Iuris*, fondati da G. Cian e A. Trabucchi e continuati da G. Cian, III ed., Cedam, Padova, 2015, p. 1380.

⁶ A. Angelillis e G. Sandrelli, *Articolo 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, *Società a responsabilità limitata*, a cura di L. A. Bianchi, Artt. 2462-2483 c.c., Egea, Giuffrè, Milano, 2008, p. 713.

definire, di conseguenza, il sistema di ripartizione delle competenze fra soci ed amministratori⁷;

- in relazione al rafforzato potere di controllo riconosciuto ai singoli soci non amministratori nei confronti dei soggetti titolari della funzione gestoria, che può essere esercitato in via esclusiva, in caso di assenza dell'organo di controllo interno, oppure in concorrenza con tale organo⁸, in caso di nomina facoltativa o obbligatoria dello stesso⁹. Il suddetto potere di controllo si sostanzia nell'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione, che consentono al socio di esprimere in maniera cosciente tutti i diritti che derivano dalla sua condizione, vale a dire il diritto di voto¹⁰, nonché il potere di rilevare tutti gli elementi istruttori necessari all'attivazione degli opportuni meccanismi sanzionatori laddove si verifica uno scorretto svolgimento della gestione sociale. La disposizione in commento, infatti, si colloca all'interno della disciplina dettata in tema di responsabilità degli amministratori, che da un lato definisce i presupposti sui quali essa si fonda (art. 2476, 1° comma, c.c.) e, dall'altro lato riconosce la legittimazione attiva di ciascun socio, indipendentemente dall'ammontare della quota di partecipazione al capitale sociale, all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità unitamente all'opportunità di richiedere un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori, ove si configurino ipotesi di "gravi irregolarità" (art. 2476, 3° comma, c.c.). Il carattere funzionale e prodromico dei diritti di controllo rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità, trova la sua *ratio* nella consapevolezza che soltanto a seguito di una preventiva ed adeguata attività di informazione sull'andamento della gestione e sulle operazioni compiute dagli amministratori, il socio può valutare adeguatamente l'opportunità di agire in tal senso, come riportato anche dalla Relazione illustrativa alla Riforma¹¹. Di converso, in assenza dell'indispensabile presupposto informativo, qualsiasi iniziativa intrapresa dal socio a presidio degli interessi protetti,

⁷ Il grado di partecipazione dei soci nella funzione gestoria, in particolare, può assumere sia carattere individuale (ex art. 2468, 3° comma, c.c., in base al quale "resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili"), sia carattere collettivo (in virtù delle disposizioni di cui all'art. 2479 c.c., che, al 1° comma, dispone: "I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione").

⁸ M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 472.

⁹ Nel caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, in base al rinvio operato dall'art. 2477 c.c., si applicano le disposizioni sul collegio sindacale della s.p.a., fra le quali è compresa quella dell'art. 2403, 1° comma, c.c., che attribuisce ai sindaci compiti di vigilanza sulla legalità e sulla correttezza della gestione, a nulla rilevando la circostanza che il legislatore abbia attribuito ai soci i diritti di informazione e alla consultazione dei documenti inerenti l'amministrazione. Si ritiene, inoltre, che non essendo assimilabili i diritti di controllo dei soci al potere di controllo spettante al collegio sindacale (o al sindaco unico) e tenendo conto della diversa finalità da essi perseguita, laddove sia nominato esclusivamente un revisore legale vengono meno i presidi posti a garanzia dell'interesse dei terzi. N. Abriani, *sub art. 2477 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle società – dell'azienda della concorrenza (artt. 2452 – 2510)*, a cura di D. U. Santosuosso, Utet Giuridica, Torino, 2015, p. 656.

¹⁰ Sotto questo profilo l'interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se e a quali condizioni alienare la propria partecipazione, ovvero se esercitare il diritto di recesso, ovvero ancora se esercitare o meno il diritto di opzione in sede di aumento del capitale, sul punto cfr. A. Maffei Alberti, *cit.*, p. 1380.

¹¹ Relazione al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, § 11, disponibile su www.tuttocamere.it.

risulterebbe azzardata e non priva di difficoltà, stante la sua posizione di svantaggio rispetto agli amministratori che dispongono di tutta la documentazione sociale¹².

Alla luce dell'inquadramento sistematico fin qui delineato, emerge, quale dato di immediata percezione, che la rilevante sfera di competenze che il legislatore ha riservato ai soci è suscettibile di essere ulteriormente ampliata da una diversa volontà degli stessi mediante l'atto costitutivo, allo scopo di semplificare determinati procedimenti o di introdurre specificazioni. In un simile contesto, tuttavia, una delle difficoltà riscontrate dagli interpreti, nel corso degli anni, è stata quella di definire in termini di certezza determinati aspetti connessi alle richiamate competenze in tema di controllo. Non risulta sempre agevole, ad esempio, tracciare precisi limiti al potere d'intervento dei soci con riferimento alle regole non dichiarate espressamente derogabili o inderogabili, oppure individuare le conseguenze che possono scaturire dal mancato impiego di simili prerogative¹³.

Tenendo conto di tale preliminare ricostruzione del tessuto normativo in cui si innesta il potere individuale di controllo, il presente contributo analizza gli aspetti principali che caratterizzano l'esercizio dei diritti disciplinati dall'art. 2476, 2° comma, c.c., mettendone in evidenza il contenuto, l'ambito di operatività, i limiti di attuazione e le difficoltà, riscontrate in sede interpretativa, di coniugare l'autonomia concessa ai soci con i principi dettati dalla disciplina legale.

2. La legittimazione all'esercizio dei diritti di controllo previsti dall'art. 2476, 2° comma, c.c.

In base ad un'interpretazione letterale della normativa codicistica, i diritti di controllo sono riconosciuti ai *"soci che non partecipano all'amministrazione"*, per consentire a questi ultimi di seguire direttamente lo svolgimento degli affari sociali a tutela del loro concreto interesse al buon funzionamento dell'attività gestoria. Tale limitazione prevista dal legislatore, tuttavia, non viene intesa come un'esclusione della legittimazione attiva nei confronti dei soci amministratori, ma anzi in questo caso lo strumento del controllo si configura come un *"potere-dovere"* già connaturato nelle funzioni esercitate dai soggetti titolari del potere gestorio e, pertanto, non necessita di un'apposita disposizione normativa che lo legittimi.

¹² L'inquadramento sistematico della disciplina sui poteri di controllo del socio rende opportuno richiamare anche il regime di responsabilità previsto dall'art. 2476, 7° comma, c.c., gravante, in solido con gli amministratori, sui soci che abbiano *"intenzionalmente deciso o autorizzato"* singoli atti amministrativi rivelatisi successivamente dannosi. Tale disposizione, infatti, introduce un ulteriore elemento che si pone come contrappeso all'accentuato rilievo attribuito ai numerosi poteri amministrativi, oltreché di controllo, riconosciuti al socio di una s.r.l. Cfr. A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 669 e pp. 693-694.

¹³ O. Cagnasso, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della "nuova" società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2003, pp. 368-371, secondo il quale *"Oltre alle norme espressamente dichiarate derogabili, ed oltre a quelle espressamente dichiarate inderogabili, la disciplina della società a responsabilità limitata contiene numerose disposizioni che non rientrano nell'una o nell'altra categoria: per tali regole si pone il problema, spesso di non agevole soluzione, della loro qualificazione sotto il profilo del carattere dell'imperatività"*.

L'obbligo di agire in modo informato gravante in capo agli amministratori, infatti, trova fondamento, in maniera particolare, nelle norme relative alla responsabilità connessa al ruolo da essi rivestito che impone, implicitamente, un dovere di diligente vigilanza sull'operato dell'organo amministrativo in generale e sulla condotta degli amministratori in particolare¹⁴. Ne consegue che mentre per i soci non amministratori il potere di controllo è facoltativo, essendo un diritto posto nel loro esclusivo interesse, per gli amministratori informarsi in merito all'andamento dell'attività di gestione e prendere visione dei documenti sociali costituisce un dovere il cui esercizio è necessario per andare esente da responsabilità¹⁵. Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo abbia composizione pluripersonale, inoltre, le modalità esplicative di tale dovere, sono modulate in base alla configurazione da esso concretamente assunta. Più specificamente, laddove sussista il sistema dell'amministrazione disgiuntiva (che attribuisce il potere gestorio al singolo amministratore con potere di veto *ex art.* 2257 c.c.), ciascun amministratore avrà il potere-dovere di informarsi sulle operazioni che gli altri stanno per compiere, anche allo scopo di esercitare tempestivamente il diritto di opposizione che gli spetta; parimenti, nell'ipotesi di amministrazione congiuntiva (che può addirittura contemplare il consenso unanime di tutti gli amministratori in base a quanto disposto dall'art. 2258 c.c.) l'amministratore dovrà informarsi dei progetti degli altri per decidere se prestare o meno il proprio consenso, ovvero se sollecitare a tale riguardo una decisione dei soci¹⁶.

Dalla formulazione dell'art. 2476, 2° comma c.c., inoltre, si evince che nella struttura corporativa della s.r.l. il controllo diretto dei soci sull'amministrazione non è più subordinato all'assenza dell'organo di controllo interno, come disponeva il previgente art. 2489 c.c., ma è previsto in ogni caso, indipendentemente dall'esistenza dello stesso. Da ciò consegue che nel caso in cui la società sia dotata dell'organo di controllo, il potere esercitato dai soci si affianca a quello esercitato dai sindaci, dal quale però si differenzia sotto taluni aspetti.

In primis, il controllo del collegio sindacale ha carattere obbligatorio in quanto imposto dalla legge, a differenza del controllo dei soci.

In secondo luogo, la finalità del controllo assume una connotazione diversa nelle due ipotesi: mentre i sindaci svolgono la loro funzione per verificare il buon andamento della gestione nell'interesse generale della società, dei soci e dei terzi, l'esercizio dei poteri di controllo dei singoli soci va ricondotto al loro interesse individuale, che consiste in una miglior tutela dei diritti del singolo derivanti dal contratto sociale¹⁷. Secondo un orientamento dottrinario¹⁸, il

¹⁴ G. Zanarone, *cit.*, p. 1053.

¹⁵ A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 696-697.

¹⁶ N. Abriani, *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, *op. cit.*, p. 334; G. M. Buta, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Vol. 3, Utet Giuridica, Milano, 2007, pp. 593-595, G. Zanarone, *cit.*, p. 1053.

¹⁷ A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 695-696.

predetto elemento di diversificazione non esclude che anche il controllo dei soci, sotto il profilo sostanziale, possa presentare una rilevanza che travalichi il confine della compagine sociale, ove si consideri che l'interesse alla trasparenza della gestione ed al buon funzionamento della società, benché perseguito per uno scopo individuale, coinvolge una molteplicità di interessi riguardanti anche i terzi che entrano in rapporto con la stessa, i quali, pertanto, potrebbero ritenersi tutelati, in via indiretta ed eventuale, dall'esercizio dei diritti di controllo.

Altro aspetto di rilievo in tema di legittimazione all'esercizio dei diritti di controllo individuale è l'analisi di alcune particolari fattispecie che possono configurarsi nella realtà societaria, talvolta oggetto di interpretazioni difformi in dottrina, che sono di seguito schematicamente sintetizzate.

- **Nelle ipotesi di costituzione di pegno o usufrutto sulla quota**, espressamente contemplate dall'art. 2471-bis c.c., può verificarsi che i diritti all'informazione ed alla consultazione possano essere temporaneamente trasferiti, insieme ad altri diritti di natura amministrativa, anche in capo a terzi. L'art. 2352, 6° comma, c.c., infatti, dispone che *“Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario”*. In questa prospettiva, dunque, la legittimazione a richiedere informazioni ed a consultare documenti nel caso di usufrutto spetta sia all'usufruttuario che al socio nudo proprietario, e nel caso di pegno viene riconosciuto sia al creditore pignoratizio che al socio proprietario della quota. Ciò deriva dal fatto che il socio debitore ed il socio nudo proprietario, per quanto esclusi dall'esercizio del diritto al voto, sono titolari di un interesse alla conoscenza dei fatti di gestione al fine di verificare il valore patrimoniale della propria quota; mentre l'usufruttuario o il creditore pignoratizio hanno interesse all'esercizio dei diritti di controllo per tutelare la redditività della quota e, di conseguenza, il proprio diritto agli utili.

- **In caso di sequestro della quota**, salvo che il giudice disponga diversamente, i poteri connessi al controllo spettano al custode giudiziario.

- **Per ciò che attiene alla quota in comproprietà** i diritti di controllo sono attribuiti esclusivamente al rappresentante della comunione¹⁹.

- In mancanza di una disposizione normativa *ad hoc*, risulta poco agevole stabilire se la legittimazione all'esercizio dei diritti in esame spetta anche al **socio che receda dalla società**.

¹⁸ G. M. Buta, *cit.*, pp. 617-618. In senso difforme N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, *cit.*, p. 171, secondo il quale *“la disciplina del controllo individuale non riflette ragioni di tutela dei terzi (e in particolare dei creditori sociali) ma esaurisce la sua funzione nel presidiare la posizione assunta all'interno della compagine sociale dai soci non amministratori - siano essi di minoranza, di maggioranza, o addirittura totalitari - garantendo la loro «immanenza» sulla gestione sociale”*.

¹⁹ Sul punto cfr. M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 489.

Il nodo problematico della *quaestio* risiede nella circostanza che se si considerasse la dichiarazione di recesso quale momento in cui si verifica la cessazione dello *status socii*, il socio ormai receduto sarebbe definitivamente uscito dalla società e, pertanto, non potrebbe più esercitare tali diritti in quanto acquisirebbe la qualità di creditore. Tuttavia dottrina maggioritaria²⁰ ritiene che lo scioglimento del vincolo sociale si verifica al momento del rimborso della liquidazione della quota, che deve essere eseguita entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società, come previsto dall'art. 2473, 4° comma, c.c. Il socio recedente, pertanto, avendo diritto al suddetto rimborso, conserva un significativo interesse di carattere patrimoniale che giustifica il permanere di poteri informativi e di controllo finalizzati ad ottenere gli elementi idonei a calcolare l'esatto valore e, quindi, la congruità della quota di liquidazione. In tal caso, però, i diritti in commento devono essere esercitati in maniera limitata alle sole informazioni d'interesse specifico del socio recedente relative alla quota e, dunque, alle sole operazioni sociali intraprese precedentemente allo scioglimento del vincolo sociale. Il medesimo criterio vale anche per l'ipotesi di esclusione del socio, mentre in caso di cessione della partecipazione il diritto si intende immediatamente trasferito all'acquirente indipendentemente dall'attuazione dei connessi adempimenti pubblicitari²¹.

- **In riferimento alla fase di liquidazione della società**, si ritiene che i suddetti diritti permangano in capo al socio, poiché continua a sussistere la gestione del patrimonio sociale che deve essere sottoposta a controllo, in virtù del diritto alla ripartizione dell'attivo della liquidazione²². In tale circostanza, infatti, emerge l'interesse dei soci di verificare la correttezza delle operazioni svolte dal liquidatore in riferimento a tutti i fatti idonei ad incidere sulla quota del patrimonio sociale a cui hanno diritto²³. D'altro canto, accogliendo la tesi contraria si accetta la conseguenza che in presenza di una s.r.l. senza collegio sindacale, l'attività dei liquidatori si svolga in assenza di qualsiasi forma di controllo²⁴.

- **In tema di delegabilità dei diritti di controllo**, infine, è stata espressamente prevista dal legislatore la possibilità di impiegare professionisti di propria fiducia per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione della società. La *ratio* di tale disposizione si individua nell'intento di affidare l'esercizio del diritto alla consultazione a soggetti esperti vincolati al segreto professionale, al fine di ridurre gli eventuali disagi

²⁰ *Ex multis*, M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 487-489; G. M. Buta, *cit.*, pp. 595-597; A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 701.

²¹ N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 604.

²² M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 478.

²³ In senso difforme Trib.le Napoli, 22 luglio 2011, in *Giur. merito*, 2011, 11, p. 2692, secondo cui: "Il socio non amministratore di una società a responsabilità limitata che sia receduto non ha alcun diritto di prendere visione ed estrarre copia dei libri e documenti contabili della società ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c., a differenza di quanto accade per il socio receduto di società personale il quale rimane responsabile delle obbligazioni sociali sorte sino allo scioglimento del rapporto, con la conseguente costituzione, in capo allo stesso, di un interesse al controllo gestionale finalizzato alla corretta determinazione della propria quota di liquidazione, interesse non rinvenibile in capo al primo".

²⁴ G. Zanarone, *cit.*, p. 1115.

connessi alla diffusione di documenti sociali riservati, preservando in tal modo il contrapposto interesse della società a mantenere una sfera di riservatezza. Pur se non espressamente previsto dalla norma in esame, è possibile ritenere che anche il diritto all'informazione possa essere delegato ad un esperto di propria fiducia. Maggiormente discussa, invece, è la legittimità della delega di tali diritti a favore di terzi non vincolati dal segreto professionale. In proposito parte della dottrina riconosce l'esercizio del diritto di controllo anche al soggetto che sia stato incaricato di esprimere il voto, posto che è ammessa la possibilità di delegare il voto. In tale ipotesi sia il socio delegato che il socio delegante sarebbero soggetti all'obbligo di non divulgare informazioni riservate riguardanti gli affari sociali. In base a questo filone interpretativo il socio che abbia incaricato un terzo (responsabile *ex art. 2043 c.c.*) è ritenuto responsabile per la violazione del dovere di segretezza o per favoreggiamento di imprese concorrenti, qualora tra il socio ed il terzo sussista quel vincolo di subordinazione che consenta l'applicazione analogica dell'art. 2049 c.c. In ogni caso lo statuto potrebbe eludere il problema prevedendo l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso alle notizie da parte del terzo²⁵.

3. Contenuto sostanziale e modalità di esercizio delle diverse forme di controllo consentite al socio

Il potere di controllo previsto dall'art. 2476, 2° comma, c.c. si esplica attraverso l'esercizio di due diritti distinti: diritto all'informazione e diritto alla consultazione.

1) Il diritto all'informazione (che non ha subito sostanziali modifiche rispetto alla disciplina ante Riforma) legittima il socio a richiedere agli amministratori "*notizie concernenti lo svolgimento degli affari sociali*", intendendo con tale locuzione tutto ciò che attiene al patrimonio e alla gestione dell'impresa, i fatti fondamentali per la determinazione e la ripartizione degli utili, ma anche i rapporti giuridici ed economici interni alla compagine sociale o della società nei confronti dei terzi. È controverso in dottrina se la richiesta sia riferibile anche ad informazioni relative ai rapporti giuridici e commerciali con, oppure riguardanti, le società controllate. In base alla tesi restrittiva²⁶ tale prerogativa spetta solo ai sindaci, mentre la tesi estensiva si fonda sul presupposto che la conoscenza degli affari delle

²⁵ G. M. Buta, *cit.*, pp. 593-603; A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 696-702; *contra* M. Menicucci, *Il "contenuto" del controllo del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2007, II, p. 163.

²⁶ N. Abriani, *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, *op. cit.*, p. 336, il quale nel definire "*più ampie*" le prerogative assegnate ai sindaci in ordine al controllo sulla gestione, sottolinea che il potere attribuito a questi ultimi di richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, si estende alle informazioni relative alle società controllate (art. 2043-bis, c.c.). In tema di esclusione del diritto di controllo sulla documentazione e sugli affari delle società controllate o in generale partecipate, si veda anche Trib.le Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 15 marzo 2015, in banca dati *Leggi d'Italia*, De Agostini, disponibili su www.leggiditaliaprofessionale.it.

società controllate rientra nella sfera degli interessi dei soci della controllante poiché può incidere sugli interessi patrimoniali di questi ultimi.

Su un piano di maggior dettaglio, è possibile ricondurre al concetto di “*affari sociali*”, le operazioni già compiute, oppure in corso di svolgimento o di prossima attuazione che riguardano, ad esempio:

- gli impieghi dell'attivo patrimoniale;
- i programmi di acquisizione e alienazione;
- le relazioni commerciali;
- le partecipazioni;
- le concessioni di prestiti;
- i compensi agli amministratori;
- le retribuzioni dei dipendenti;
- le informazioni relative ai rapporti giuridici e commerciali con le società controllate;
- tutto ciò che può essere rilevante per il controllo del socio.

La norma non stabilisce particolari requisiti formali per la suddetta richiesta, che, pertanto, può essere avanzata in sede assembleare, ma anche al di fuori della stessa ed in qualunque momento della vita sociale, sia in forma scritta che verbale e può avere ad oggetto sia l'andamento generale della gestione che notizie circostanziate sui singoli affari²⁷.

2) Il diritto alla consultazione, il cui contenuto è stato significativamente ampliato dalla Riforma del diritto societario, consente ai soci l'esame diretto dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2478 c.c. (ossia del libro delle decisioni dei soci, del libro delle decisioni degli amministratori e del libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'art. 2477 c.c.) e dell'intera documentazione amministrativo-contabile in cui sono esposti i fatti e le vicende della società. Suddetta forma di controllo, quindi, si attua riconoscendo il diritto di consultazione di tutti i documenti relativi all'amministrazione, includendo anche le scritture contabili, tra i quali, a titolo esemplificativo: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri tenuti ai fini dell'Iva o in osservanza di altre disposizioni di legge (ad esempio registro infortuni o della produzione di energia elettrica), fatture, estratti conto ed evidenze dei rapporti bancari, prospetti e calcoli di ogni genere, corrispondenza, verbali di accertamento fiscale, di contestazione, di comminazioni di sanzioni, atti giudiziari ed amministrativi che riguardano la società, memorie e pareri di professionisti, contratti e accordi commerciali stipulati dalla società, ecc.²⁸.

Il diritto alla consultazione permette al socio di rendersi edotto dell'andamento della gestione attraverso il confronto fra quanto si è indirettamente appreso mediante l'esercizio

²⁷ G. M. Buta, *cit.*, pp. 603-604.

²⁸ In tal senso N. Abriani, *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazioni e controlli*, *op. cit.*, p. 334; G. M. Buta, *cit.*, pp. 605 - 608; A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 704-705; M. G. Paolucci, *op. cit.*, p. 475; M. Menicucci, *cit.*, p. 2692.

del diritto all'informazione e quanto risulta dall'esame diretto dei documenti, a prescindere dalle notizie ricevute dagli amministratori che potrebbero essere non corrette. Tale diritto può essere esplicato anche mediante l'assistenza di un professionista di fiducia oppure con conferimento a quest'ultimo di apposita delega, tenendo conto che, indipendentemente dalla modalità con cui si svolge, l'ispezione deve essere circoscritta ai soli documenti sociali, nel senso che non può assumere i caratteri tipici dei controlli effettuati dai sindaci. Ai soci, infatti, dovranno ritenersi vietate alcune attività consentite ai sindaci quali, ad esempio, accertamenti di consistenze di cassa, visite agli impianti, o ai magazzini, accessi per i controlli sulla qualità e quantità dei prodotti²⁹. Come per il diritto all'informazione, anche il diritto di ispezionare i documenti non è condizionato da un punto di vista temporale, ma può essere esercitato in ogni momento della vita sociale.

Un aspetto rilevante connesso al diritto di consultazione, infine, concerne la facoltà di estrarre copia dei documenti sociali esaminati. In assenza di un'espressa previsione legislativa a tale riguardo, infatti, non è risultato semplice per gli interpreti stabilire se al socio potesse essere concessa o meno tale ulteriore prerogativa, in quanto ritenuta confliggente con il legittimo interesse della società alla riservatezza dei documenti. A sostegno di una iniziale lettura che negava al socio il diritto all'estrazione delle copie³⁰, veniva richiamata quale principale argomentazione, la scelta del legislatore della Riforma di espungere una simile previsione dal contenuto letterale delle norme relative alle s.r.l., tenendo conto che tale facoltà è stata mantenuta sia nell'ambito della s.p.a., come espressamente previsto dall'art. 2422 c.c., sia in tema di fusione di società, in base all'art. 2501-*septies* c.c. Secondo l'attuale tesi sostenuta dalla dottrina³¹ e dalla giurisprudenza³² maggioritarie, invece, privare i soci della possibilità di estrarre copia dei documenti sociali renderebbe il diritto di ispezione incompleto e sarebbe in contrasto con i principi sottesi al

²⁹ M. Paccioia, *Società a responsabilità limitata*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 104; A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 705.

³⁰ M. Menicucci, *cit.*, pp. 166 e ss., secondo il quale "potrebbe sostenersi che il legislatore, resosi conto dell'ampliamento epocale dei diritti di controllo riconosciuti al socio, abbia in un certo senso inteso porre un freno a tale ampliamento, tutelando la riservatezza quantomeno evitando che i documenti consultati vengano portati all'esterno attraverso le copie". In giurisprudenza: Trib.le Parma, 25 ottobre 2004, in *Le Società*, 2005, pp. 758 e ss.; Trib.le Milano, 30 novembre 2004, in *Giur. it.*, 2005, pp. 1245 e ss.; Trib.le Chieti, 31 maggio, 2005, in *Giur. it.*, 2005, p. 1652.

³¹ Cfr. M. G. Paolucci, *op. cit.*, pp. 476-478; M. Malavasi, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2005, pp. 763 e ss.; N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, *cit.*, p. 160; N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 609.

³² Trib.le Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 15 marzo 2015, *cit.*; Trib.le Milano, 27 marzo 2014, secondo cui: "La negazione del diritto di estrarre copia vanificherebbe dunque il potere di controllo del socio, stante la complessità richiesta dello studio della documentazione contabile, che non può ritenersi esaurito con la sola consultazione della stessa"; sui medesimi principi anche Trib.le Milano, 22 luglio 2012 e Trib.le Milano, 2 dicembre 2010, tratte dall'archivio di *Giurisprudenza delle Imprese*; Trib.le Roma, 4 dicembre 2007, in *Riv. notariato* 2009, 3, p. 668; Trib.le Taranto, 13 luglio 2007, in *Giur. it.*, 2008, p. 122; Trib.le Pavia, 1° agosto 2007, in *Le Società*, 2009, p. 504; Trib.le Bologna 6 dicembre 2006, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 213 e ss; Trib.le Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005, in *Giur. comm.*, 2007, I, II, p. 159; Trib.le Ivrea, 4 luglio 2005, in *Giur. it.*, II, 2006, 2, p. 306.

rinnovato assetto normativo generato dalla Riforma³³. Tale conclusione si poggia essenzialmente su due motivazioni: da un lato rilevando una sorta di corrispondenza tra l'art. 2476, 2° comma, c.c. e l'art. 2261 c.c., che viene interpretato nel senso di riconoscere al socio di società di persone tale diritto; dall'altro lato rilevando che solo traendo copia della documentazione i professionisti di fiducia del socio possono esibirla al proprio cliente per decidere quali azioni intraprendere. Rimanendo in tale prospettiva, si è osservato che il diritto alle copie, ove ritenuto ammissibile, deve pur sempre essere esercitato nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, tenendo un comportamento conforme all'interesse sociale³⁴.

In via generale, è possibile concludere che le differenti modalità di esercizio del potere di controllo finora descritte, relative all'informazione ed alla consultazione, pur presentando contenuti differenti, perseguono scopi complementari. Da un lato, infatti, il diritto di ottenere informazioni su determinati affari potrebbe risultare inefficace a causa della reticenza degli amministratori, o potrebbe essere soddisfatto solo attraverso la diretta consultazione dei documenti sociali; dall'altro lato lo strumento della mera consultazione potrebbe non fornire al socio informazioni sufficienti, implicando la necessità di richiedere specifiche notizie e/o chiarimenti agli amministratori. Il socio, pertanto, potrà decidere se avvalersi dell'uno o dell'altro, ovvero se attuarli entrambi senza la necessità di stabilire alcuna priorità dell'uno rispetto all'altro³⁵.

4. I limiti all'esercizio del potere individuale di controllo tra dissonanze normative e divergenze interpretative

Data la rilevanza particolarmente ampia ed incisiva dei diritti di controllo, un utilizzo improprio degli stessi da parte dei soci potrebbe comportare grave nocimento al regolare funzionamento della società, alla stabilità della gestione e alla riservatezza dei documenti sociali³⁶.

Tali diritti, pertanto, pur essendo considerati illimitati, nel senso che si estendono teoricamente su ogni aspetto della gestione sociale, trovano nel loro concreto esercizio qualche limite di carattere sostanziale³⁷.

Il primo limite è rappresentato dal rispetto del principio di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), che impone un necessario contemperamento dei confliggenti

³³ A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 708-711; G. Zanarone, *cit.*, p. 1109.

³⁴ M. Paccioia, *cit.*, pp. 166-167.

³⁵ G. M. Buta, *cit.*, pp. 607-608.

³⁶ A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 694.

³⁷ A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, Egea, Giuffrè, Milano, 2008, p. 694.

interessi coinvolti³⁸. Il socio, pertanto, è tenuto a valutare la sua ingerenza nell'attività sociale in misura proporzionata all'effettiva tutela dell'interesse protetto, evitando che essa si traduca in un pregiudizio per la società. In altri termini, il potere di controllo individuale non deve consistere in una mera turbativa dell'attività di gestione degli amministratori e, in questa prospettiva, il principio di correttezza si intende violato allorché il socio abbia richiesto informazioni, chiarimenti e/o ispezioni di cui non ha effettivamente bisogno, ma al solo scopo di ostacolare lo svolgimento dell'attività sociale. Gli amministratori, d'altro canto, possono legittimamente rifiutarsi di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti ogni qualvolta la richiesta del socio sia palesemente motivata da fini emulativi, dilatori ed ostruzionistici.

Di conseguenza, qualora il socio, travalichi i confini della correttezza e della buona fede sarà responsabile per il pregiudizio eventualmente cagionato alla società³⁹ e sarà gravato da obbligazioni risarcitorie.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha affermato: *"(...) l'applicazione del principio di buona fede comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione - attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei "dati sensibili" presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori - laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale - cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 cc secondo comma - si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società"*⁴⁰.

Un ulteriore limite posto ai poteri di controllo è rappresentato, dunque, dal cosiddetto "dovere di segretezza", che implica per il socio l'obbligo di tutelare l'interesse della società a preservare la propria sfera di riservatezza: il socio, pertanto, deve impegnarsi affinché le notizie a lui fornite non siano divulgate a terzi, ad esempio alle imprese concorrenti, con l'effetto di causare un danno alla società stessa.

Nell'ambito dei possibili limiti apponibili all'esercizio del controllo individuale, infine, risulta particolarmente controverso per gli interpreti stabilire se sia ammissibile la derogabilità di tali prerogative attribuite ai soci, sia in senso restrittivo che in senso espansivo, mediante disposizioni statutarie. Il nodo problematico della questione risiede nella circostanza che il dispositivo dell'art. 2476, 2° comma, c.c. non riproducendo un'esplicita previsione di "nullità di ogni patto contrario", come era invece previsto dal previgente art. 2489, 2° comma, c.c., sembra contenere una presunzione di derogabilità.

³⁸ Trib.le Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 23 giugno 2015, in banca dati *Leggi d'Italia*, De Agostini, disponibili su www.leggiditaliaprofessionale.it; Trib.le Bologna, Sez. specializzata in materia di imprese, 15 marzo 2015, *cit.*

³⁹ G. M. Buta, *cit.*, pp. 585-619.

⁴⁰ Trib.le Milano, 22 luglio 2012, *cit.*, nello stesso senso Trib.le di Milano 20 gennaio 2012, tratte dall'archivio di *Giurisprudenza delle Imprese*; Trib.le Milano, 30 novembre 2004, *cit.*, 2005, p. 1246.

La dottrina⁴¹, tuttavia, è prevalentemente orientata a limitare gli spazi di intervento dell'autonomia contrattuale che possano incidere sul contenuto dei diritti di controllo o sulla legittimazione al suo esercizio, sostenendo l'inderogabilità *in peius* della disciplina legale⁴², indipendentemente dalla connotazione in senso capitalistico o prevalentemente personalistico dell'assetto statutario assunto dalla società e dalla presenza, obbligatoria o facoltativa, dell'organo di controllo. Più specificamente, si ritiene che i diritti di controllo nei confronti del singolo socio non siano in nessun caso sopprimibili o comprimibili e, in concreto, tale limite si traduce nella nullità delle deroghe statutarie che, in contrasto con quanto disposto dalla disciplina legislativa, possano:

- escludere del tutto l'esercizio dei diritti di informazione e consultazione;
- circoscrivere la legittimazione all'esercizio del controllo (ad esempio riservandolo ai soci titolari di una percentuale qualificata del capitale sociale);
- restringerne l'ambito di applicazione (ad esempio consentendo la consultazione solo di alcuni documenti);
- delimitarne i presupposti (ad esempio vincolando il controllo all'assenza del collegio sindacale)⁴³.

Le argomentazioni di ordine sistematico poste a sostegno di tale teoria derivano dall'esigenza di definire i contenuti della norma in esame alla stregua dei fondamentali principi che caratterizzano la disciplina organica delineata per la s.r.l. dalla Riforma del 2003, riguardanti, oltreché la declamata centralità attribuita al socio ed il rafforzato potere di controllo allo stesso riconosciuto, anche la mancata espressa previsione del controllo giudiziario sulla gestione societaria come prevista per la s.p.a. ex art. 2409 c.c. e l'esistenza di un presidio penale a tutela del potere di controllo dei soci. Secondo questa prospettiva, si tratta di elementi che, nel rimarcare l'ampio rilievo attribuito dal legislatore all'iniziativa dei soci, risulterebbero incompatibili con l'esclusione o la limitazione dei diritti attraverso i quali il controllo individuale si esplica⁴⁴.

Altra parte della dottrina⁴⁵, al contrario, sulla base della rilevanza decisiva rivestita dai rapporti contrattuali dei soci nella definizione dell'assetto organizzativo della s.r.l., sostiene la natura derogabile della norma, ritenendo che l'ambito di operatività di tali diritti possa essere circoscritta entro limiti più ristretti. In questa ottica viene riconosciuto alla compagine sociale un ampio spazio d'intervento in tema di controlli, sia in sede di costituzione della

⁴¹ In tal senso M. G. Paolucci, *op. cit.*, pp. 490-494; O. Cagnasso, *cit.*, p. 372; G. M. Buta, *cit.*, pp. 612-619. In giurisprudenza: Trib.le di Bari, 10 maggio 2004, in *Foro it.*, I, 2, 2004, pp. 3228-3232.

⁴² A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, pp. 711-717.

⁴³ In questi termini M. G. Paolucci, *op. cit.*, pp. 490-491.

⁴⁴ A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 712.

⁴⁵ Sul punto cfr. N. Abriani *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, *cit.*, pp. 164 e ss.; in senso conforme R. Guidotti, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2010, I, p. 443.

società, sia in sede di modifica dell'atto costitutivo purché supportata dal consenso unanime dei soci, essendo tali poteri riconducibili nell'alveo dei diritti individuali e, in quanto tali, reprimibili solo dalla volontà dei loro titolari. All'interno del suesposto approccio interpretativo, tuttavia, si rileva un ulteriore recente filone che sostiene la legittimità dell'introduzione di deroghe statutarie anche attraverso gli ordinari *quorum* richiesti per le modifiche dell'atto costitutivo, considerando ammissibile un potere di disposizione della maggioranza sul diritto individuale di controllo, che potrebbe essere temperato dal riconoscimento in capo al socio dissenziente del diritto di recedere⁴⁶.

Rimanendo nel solco della derogabilità del potere di controllo individuale, infine, si rileva che tale presupposto non possa, comunque, escludere in capo al socio una soglia minima ed insopprimibile di prerogative in tal senso, che anzi necessita di essere garantita e modulata in relazione alla struttura assunta in concreto dalla società. In sintesi, ciò implicherebbe che:

- ove sussista un organo di controllo obbligatorio, o anche facoltativo ma dotato dei requisiti e dei poteri propri del collegio sindacale della s.p.a., ai soci deve essere comunque attribuito il diritto di consultare i libri sociali (ex art. 2422 c.c.) e il diritto di informazione in sede assembleare, tenendo conto delle maggiori competenze attribuite ai soci di una s.r.l. in virtù di quanto disposto dall'art. 2479 c.c.;

- ove non sussista un organo di controllo dotato dei predetti requisiti, ai soci devono essere riconosciuti i diritti di informazione e di controllo attribuiti al socio accomandante di una s.a.s., in base all'art. 2320, 3° comma, c.c., il quale dispone che: *"In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società"*⁴⁷.

Non sussistono dubbi interpretativi, invece, in ordine alla derogabilità *in melius* dei poteri di controllo, ossia sulla facoltà riconosciuta ai soci di ampliare statutariamente i suddetti diritti. Così, ad esempio, possono essere oggetto di un'apposita clausola introdotta nello statuto la sottoposizione degli amministratori ad un obbligo di informazione periodica sull'andamento degli affari sociali, oppure la legittimazione dei soci a compiere tutti gli atti di ispezione agli impianti e ai magazzini o di accertamento delle consistenze di cassa, che non rientrano tra le prerogative riconosciute ai soci dalla legge⁴⁸.

Altrettanto pacifico per gli interpreti, infine, è la possibilità di introdurre clausole statutarie non propriamente derogatorie, ma volte ad integrare la disciplina legale, che regolino quantomeno le modalità di esercizio dei poteri di controllo, al fine di prevenire un utilizzo abusivo dello stesso e di preservare il regolare svolgimento dell'attività sociale, ad esempio:

- richiedendo la forma scritta della richiesta;

⁴⁶ P. Benazzo, *cit.*, pp. 49 e ss.

⁴⁷ In tal senso N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, pp. 611-612; N. Abriani, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, *cit.*, pp. 158 e ss.

⁴⁸ N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 612.

- precisando le modalità di accesso ai locali della società e i giorni nei quali è possibile ispezionare la documentazione;
- predeterminando le persone autorizzate alla rappresentanza del socio⁴⁹;
- imponendo ai soci l'obbligo di sottoscrivere e di far sottoscrivere ai consulenti di cui si avvalgono un impegno di riservatezza⁵⁰;
- indicando eventuali periodi di sospensione dell'attività di ispezione;
- prevedendo l'uscita del socio dalla compagine sociale tramite l'acquisto forzato della sua quota, qualora questi contravvenga al suo dovere di correttezza e buona fede oppure diffonda a terzi notizie riservate⁵¹.

5. La responsabilità degli amministratori nelle ipotesi di illegittimo rifiuto alle richieste di informazioni e di consultazione e i rimedi sanzionatori attivabili dai soci

Il diritto all'informazione e alla consultazione consente al socio di venire a conoscenza di determinati fatti sulla base di un comportamento doveroso degli amministratori che, essendo gli unici ad avere piena cognizione della gestione sociale, sono obbligati ad attivarsi tempestivamente e a non apporre ostacoli all'esercizio di tali diritti, rilasciando le informazioni richieste e consentendo un'agevole accesso ai documenti da consultare⁵². I soggetti titolari del potere gestorio, pertanto, sono responsabili dell'effettiva acquisizione dell'informazione e della veridicità delle notizie fornite. La reticenza dei soggetti che svolgono l'attività di gestione è ritenuta ammissibile solo in presenza di un abuso del diritto di controllo da parte del socio, come avviene nel caso di richieste di informazioni già note, del tutto irrilevanti, o con finalità di mero disturbo⁵³.

Il rifiuto ingiustificato alla richiesta di informazioni e documenti, al contrario, comporta una serie di conseguenze rilevanti per gli amministratori sotto il profilo sanzionatorio, qualificandosi come un comportamento illecito che, in quanto tale, potrebbe:

- legittimare il ricorso all'azione di responsabilità da parte del singolo socio *ex art. 2476, 3° comma, c.c.*, nonché integrare la fattispecie di grave irregolarità che consente la richiesta di provvedimento urgente di revoca degli amministratori, qualora vi sia la sussistenza di un danno attuale causalmente riferibile all'illegittimo rifiuto;
- provocare un danno diretto al patrimonio del socio (indipendentemente dal pregiudizio arrecato alla società) e, dunque, consentire l'esperibilità dell'azione di responsabilità

⁴⁹ G. M. Buta, *cit.*, p. 616.

⁵⁰ N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 613.

⁵¹ A. Angelillis e G. Sandrelli, *op. cit.*, p. 715.

⁵² N. Abriani, *sub art. 2476 c.c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *cit.*, p. 606.

⁵³ M. G., Paolucci, *op. cit.*, p. 481.

disciplinata dall'art. 2476, 6° comma, c.c.⁵⁴, il cui testo stabilisce che: *“Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”*;

- giustificare il ricorso ad uno strumento cautelare atipico previsto dall'art. 700 c.p.c., che presuppone la contemporanea sussistenza di due presupposti: il *fumus boni iuris* (vale a dire l'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela) e il *periculum in mora* (ossia la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale viene esposto il diritto medesimo a causa del ritardo). Trasportando tali elementi su un piano di maggior concretezza, pertanto, il ricorso d'urgenza risulta attivabile laddove la condotta omissiva degli amministratori determini il pericolo che al socio venga irrimediabilmente impedito di intervenire con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione per evitare una temuta *mala gestio* della società;

- integrare la fattispecie illecita dell'*“impedito controllo”*, che può assumere connotazioni di rilievo amministrativo o penale, in base a quanto stabilito rispettivamente dal 1° e dal 2° comma dell'art. 2625 c.c.⁵⁵, che dispone quanto segue: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa” (ex art. 120 c.p.).

Dal tenore letterale della norma in commento, dunque, si evince che la sussistenza del danno procurato ai soci a seguito del comportamento illegittimo degli amministratori rappresenta l'elemento costitutivo della fattispecie di rilevanza penale nonché l'elemento di differenziazione rispetto all'illecito amministrativo⁵⁶.

⁵⁴ Cfr. M. G., Paolucci, *op. cit.*, p. 480, nota n. (24), secondo la quale un'ipotesi in tal senso potrebbe verificarsi nel caso in cui *“l'amministratore rifiuti al socio informazioni relative ai criteri seguiti nella valutazione di un cespite, in modo da conservare il segreto su una riserva occulta costituita mediante eccessive svalutazioni. Tale condotta, se non danneggia la società, potrebbe ledere la sfera patrimoniale del socio decurtando l'utile alla cui distribuzione aveva diritto”*.

⁵⁵ L'attuale testo dell'art. 2625 c.c. è stato riformato dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante *“Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”*, e dall'art. 37, 35° comma, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alla Riforma della Revisione legale.

⁵⁶ Sul punto cfr. Cass. Pen., Sez. V, 27 marzo 2012, n. 11639, in banca dati *Leggi d'Italia*, De Agostini, disponibile su www.leggiditaliaprofessionale.it.



OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Giulia Caminiti

Sommario: 1. Premessa. – 2. Ambito nazionale. – 2.1. Super ammortamento. – 2.2. Mise: selfiemployment. – 2.3. Mise: fondo di garanzia sezione microcredito. – 2.4. Fondo di garanzia sezione imprese femminili. – 3. Ambito regionale. – 3.1. Friuli Venezia Giulia. – 3.1.1. Avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale. – 3.1.2. Avvio di forme associate e societarie tra professionisti. – 3.2. Lombardia. – 3.3. Molise. – 3.3.1. “Mi fido di te”. – 3.3.2. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per liquidità e capitale di esercizio. – 3.3.3. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per consolidamento dei debiti a lungo termine. – 3.3.4. Fondo di Garanzia a PMI a professionisti e professionisti su nuovi investimenti. – 3.3.5. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti a sostegno di iniziative di start-up. – 3.3.6. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per estinzione debiti previdenziali e assistenziali. – 3.4. Piemonte. – 3.5. Puglia. – 3.6. Toscana. – 4. Ambito Provinciale. – 4.1. Provincia autonoma di Bolzano. – 4.2. Incentivi a imprese e professionisti per consulenza e formazione.

1. Premessa

Riprendiamo a parlare di finanziamenti europei a favore dei professionisti dopo la pausa estiva.

La programmazione procede a rilento ed ancora poche regioni hanno iniziato ad applicare il maxi emendamento alla legge di stabilità, così come ampiamente discusso nelle varie sedi, occorre che per poter applicare "l'equiparazione tra imprese e professionisti" sui fondi europei ci sia un'azione congiunta del mondo delle professioni sui livelli istituzionali come regioni, e stato che gestiscono i fondi europei.

Così come avviene già da qualche mese, le notizie e le informazioni sui finanziamenti europei sono frutto dell'accordo che la Fondazione ha sottoscritto con Finanziamenti News.

Oltre ad una collaborazione scientifica l'accordo consente agli iscritti agli ordini di poter abbonarsi alla testata giornalistica usufruendo di uno sconto superiore al 60%.

I commercialisti che vorranno abbonarsi alle condizioni vantaggiose potranno cliccare sul seguente link [Finanziamenti News](#) per poterne usufruire.

Riteniamo che l'informazione sulle possibilità di finanziamento sia lo strumento fondamentale per poter conoscere le possibilità variegata e diverse che i finanziamenti europei concedono ai professionisti ed alle loro imprese.

Si vogliono continuare a fornire informazioni agli iscritti sulle possibilità d'accesso ai fondi europei, ed anche su come si può materialmente predisporre una domanda di finanziamento.

La Fnc ha iniziato questo percorso con il quale s'intende fornire quante più notizie utili e pratiche per l'accesso ai fondi europei.

BANDI PER I PROFESSIONISTI

2. Ambito nazionale

2.1. MEF: superammortamento

Beneficiari

“Tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale”, comprendendo in questa definizione tutti i titolari di:

- reddito d’impresa;
 1. persone fisiche esercenti attività commerciali
 2. s.n.c, s.a.s
 3. società di armamento
 4. società di fatto che hanno per oggetto un’attività commerciale
 5. società consortili
 6. s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.
 7. società cooperative e di mutua assicurazione
 8. enti pubblici e privati, nonché i trust aventi per esercizio esclusivo l’attività commerciale
 9. le stabili organizzazioni in Italia di società, enti commerciali e persone fisiche residenti
 10. società non operative e quelle in liquidazione

- reddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfettario).
 1. Persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo
 2. Associazioni professionali
 3. Società tra professionisti

In attesa di circolari di chiarimento operativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che l’applicazione del super ammortamento o maxi ammortamento al 140 per cento riguardi anche i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi ma non del nuovo regime forfettario.

Finanziamenti ammissibili

Sono agevolabili i beni strumentali nuovi (o mai usati), acquistati, dal 15 ottobre 2015, anche in leasing. Rientrano nei “beni usati” anche quelli acquistati non dal produttore ma da un terzo e mai usati.

Tutte le autovetture di imprese e professionisti, purché utilizzate quali beni strumentali all'attività, date in uso promiscuo ai dipendenti, utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio.

Il beneficio riguarda IRPEF e IRES, non IRAP

Scadenza: 31/12/2016

N.B.

Il meccanismo di applicazione del super ammortamento o maxi ammortamento al 140 per cento prevede che l'azienda possa dedurre una quota fiscale di ammortamento maggiore rispetto a quanto oggi prevede il decreto ministeriale di riferimento.

Nell'applicazione operativa, l'ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una «variazione in diminuzione della base imponibile» su cui poi verranno calcolate le imposte.

Per esempio, se l'azienda Gamma acquista un cespite per un costo (netto IVA) pari a 1000,00 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 10% per 10 anni, con il super ammortamento questa azienda avrebbe diritto a dedurre fiscalmente il 14% (in luogo del 10%).

[Vai a circolare](#)

2.2. Mise: selfemployment

Beneficiari:

- Giovani fra i 18 e i 29 anni
- neet (not in education, employment or training)
- iscritti al Programma Garanzia Giovani

Imprese individuali, società di persone, società cooperative

- costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda e comunque inattive
- non ancora costituite

Associazioni professionali e STP

- costituite da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda e comunque inattive

Importo finanziabile:

- Microcredito per spese tra 5.000 e 25.000 euro
- Microcredito esteso per spese tra 25.000 e 35.000 euro
- Piccoli prestiti per spese tra 35.000 e 50.000 euro

I Finanziamenti sono :

- A tasso zero
- Coprono fino al 100% delle spese
- Non sono richieste garanzie personali
- Devono essere restituiti entro 7 anni

Attività ammissibili:

Spese di investimento per

- Macchinari, impianti, allacciamenti, attrezzature
- beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi, ivi comprese fee di ingresso per le iniziative in franchising
- ristrutturazione di immobili entro il 10% del valore degli investimenti ammessi

Spese per l'avvio delle attività :

- materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti
- utenze e canoni di locazioni
- prestazioni di garanzie assicurative
- salari e stipendi

Spese per risorse umane inerenti le retribuzioni lorde comprensive degli oneri retributivi, ammesse solo se il destinatario o le risorse non abbiano beneficiato di sgravi contributivi

Scadenza: fino a esaurimento fondi

Sito di riferimento: [selfemployment](#)

2.3. Mise: fondo di garanzia sezione microcredito

Beneficiari

Il bando è in favore di professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. I beneficiari devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Possono ottenere la garanzia

esclusivamente i professionisti già titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con non più di 5 dipendenti.

Finanziamenti ammissibili

Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compresi canoni leasing e polizze assicurative).

Importo finanziabile

La garanzia concessa dal MISE corrisponde all'80% del finanziamento concesso, aventi le seguenti caratteristiche:

- durata massima 7 anni
- importo massimo Euro 25.000
- nessuna garanzia reale richiesta e/o costi per commissioni al Fondo

Scadenza: fino ad esaurimento fondi.

Note - La criticità è rappresentata dal fatto che a tutt'oggi, nonostante il MISE o l'ente Attuatore prestino garanzia, le Banche siano assolutamente restie alla concessione del finanziamento.

Sito di riferimento: [microcredito](#)

2.4. Fondo di garanzia sezione imprese femminili

Soggetti Beneficiari: PMI femminili e libere professioniste

Attività ammissibili:

1. nuovi investimenti materiali o immateriali
2. start up
3. finanziamenti per favorire la ripresa dell'attività

Scadenza: 31/12/2017

Sito di riferimento: [imprenditoria femminile](#)

3. Ambito regionale

3.1. Friuli Venezia Giulia

3.1.1. Avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività in forma individuale

Beneficiari

Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.

Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel **registro regionale** previsto dall' art. 4 della LR 13/2004.

Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale. iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet

Dotazione finanziaria/importo finanziabile

L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse.

Il contributo minimo è pari a 1.500,00 euro e contributo massimo è pari a 20.000,00 euro.

Non vengono concessi contributi per domande che prevedono piani di spesa ammissibile inferiori a euro 3.000,00 euro.

L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di euro 20.000,00

Attività finanziabili

Sono ammesse a contributo le spese strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del triennio. Possono riguardare spese da sostenere e/o spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Voci di spesa ammissibile a contributo:

- attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione
- arredi

- beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche
- software
- realizzazione o revisione di un sito internet
- spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento
- sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale
- costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza
- abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati
- acquisto di testi
- materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali
- adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale
- adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale.
- locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi
- premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro
- oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00
- spese connesse ai servizi di coworking

Scadenza: fino ad esaurimento fondi.

Sito di riferimento: friuli/professionisti

3.1.2. Avvio di forme associate e societarie tra professionisti

Beneficiari: STP e studi associati e società

Attività ammissibili

- attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione
- arredi
- beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche
- software
- realizzazione o revisione di un sito internet
- spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento
- sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale
- costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza
- abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati
- acquisto di testi
- materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali
- adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale
- adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale;
- locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi
- premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro
- oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00

Importo finanziabile minimo 3.000,00 €, massimo 20.000 €

Scadenza fino ad esaurimento fondi

Sito di riferimento: [friuli/lavoro professioni](#)

3.2. Lombardia

Intraprendo

Beneficiari:

- MPMI lombarde iscritte e attive nel Registro delle imprese da non più di 24 mesi;
- Liberi Professionisti, in attività da non più di 24 mesi, che esercitino prevalentemente in Lombardia;
- “aspiranti imprenditori”, che entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione, iscrivano una MPMI nel Registro delle Imprese di una delle Camere di Commercio della Lombardia;
- “aspiranti liberi professionisti” che entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione aprano la Partita IVA.

Importo finanziabile/dotazione ammissibile: 15 milioni di euro a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di cui 13,5 milioni di euro, comprensivi degli oneri di gestione, per i finanziamenti agevolati a tasso zero e 1,5 milioni di euro per i contributi a fondo perduto. Una quota della dotazione del Bando INTRAPRENDO, pari a 500mila euro, è riservata a soggetti con sede nell’Alta Valtellina

Attività finanziabili:

- nuovo personale, fino a un massimo del 30% delle spese totali ammissibili;
- acquisto di beni strumentali materiali nuovi o usati o noleggio (ad es. attrezzature, hardware, macchinari, impianti, arredi, veicoli commerciali leggeri);
- acquisto di beni immateriali (ad es. marchi e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, licenze di produzione di know how e di conoscenze tecniche non brevettate, costi di prototipazione);
- licenze di software nel limite massimo del 20% delle spese totali ammissibili;

- servizi di consulenza o servizi equivalenti, non riferiti all'ordinaria amministrazione, fino a un massimo del 25% delle spese totali ammissibili;
- affitto dei locali della sede operativa/luogo di esercizio, fino a un massimo di 12 mensilità di canone di locazione all'interno della durata di realizzazione del progetto;
- acquisto delle scorte fino a un massimo del 10% delle spese totali ammissibili;
- spese generali addizionali forfettarie per un massimo del 15% delle spese di personale ammissibili del progetto.

Scadenza: 30/06/2020

Sito di riferimento: [intraprendo](#)

3.3. Molise

3.3.1. "Mi fido di te"

Beneficiari: PMI e liberi professionisti

Attività ammissibili: rafforzamento liquidità e aumento capitale circolante

Importo finanziabile:

Importo minimo 5.000,00 €

Importo massimo ¼ del fatturato conseguito nell'anno precedente la richiesta

Durata da 36 a 72 mesi

Tasso di mercato

Rimborso rate mensili costanti posticipate

Garanzia nessuna

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

Sito di riferimento: [Mi fido di te](#)

3.3.2. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per liquidità e capitale di esercizio

Beneficiari Imprese e Liberi professionisti

Attività ammissibili

1. rafforzamento condizioni di liquidità
2. operazioni di factoring
3. maggiore capitale circolante per prospettive a medio termine
4. mobilitazione crediti vantati nei confronti della P.A.

Importo finanziabile importo minimo 10.000,00 €, massimo 2.000.000,00 per regime in esenzione, massimo 1.500.000,00 per regime de minimis. durata di 72 mesi comprensivi di ammortamento non superiore a 12 mesi

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [fondo di garanzia](#)

3.3.3. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per consolidamento dei debiti a lungo termine

Beneficiari Imprese e liberi professionisti

Attività ammissibili consolidamento a lungo termine di passività a breve, medio e lungo periodo a titolo:

rinegoziazione di debiti,

esposizioni finanziarie

prestiti concessi in favore dell'impresa beneficiaria

- **Importo finanziabile massimo**
- € 2.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "di esenzione".
- € 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "de minimis"

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [fondo di garanzia](#)

3.3.4. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti su nuovi investimenti

Beneficiari Imprese e liberi professionisti

Attività ammissibili nuovi investimenti materiali e immateriali

Importo finanziabile:

minimo 10.000,00 €

massimo:

- € 2.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "di esenzione"
- € 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime "de minimis"

Durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 12 anni

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [fondi di garanzia](#)

3.3.5. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti a sostegno di iniziative di start-up

Beneficiari PMI in fase di start up e liberi professionisti

Attività ammissibili nuovi investimenti materiali e immateriali

Importo finanziabile

minimo 10.000,00 €

massimo:

- € 2.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “di esenzione”
- € 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis”

Durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 12 anni

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [fondo di garanzia](#)

3.3.6. Fondo di Garanzia a PMI e professionisti per estinzione debiti previdenziali e assistenziali

Beneficiari imprese e liberi professionisti

Attività ammissibili estinzione/differimento dei debiti previdenziali/assistenziali

Importo finanziabile massimo

- € 2.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “di esenzione”
- € 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis”

Scadenza 31/12/2020

Sito di riferimento: [fondo di garanzia](#)

3.4. Piemonte

Fondo di Garanzia Microcredito

Beneficiari: PMI di nuova costituzione e nuovi titolari di partita IVA, non bancabili

Importo finanziabile: min. 3.000,00 max 25.000,00 euro

Attività ammissibile:

- spese in conto gestione
- attrezzature e arredi da ufficio
- acquisto software

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

Sito di riferimento: [microcredito](#)

3.5. Puglia

Microcredito d'impresa

Beneficiari

Possono presentare istanza di finanziamento le piccole imprese aventi la seguente forma:

- ditta individuale;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società cooperativa;
- società a responsabilità limitata;
- attività professionali in forma singola o associata. Le associazioni professionali devono disporre di una propria partita IVA.

Attività ammissibili

Opere murarie, acquisto macchinari, impianti e attrezzature varie, acquisto di programmi informatici, trasferimenti di tecnologia, spese di locazione, utenze, acquisto materie prime, premi per polizze assicurative.

Importo finanziabile

Il finanziamento sotto forma di mutuo chirografario verrà concesso con le seguenti caratteristiche:

- importo minimo 5.000
- importo massimo 25.000
- durata massima 60 mesi più preammortamento della durata di 6 mesi
- tasso di interesse fisso
- garanzie di nessun tipo, eccezion fatta per le associazioni professionali nel caso in cui il patrimonio non sia proporzionato al finanziamento richiesto

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

N.B.

E' stato aggiornato l'Avviso per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sulla misura MICROPRESTITO della Regione Puglia. L'Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 60 del 26-5-2016. Le principali novità rispetto al precedente Avviso sono reperibili al seguente link: [microcredito puglia](#)

3.6. Toscana Garanzie e contributi in conto interessi a favore delle Professioni

Beneficiari: Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto interessi, i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, e che, alternativamente, sono: a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da Ordini o Collegi professionali; b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all'articolo 5 della L.R. 73/2008, espressione di professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.

Attività finanziabili: La garanzia e il contributo in conto interessi possono essere richiesti per: a) prestiti d'onore a favore di esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni per l'acquisizione di strumenti informatici; b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante: 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti; 2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza; 3) progetti finalizzati

a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale. La garanzia può essere richiesta per il finanziamento di progetti innovativi proposti da Ordini, Collegi od Associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'articolo 8 della l.r. 73/2008. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od Associazioni, per il cofinanziamento

Importo finanziabile: Le agevolazioni finanziarie possono riguardare prestiti o finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:

- a) 4.500,00 € per i prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici;
- b) 13.500,00 €, per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche online
- c) fino a 50.000,00 €, per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni
- d) fino a 100.000,00 €, per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.

La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - è rilasciata a favore dei soggetti finanziatori per un importo massimo garantito pari:

- a) all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di cui alle lettere a) e b);
- b) al 60% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di cui alle lettere c) e d).

Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino alle percentuali suddette dell'ammontare dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

Scadenza: fino ad esaurimento fondi

SITO <http://giovanisi.it/>

4. Ambito provinciale

4.1. Provincia autonoma di Bolzano Finanziamenti agevolati

Beneficiari: PMI e medie e grandi imprese, liberi professionisti

Attività ammissibili: finanziamenti agevolati per investimenti aziendali e costituzioni di liquidità

Importo finanziabile:

1. L'agevolazione assume la forma di un mutuo o leasing agevolato dal fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il limite massimo previsto del 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e del 10% per le medie e grandi imprese.

2. I finanziamenti sono regolati come segue:

a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;

b) la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di venti anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili;

c) nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per l'investimento prevalente in termini monetari;

d) la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

durata fino a 10 anni = max. 60%

durata fino a 15 anni = max. 55%

durata fino a 20 anni = max. 50%

Scadenza 31/12/2016

4.2. Incentivi a imprese e professionisti per consulenza e formazione

Beneficiari: Imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi

Importo finanziabile: fino al 50% dei costi sostenuti

- 100 mila euro per le PMI
- 150 mila euro per le grandi imprese

Attività ammissibili:

- Attività di aggiornamento professionale
- Attività di consulenza e di diffusione della conoscenza (es. rilevazione, studi, analisi e ricerche con finalità strategiche, tecnologiche o di economia aziendale, consulenze miglioramento tecnologico dei prodotti e processi produttivi, consulenze miglior posizionamento sul mercato, consulenze riqualificazione e ricollocamento lavoratori, progetti di certificazione “audit famiglia e lavoro”)

Scadenza: 30/09/2017

Sito: [incentivi](#)



CHECK LIST – LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI

Premessa

Nello specifico si tratta di due comunicazioni distinte, contenute in due modelli diversi:

- la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento (Prov. 2.8.2013 n. 94902¹);
- la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessi dall'impresa (Prov. 2.8.2013 n. 94904²).

I due adempimenti hanno nature normative diverse e soprattutto obiettivi diversi fra loro.

Infatti, la Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e ai familiari deriva da un preciso intento di ottemperare, come si vedrà in seguito, alla modifica dell'art. 67, c.1, lett. h-ter) TUIR, il quale ha introdotto una nuova tipologia di reddito derivante appunto dal godimento in capo al socio o familiare dell'imprenditore del bene concesso a quest'ultimo soggetto dalla società/impresa.

¹**Prov. n. 94902 del 2 agosto 2013** - *Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - ... omissis...* **MOTIVAZIONI** - *Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del 16 novembre 2011, con il quale è stata data attuazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 36-sexiesdecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il provvedimento circoscrive l'ambito oggettivo della comunicazione, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di fiducia nei confronti dei contribuenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni di categoria. Prevede che, a decorrere dall'anno 2012, i soggetti obbligati devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento e può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore. Il provvedimento prevede che eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.*

² **Prov. n. 94904 del 2 agosto 2013** - *Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. Attuazione dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. - ... omissis...* **MOTIVAZIONI** - *La disposizione di cui all'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che l'Agenzia delle entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Il suddetto intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presidono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito. Sulla base dell'articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, il provvedimento dispone che la comunicazione debba riguardare le informazioni relative a specifici versamenti erogati all'impresa dai soci o dai familiari dell'imprenditore. Al fine di semplificare l'adempimento, si stabilisce che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue. Inoltre, il provvedimento prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).*

Mentre la Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni eseguite nei confronti della società, fa capo all'intento dell'agenzia delle entrate di considerare anche finanziamenti e capitalizzazioni nella ricostruzione sintetica del reddito dei soggetti destinatari di tali operazioni.

Nella tabella che segue è possibile vedere nel dettaglio le motivazioni che hanno indotto l'Agenzia delle Entrate ad introdurre tale duplice adempimento.

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	MOTIVAZIONE
<p>COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI</p>	<p>L'adempimento deriva dall'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011, in base al quale, al fine di garantire l'attività di controllo, l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.</p>
<p>COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI</p>	<p>L'adempimento deriva</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal co. 36-septiesdecies, secondo cui l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta all'attività di controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano beni concessi in godimento dall'impresa, deve tener conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società; • dall'art. 7 co. 12 del DPR 605/73, secondo cui è facoltà del Direttore dell'Agenzia delle Entrate richiedere alle imprese dati in possesso di queste ultime ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti.

In quest'ambito va ulteriormente segnalato che le due comunicazioni sono indipendenti l'una dell'altra poiché ogni comunicazione prescinde dall'altra.

L'adempimento

La scadenza

Scade il 31 ottobre 2016 (il 30 ottobre cade di domenica) l'obbligo di inviare la comunicazione telematica dei beni ai soci e dei finanziamenti concessi da parte di quest'ultimi alla società, con riferimento al periodo d'imposta 2015.

Con **provvedimento n. 54581/2014** l'agenzia delle entrate ha, dopo numerose proroghe³, infatti, fissato il termine con la modalità che segue:

Il punto 5.5 del provvedimento del 2 agosto 2013, numero di protocollo 2013/94904, è modificato come segue: "5.5 La comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti."

Nota bene - Qualora il termine ultimo per l'invio della dichiarazione dei redditi dovesse venire anticipato o fatto slittare in avanti nel tempo, tale adempimento modificherà automaticamente la propria data di scadenza per l'invio telematico.

Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare

Per l'anno 2015 il termine ultimo per l'invio della dichiarazione dei redditi è stato il 30.09.2016, pertanto il termine ultimo per l'adempimento di cui si tratta cade il giorno 30.10 (posticipato al giorno 31.10).

Soggetti con esercizio diverso dall'anno solare

I contribuenti con esercizio a cavallo dell'anno solare, dovranno, diversamente da quanto sopra, prendere a riferimento come data di scadenza di presentazione del modello Unico l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

³ Provv. n. 37049 del 13 marzo 2012, Provv. n. 37550 del 25 marzo 2013, Provv. n. 133184 del 17 settembre 2012 – tali provvedimenti hanno di continuo prorogato la scadenza originaria come segue:

Provv. n. 37049 del 13 marzo 2012 - 1.1. Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, è prorogato al 15 ottobre 2012.

Provv. n. 37550 del 25 marzo 2013 - 1.1 Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 31 marzo 2013, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013.

Provv. n. 133184 del 17 settembre 2012 - 1.1 Il termine previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 15 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013.

LA COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE IN GODIMENTO DEI BENI AI SOCI

Il contenuto – Aspetti generali

L'art. 2, comma 36-terdecies, del DL 138/2011 ha disposto che:

La “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore” costituisce reddito diverso da tassare in capo al soggetto utilizzatore del bene.

Infatti il comma 36-terdecies, del decreto ha modificato l'art. 67, co. 1, del TUIR, prevedendo, attraverso la lettera h-ter)⁴, una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. La suddetta differenza, ai sensi del comma 36-quinquiesdecies del decreto “(...) concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (...)” del bene medesimo.

Nella pratica ogni qual volta si verifichi che un bene dell'azienda viene, salvo diverse eccezioni, concesso in godimento al socio o a un familiare dell'imprenditore, per un valore che sia diverso da quello di mercato, viene a configurarsi in capo al soggetto che lo utilizza un reddito diverso da dichiarare nel quadro RL della dichiarazione del percettore.

LA PRECISAZIONE DELLA CIRC. 24/E/2012

Le suddette disposizioni regolano l'ipotesi in cui i beni relativi all'impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.

ESEMPIO:

Un immobile viene concesso al socio di una srl. L' immobile ha un valore di mercato di 40.000. Il socio lo utilizza quale abitazione a titolo gratuito.

⁴ *art. 67, co. 1, lett. h-ter), TUIR - ... omissis... la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;*

In tale situazione, non sussistendo esborso alcuno di denaro fra il socio e la società, trattandosi di concessione in godimento gratuito, viene a configurarsi una situazione nella quale il socio consegue un reddito, ai sensi del citato art. 67, co. 1, lett. h-ter) TUIR, consistente nella differenza fra il valore di mercato e il valore della concessione fattagli, cioè pari zero. Ecco allora che su tale differenza, pari ad euro 40.000 il socio dovrà corrispondere le giuste imposte nel quadro RL poiché trattasi di un reddito conseguito, diciamo così, in linea indiretta.

Così pure anche, rientra in tale tipologia di reddito la concessione dell'immobile ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato del bene stesso.

I DESTINATARI DELL'ADEMPIMENTO

Destinatari delle disposizioni di cui si tratta sono:

- i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti),
- i soggetti che li ricevono (utilizzatori).

IMPORTANTE

Gli obbligati all'adempimento, qualora ne sussistano gli effettivi presupposti, sono in alternativa o i soggetti concedenti, oppure, in loro vece, i soggetti utilizzatori del bene.

La comunicazione viene quindi effettuata una sola volta, o dal concedente o dall'utilizzatore.

IN PARTICOLARE SONO DA CONSIDERARE QUALI SOGGETTI "UTILIZZATORI" COLORO CHE BENEFICIANO DEI BENI RELATIVI ALL'IMPRESA NELLA PROPRIA SFERA PRIVATA (cfr. Circ. 24/E)

Sono interessati dalla disposizione in qualità di **soggetti concedenti**:

- a) l'imprenditore individuale;
- b) le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- c) le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- d) le società cooperative;
- e) le stabili organizzazioni di società non residenti;
- f) gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Restano escluse dall'applicazione della norma le "società semplici" concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d'impresa.

Sono invece interessati dalla disposizione in qualità di **soggetti utilizzatori**:

- a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;

- b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell'imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.
- c) il soggetto residente e non residente (cfr. articolo 23, comma 1, lettera f) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato
- d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera a).

SONO DA CONSIDERARE QUALI FAMILIARI DELL'IMPREDITORE E DEI SOCI:

ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR:

- ✓ IL CONIUGE,
- ✓ I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO
- ✓ GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO.

SOGGETTI UTILIZZATORI COMUNQUE ESCLUSI

Sono considerati tali tutti coloro che sono utilizzatori E che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso, così come configurato nelle righe precedenti (quadro RL).

Nella pratica l'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:

- un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore;
- sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d'imposta e che vada incluso nel quadro RL.

CASI DI ESONERO SOGGETTIVO

Il Provv. 94902 del 2.8.2013 ha fornito chiarimenti in materia di esonero soggettivo, ovvero di quei soggetti, concedenti o utilizzatori che automaticamente non sono obbligati alla comunicazione.

- non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir⁵.
- In caso di utilizzo dei beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l'obbligo di comunicazione

Tale esonero opera indipendentemente dal fatto che i beni costituiscano fringe benefit per l'amministratore.

⁵ Art. 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente - Art. 54 - Art. 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Inoltre:

- nessuna comunicazione è dovuta anche nell'ipotesi in cui gli utilizzatori siano soci amministratori di società di persone e ciò indipendentemente dalla posizione assunta nel Modello Unico. Anche l'imprenditore individuale, per i beni da lui stesso (auto)concessi in "godimento personale", è escluso dall'obbligo di comunicazione, così come i professionisti, le associazioni professionali, nonché le società semplici anche nell'ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci.
- Nel caso in cui l'amministratore sia un professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che la comunicazione non debba essere effettuata.
- Infine il provv. 2.8.2013 n. 94902 ha escluso l'obbligo di comunicazione quando i beni, rientranti nella categoria "altro", sono di valore superiore a 3.000,00 euro al netto dell'IVA. In altri termini, nel caso di altri beni (ad esempio telefoni, computer portatili) la comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

I BENI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

I beni oggetto di comunicazione, in linea generale possono essere:

- i beni merce;
- i beni strumentali;
- i beni patrimonio (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

All'interno di tali categorie, le istruzioni alla comunicazione prevedono come inclusi nell'adempimento i seguenti specifici beni (siano essi beni merce, strumentali e/o patrimonio, cioè indipendentemente dalla destinazione che per essi il concedente decide di attribuire).

Essi saranno quindi:

- AUTOVETTURE,
- ALTRI VEICOLI,
- UNITÀ DA DIPORTO,
- AEROMOBILI,
- IMMOBILI,
- ALTRI BENI (PC, TABLET, TELEFONI CELLULARI ECC...)

IL MECCANISMO DI ASSEGNAZIONE ED IL CALCOLO DEL VALORE

Appare ora necessario comprendere, qualora si sia appurata la sussistenza dell'obbligo a comunicare la fattispecie di assegnazione in godimento del bene, quali siano i valori indicare, poiché come si evince, anche da tale conteggio potrebbero scaturire delle esclusioni.

Inoltre il valore da indicare a titolo di godimento è uno dei dati necessari alla compilazione del modello

Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo relativo al bene 1	Valore di mercato 2
--------------------------------	------	-------------------------------------	------------------------

IMPORTANTE CHIARIMENTO DELLA CIRC. 24/E72012

Per esigenze di certezza e di documentabilità, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene relativo all'impresa, si ritiene opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene.

In aggiunta, la circolazione. 36/E del 24 settembre 2012, si è ulteriormente espressa come segue al paragrafo n. 1.

Certificazione

Al fine di determinare la misura del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all'impresa, per esigenze di certezza e di documentabilità, la circolare del 15 giugno 2012 n. 24/E ha ritenuto opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene. Detta precisazione è volta a chiarire l'opportunità, in un'ottica di correttezza e trasparenza dei rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, che gli elementi essenziali dell'accordo tra concedente ed utilizzatore, quali il corrispettivo, l'inizio e la durata del godimento del bene, risultino documentati, fin dall'inizio, in modo certo ed oggettivo. Tale esigenza appare particolarmente rilevante nel caso in esame, in considerazione della correlazione tra le parti interessate. Peraltro, la predisposizione di adeguata documentazione di data certa, in cui sono evidenziati i contenuti del rapporto, appare utile nel precipuo interesse delle parti, in quanto, idonea ad evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dell'ultimo momento. Si precisa, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell'accordo.

REGOLA GENERALE:

NON SUSSISTE OBBLIGO DI ADEMPIMENTO NEL CASO IN CUI IL VALORE DI MERCATO DEL BENE ASSEGNATO IN GODIMENTO SIA UGUALE AL VALORE DEL GODIMENTO MEDESIMO.

ESEMPIO

Concessione di un immobile del valore di mercato di 40.000 ad un socio di srl che lo utilizza quale abitazione a fronte di un corrispettivo di euro 40.000.

In questo caso non sussiste obbligo di comunicazione poiché reddito alcuno emerge in capo al socio utilizzatore.

Infatti, come detto occorre, al fine di comprendere quali valori da indicare nel modulo, avere ben presenti tre elementi di calcolo:

(A) = IL VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL BENE

(B) = IL VALORE DI CONCESSIONE ALL'UTILIZZATORE

(C) = L'EVENTUALE AMMONTARE DEI COSTI INDEDUCIBILI IN CAPO AL CONCEDENTE IL BENE.

MECCANISMO DI CALCOLO (E RATIO DELL'ADEMPIMENTO)

(A) – (B) – (C) = VALORE DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE IN CAPO AL SOGGETTO UTILIZZATORE (QUADRO RL).

Da segnalare:

EFFETTI IN CAPO ALL'UTILIZZATORE: ASSOGGETTAMENTO DEL VALORE, COME MAGGIOR REDDITO, DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA FORMULA DI CUI SOPRA

EFFETTI IN CAPO AL CONCEDENTE: INIBIZIONE DELLA POSSIBILITA' DI DEDURRE I COSTI CONNESSI AL BENE CONCESSO IN GODIMENTO

Chiariamo con un esempio.

ESEMPIO N. 1:

Un bene immobile di proprietà di una srl concesso in uso gratuito ad un socio ha un valore di mercato (il cui significato dopo chiariremo) di euro 20.000.

Per riprendere quindi la legenda di cui sopra:

(A) = IL VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL BENE = EURO 20.000

(B) = IL VALORE DI CONCESSIONE ALL'UTILIZZATORE = EURO ZERO

(C) = L'EVENTUALE AMMONTARE DEI COSTI INDEDUCIBILI IN CAPO AL CONCEDENTE IL BENE (TRALASCIAMO PER ORA LA COMPONENTE DEI COSTI INDEDUCIBILI DI CUI DIREMO PIU' AVANTI)

Applicando i numeri all'esempio:

$$\underline{20.000 - 0 = 20.000}$$

VALORE DA DICHIARARE IN CAPO AL SOCIO UTILIZZATORE DELL'IMMOBILE

ESEMPIO N. 2:

Un imprenditore individuale concede alla moglie l'utilizzo gratuito della propria autovettura. Il valore di godimento di mercato è pari ad euro 4.660 mentre i costi indeducibili (trattandosi di autovettura deducibile al 20%) sono pari ad euro 1.950.

(A) = IL VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL BENE = EURO 4.660

(B) = IL VALORE DI CONCESSIONE ALL'UTILIZZATORE = EURO ZERO

(C) = L'EVENTUALE AMMONTARE DEI COSTI INDEDUCIBILI IN CAPO AL CONCEDENTE IL BENE = EURO 1.950

Applicando i numeri all'esempio:

$$4.660 - 0 - 1.950 = 2.710$$

VALORE DA DICHIARARE IN CAPO AL CONIUGE UTILIZZATORE

I COSTI INDEDUCIBILI, IN VIRTU' DEL FATTO CHE COSTITUISCONO MAGGIORE REDDITO IMPONIBILE PER IL SOGGETTO CONCEDENTE, AL FINE DI EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI VANNO DECURTATI DAL CALCOLO DEL MAGGIORE REDDITO IN CAPO AL SOGGETTO UTILIZZATORE.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEL GODIMENTO

L'art. 67, co.1, lett. h-ter), TUIR prevede la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito **costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.**

Il valore di mercato del diritto di godimento, da confrontare successivamente con il corrispettivo annuo, ai fini della determinazione del reddito in capo all'utilizzatore, è determinato ai sensi del **comma 3 dell'articolo 9 del TUIR**, secondo il quale occorre fare riferimento al "(...) *prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.*"⁶ **La norma si applica**

⁶ La circ. 24/E si esprime in merito come segue:

PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DI GODIMENTO DEL BENE: FARE RIFERIMENTO PER QUANTO POSSIBILE ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

In sostanza, per individuare il valore normale del diritto di godimento di un bene dell'impresa dato in uso, da confrontare con il corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:

- *da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;*
- *dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l'attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.*

sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l'intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell'anno.

IL CASO PARTICOLARE DELLE AUTOVETTURE

Le richiamate disposizioni prevedono la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito che sia costituito, come scritto, dalla differenza tra:

- il valore di mercato del diritto di godimento e
- il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.

IL VALORE DI MERCATO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL MEZZO - La circ. 24/E/2012 precisa, come visto in precedenza (vedasi anche nota n. 6 a piè di pagina) che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 9, TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al *“(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”*

La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l'intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell'anno.

Per l'individuazione del valore normale del diritto di godimento di un'autovettura, IN PARTICOLARE, va utilizzato il metodo previsto dall'art. 51, comma 4, TUIR, ossia il principio del “fringe benefit” in capo al dipendente e pertanto facendo riferimento al:

“... 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia ...”

Con particolare riferimento ai beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.

Per l'anno 2015 il riferimento è estrapolabile al seguente link

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-12-19&atto.codiceRedazionale=14A09601

A nulla rileva il corrispettivo corrisposto per il mezzo all'atto dell'acquisto.

I CASI PARTICOLARI

Dopo avere esposto in via sommaria le regole generali di adempimento, rimandando per le norme di compilazione e per i dettagli della prassi alle regole impartite dalle norme e dai documenti che si riportano fra parentesi (Prov. 166485 del 16.11.2011, Circ. 24/E del 15.06.2012, Prov. n. 94902 del 2.8.2013), vogliamo ora affrontare l'argomento inerente quei casi particolari che possono destare dubbi circa la loro inclusione nell'adempimento.

I casi che si vuole esporre sono i seguenti, sono casi particolari, essi, che spaziano dall'obbligo o meno di comunicazione

- 1. Familiare del socio**
- 2. Ex socio che ha fruito del bene**
- 3. Assegnazione del bene al socio con una minima percentuale di partecipazione al capitale sociale**
- 4. Assegnazione del bene al socio con percentuali differenti di partecipazione al capitale sociale e agli utili**
- 5. Socio con partecipazione indiretta rispetto al capitale sociale della società concedente il bene**
- 6. L'indicazione del valore del godimento del bene anche se non versato dall'utilizzatore**
- 7. Il caso dei beni che implicano indeducibilità parziale o totale di alcuni costi (ad esempio le autovetture)**

Casi particolari di inclusione soggettiva

- 1. Concessione in godimento al familiare del socio**

La comunicazione è obbligatoria, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla regola generale (corrispettivo di godimento inferiore al valore di mercato di godimento del bene o addirittura corrispettivo di godimento pari a zero e valore del bene superiore ad euro 3.000 oltre ad IVA), ma in presenza non del socio quanto di un suo familiare. Infatti il familiare deve essere collegato al socio dal vincolo di parentela previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, sono, quindi tali: il coniuge del socio, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado di parentela.

- 2. Ex socio che ha fruito del bene**

Anche in questo caso qualora ricorrano i requisiti previsti dalla regola generale (corrispettivo di godimento inferiore al valore di mercato di godimento del bene o addirittura corrispettivo di

godimento pari a zero e valore del bene superiore ad euro 3.000 oltre ad IVA) ma in presenza di un ex socio, cioè di un soggetto che è appartenuto alla compagine sociale in passato ma al momento della presentazione della comunicazione egli non è più socio. L'adempimento si rende obbligatorio in funzione solo ed esclusivamente del fatto che egli o un suo familiare) ha goduto del bene nell'anno d'imposta 2015.

3. Assegnazione del bene al socio con una minima percentuale di partecipazione al capitale sociale

Così come visto nel caso precedente, non rileva al momento della dell'invio della comunicazione la presenza o meno di un socio enlla compagine sociale, fermo rimanendo il godimento del bene nell'anno 2015, secondo i requisiti già citati e previsti dalla regola generale, a maggior ragione, vige l'obbligo di comunicazione indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, sia essa minima (ad esempio 1%, sia essa massima 99%); ciò in quanto la ratio della norma è quella di individuare, come detto, quei beni che pur rimanendo nella sfera giuridica dell'azienda (società/impresa) concedente vengono utilizzati per fini privati o promiscui dall'utilizzatore medesimo

4. Assegnazione del bene al socio con percentuali differenti di partecipazione al capitale sociale e agli utili

Anche in questo caso, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale e agli utili, in caso di differenza fra le stesse, si ricade nel caso precedente.

5. Socio con partecipazione indiretta rispetto al capitale sociale della società concedente il bene

La partecipazione indiretta è una partecipazione che ricorre quando una società è legata a un'altra attraverso la partecipazione al capitale sociale di una società intermedia che a sua volta è socia della seconda. Pertanto, qualora ricorrano i già citati requisiti previsti dalla regola generale, qualora il socio appartenga ad una compagine sociale di una società a sua volta legata ad altra società da partecipazione al capitale sociale di quest'ultima sarà necessario adempiere all'obbligo di presentazione della comunicazione dei beni ai soci.

Casi particolari di inclusione oggettiva

6. L'indicazione del valore del godimento del bene anche se non versato dall'utilizzatore

La comunicazione dell'assegnazione in godimento dei beni ai soci va presentata, qualora ricorrano le condizioni, anche nel particolare caso in cui l'utilizzatore non abbia, nell'anno d'imposta 2015 corrisposto il corrispettivo per il godimento (qualora esso, non sia ovviamente uguale a zero ma sia inferiore al valore di mercato del godimento del bene). Ciò che rileva, infatti secondo la norma, non è il saldo del corrispettivo ma il mero utilizzo del bene per il quale il corrispettivo è dovuto.

7. Il caso dei beni che implicano indeducibilità parziale o totale di alcuni costi (ad esempio le autovetture).

Nel caso di assegnazione di un bene che in capo al concedente è caratterizzato dalla deducibilità parziale dei costi, tale quota indeducibile NON dovrà essere imputata all'utilizzatore poiché in

virtù della loro indeducibilità essi costituiranno in capo all'utilizzatore, maggior valore imponibile ai fini delle imposte dirette. Gioco forza, quindi, che al fine di evitare una doppia imposizione tali costi non debbano confluire nell'ammontare del reddito derivante dal godimento e da imputare all'utilizzatore.

ESEMPIO N. 1

- La società Franco Srl è partecipata da due soci Franco Rossi con partecipazione al 70% e Stefano Bianchi (anche amministratore) con quota pari al 30%.
- La società è proprietaria di un immobile ad uso abitativo concesso in utilizzo al socio Franco Rossi a partire dal 1 marzo 2015 ad un corrispettivo annuo di 2.000 euro.

A – DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA

- La società dovrà comunicare la concessione in uso del bene al socio Franco Rossi. Nel frontespizio del modello la società indicherà nel campo qualifica il codice "2" (soggetto diverso da persona fisica) mentre nel campo "Tipo soggetto" indicherà il codice "G" (società di capitali).

Ordinaria	Sostitutiva	Annullamento	Protocollo da annullare o sostituire	Progressivo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Codice fiscale				
0 3 3 4 6 5 8 0 2 3 0				
Qualifica				2
Tipo soggetto				G

B – LA COMPILAZIONE

- Nel quadro BG1 vanno indicati i dati anagrafici del socio che ha in uso l'immobile avendo cura di evidenziare il codice 1 (persona fisica) nel campo "Qualifica" e il codice "A" (soci residenti e non) nel campo tipo di soggetto.
- Nella sezione "Tipologia di utilizzo" andrà barrata la casella 1 (Esclusivo). Nella sezione "Dati del contratto" la casella "Caso d'uso" Secondo le istruzioni come data di inizio andrà indicato 01.03.2015, e la data fine utilizzo 31.12.2015 (anche se poi la stessa si protrae anche nel 2016).

Tipologia di utilizzo	BG02	Esclusivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Non esclusivo	<input type="checkbox"/>	Subentrante	<input type="checkbox"/>	Data subentro	4 giorno	mes	anno
Dati del contratto	BG03	Data della stipula o della concessione del finanziamento o della operazione di capitalizzazione			Data inizio			Data fine			
		1 giorno	mes	anno	2 giorno	03	2015	3 giorno	31	12	2015
		Comodato	<input type="checkbox"/>	Caso d'uso	<input type="checkbox"/>	Altro	<input checked="" type="checkbox"/>	Finanziamenti/ Capitalizzazioni			

- Nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella “Immobile” e compilato il campo 2, comune in cui è ubicato l’immobile, e in campo 3 la provincia. In colonna 4 e 5 andranno rispettivamente indicati il Foglio e la Particella catastale che identificano l’immobile concesso in uso.

BG07	Immobile	<input checked="" type="checkbox"/>	Comune	Provincia (sigla)	Foglio	Particella
			2	3	4	5
			FIRENZE	FI	160	1627
BG08	Altro	<input type="checkbox"/>				

- Infine il Corrispettivo pagato dal socio alla società pari a € 2.000 per l’utilizzo del bene dovrà essere indicato in colonna 1 e nel campo 2 il valore di mercato pari ad euro 6.000.

Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo relativo al bene	Valore di mercato
		1	2
		2.000	6.000

ESEMPIO N. 2

- Alpha Srl è partecipata da due soci Giuseppe Rossi con partecipazione al 40% e Stefano Bianchi (anche amministratore) con quota pari al 60%.
- La società possiede un’auto che è data in uso al socio Giuseppe Rossi il quale corrisponde alla società la somma di euro 1.600 annui. Il Fringe benefit sull’auto è di euro 3.165.

A – DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA (AD ESEMPIO L’UTILIZZATORE)

- Il socio Giuseppe Rossi comunica la concessione in uso del bene. Nel frontespizio del modello indicherà nel campo qualifica il codice “1” (socio) mentre nel campo “Tipo soggetto” indicherà il codice “A” (socio residente e non).

B – COMPILAZIONE

Va compilato un intercalare con i dati della società che concede il bene in uso al socio avendo cura di evidenziare il codice 2 (soggetto diverso da persona fisica) nel campo “Qualifica” e il codice “G” (società di capitali) nel campo tipo di soggetto.

BG01

Codice fiscale
1 0 2 5 8 3 0 2 0 2 3 1

Qualifica 2 2

Tipo soggetto 3 G

Cognome 4

Nome 5

Sesso (barrare la relativa casella)
M F

Data di nascita 7 giorno mese anno

Comune o Stato estero di nascita 8

Provincia (sigla) 9

Codice Stato estero di residenza 10

Denominazione o ragione sociale 11
ALPHA SRL

Comune del domicilio fiscale 12 ROMA

Provincia del domicilio fiscale 13 RM

Codice Stato estero di residenza 14

Codice fiscale del socio 15

- Nella sezione “Tipologia di utilizzo” andrà barrata la casella 1 (Esclusivo). Nella sezione “Dati del contratto” andrà barrata la casella “Altro”; come data di inizio andrà indicato 01.01.2014 anche se la concessione in uso risale al 2013, e la data fine utilizzo 31.12.2014.

BG02

Tipologia di utilizzo

Esclusivo 1 Non esclusivo 2 Subentrante 3

Data subentro 4 giorno mese anno

BG03

Dati del contratto

Data della stipula o della concessione del finanziamento o della operazione di capitalizzazione

Data inizio 1 giorno mese anno 01 01 2015

Data fine 2 giorno mese anno 31 12 2015

Comodato 4 Caso d'uso 5 Altro 6 Finanziamenti/ Capitalizzazioni 7

- Nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella “Autovetture” e compilato il campo 3, indicando il numero di telaio dell’auto in uso al socio.

BG04

Autovettura 1 Altro veicolo 2

Numero telaio 3 W F O N X X G C D N 3 K 1 4 7 9 0

Infine nella sezione Corrispettivo relativo al bene dovrà essere indicato in colonna 1 il corrispettivo relativo al bene (nel caso di specie 1.600) e nel campo 2 il valore di mercato pari ad euro 3.165.

BG09

Corrispettivo relativo al bene 1 1600

Valore di mercato 2 3165

LE SANZIONI

Omessa presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e/o famigliari

Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri l'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 prevede:

- una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare
- la sanzione di cui al punto precedente è dovuta in solido fra concedente ed utilizzatore.

l'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 prosegue poi, relativamente alle sanzioni affermando che: *Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*

Nella pratica,

le disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies 36-quaterdecies prevedono

- che il costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile, nonché
- la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

Pertanto, per tornare alla sanzione prevista per la omessa o incompleta o non veritiera comunicazione di cui si parla, qualora

- i contribuenti che hanno concesso in godimento un bene soggetto a comunicazione abbiano reso indeducibili i costi inerenti il bene medesimo
- i contribuenti che hanno avuto in godimento il bene abbiano reso tassabile, in capo ad essi medesimi, la differenza fra il valore del godimento di mercato ed il corrispettivo

allora:

in tali casi la sanzione da applicare andrà dal 250,00 a 2.000,00 euro, come previsto dall'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97. Sanzione da considerare comunque sempre in solido ra concedente ed utilizzatore.

La definizione agevolata

È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97.

LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI

LA RATIO DELLA NORMA

Come sopra analizzato l'obbligo di comunicazione telematica in scadenza il prossimo 31 ottobre (il 30.10 cade di domenica) **riguarda anche l'ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci nel corso del 2015.** Si tratta di un adempimento autonomo e distinto che va espletato indipendentemente dagli obblighi sussistenti in tema di comunicazione in godimento dei beni ai soci.

Come si evince dalle istruzioni e dal Provvedimento citato nella successiva tabella quanto segue:

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 ha previsto che vada comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:

- nei confronti della società e dell'impresa;

effettuati

- dalle sole persone fisiche, siano essi soci o familiari dell'imprenditore;

da qua ne consegue una

PRIMA ESCLUSIONE

Non vanno comunicati i versamenti eseguiti da soci soggetti collettivi (società o enti) e dai familiari dei soci;

ESEMPIO:

I FINANZIAMENTI NELL'AMBITO DEI GRUPPI SOCIETARI NON VANNO COMUNICATI. NEL CAS DI UNA SOCIETA' PARTECIPATA DA ALTRA SOCIETA', QUALORA INTERCORRESSE UN RAPPORTO DI FINANZIAMENTO QUESTO SAREBBE ESCLUSO DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.

L'IMPORTO

L'ammontare del finanziamento o della capitalizzazione vanno comunicati per un importo complessivo pari o superiore a 3.600,00 euro; tale limite va distinto come segue:

- ai finanziamenti annui da un lato, suddivisi per soggetto finanziatore
- alle capitalizzazioni annue, suddivise per soggetto che procede all'apporto a titolo di capitalizzazione

da qua ne consegue una

SECONDA ESCLUSIONE

- non vanno comunicate le operazioni di finanziamento o capitalizzazione effettuate per importi inferiori ad euro 3.600, da ciò ne consegue che
- non vanno comunicate **le singole** operazioni di finanziamento e capitalizzazione, ricevute dal beneficiario nel medesimo anno d'imposta, che fanno capo allo

stesso soggetto “erogante” se le stesse, prese singolarmente hanno un valore inferiore ad euro 3.600 (ciò anche se complessivamente, cioè sommate, le stesse superano la soglia limite di euro 3.600) (si veda esempio n. 1)

- qualora uno stesso soggetto effettuasse entrambe le tipologie di apporti, ma solo una di esse fosse sopra la soglia di euro 3.600, la situazione che si configurerà prevedrà l’obbligo di comunicazione solo per l’apporto sopra il limite NON attraendo l’altro apporto nell’obbligo di comunicazione (si veda esempio n. 2)

ESEMPIO N. 1

SOCIO CHE EFFETTUA UN FINANZIAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 2.500 A MARZO 2015 E SUCCESSIVAMENTE PROCEDE CON UN VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE A GIUGNO 2015, PER UN IMPORTO DI EURO 2.700.

NONOSTANTE LA SOMMA DEGLI APPORTI SUPERI LA SOGLIA LIMITE DI EURO 3.600 (EURO 5.200), LA SINGOLA TIPOLOGIA DI APPORTO NON ARRIVA A TALE VALORE DI EURO 3.600, PERTANTO NON VIGERA’ L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.

ESEMPIO N. 2

SOCIO CHE EFFETTUA UN FINANZIAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 2.500 A MARZO 2015 E SUCCESSIVAMENTE PROCEDE CON UN VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE A GIUGNO 2015, PER UN IMPORTO DI EURO 8.700.

VIGERA’ IN COSTANZA DI TALE SITUAZIONE SOLAMENTE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER IL VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE DI EURO 8.700 (COME DETTO, CIO’ NON ATTRAE NELLA COMUNICAZIONE IL PRIMO FINANZIAMENTO EFFETTUATO DI EURO 2.500 DEL MARZO 2015).

ESEMPIO N. 3

SOCIO CHE EFFETTUA PIU’ APPORTI DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA, AD ESEMPIO FINANZIAMENTO COME SEGUE: 1.500 A MARZO 2015, 1.500 A LUGLIO 2015, 1.500 A SETTEMBRE 2015.

IN TALE SITUAZIONE VIGE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE POICHE’ LA TIPOLOGIA DI APPORTO E’ SEMPRE LA MEDESIMA MA IL COMPLESSIVO AMMONTARE DEI VERSAMENTI SUPERA IL LIMITE DI EURO 3.600 (TOTALE: EURO 4.500).

COME CALCOLARE L'AMMONTARE DELLE OPERAZIONI

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni, effettuate nello stesso periodo d'imposta, al socio o al familiare dell'imprenditore.

Utili indicazioni si possono reperire dalle istruzioni alla comunicazione con un'unica precisazione: **IL MODELLO NON È STATO MODIFICATO DOPO LA SUA APPROVAZIONE, PERTANTO L'UNICA COSA DA CONSIDERARASI SUPERATA È L'ANNO DI RIFERIMENTO DELL'OPERAZIONE (2015 IN LUOGO DELL'ANNO 2012)**

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore. È il caso, per esempio, di un socio che effettua finanziamenti ed è rimborsato nello stesso anno come da prospetto:

26 gennaio 2012	Finanziamento	2.500,00 euro
4 marzo 2012	Finanziamento	3.500,00 euro
22 maggio 2012	Restituzione	- 4.000,00 euro
24 maggio 2012	Finanziamento	5.500,00 euro
8 settembre 2012	Restituzione	- 7.500,00 euro
	Saldo	0,00 euro

A fine anno il saldo dei finanziamenti è pari a zero, ma la comunicazione deve essere effettuata comunque per l'importo di **11.500 euro** indicando la data del 24 maggio 2012.

26 gennaio 2012	Finanziamento	2.500,00 euro
4 marzo 2012	Finanziamento	3.500,00 euro
22 maggio 2012	Restituzione	- 4.000,00 euro
24 maggio 2012	Finanziamento	5.500,00 euro
8 settembre 2012	Restituzione	- 5.500,00 euro
	Saldo	2.000,00 euro

A fine anno il saldo dei finanziamenti è inferiore ai 3.600 euro complessivi, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di **11.500 euro** indicando la data del 24 maggio 2012.

26 gennaio 2012	Finanziamento	500,00 euro
4 marzo 2012	Finanziamento	1.500,00 euro
22 maggio 2012	Restituzione	- 1.500,00 euro
24 maggio 2012	Finanziamento	900,00 euro
	Saldo	1.400,00 euro

A fine anno la somma dei finanziamenti (**2.900 euro**) è inferiore ai 3.600 euro complessivi e la comunicazione non è dovuta.

ECCEZIONE ALLE REGOLE DI CUI SOPRA

Non sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli apporti già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria con la conseguenza che la comunicazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'atto a contenuto patrimoniale è stato registrato.

Ciò significa che anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di obbligo a fini comunicativi, tale obbligo viene meno se i dati SONO GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE, ad esempio poiché formalizzati in un atto notarile.

LA RINUNCIA AI FINANZIAMENTI

La rinuncia ai finanziamenti non deve essere comunicata, fatto salvo il caso in cui non sia previsto un esborso di denaro ad altro titolo (es. apporto).

In merito alla gestione dei modelli ricordiamo che, laddove debbano essere compilati contemporaneamente i campi “ammontare dei finanziamenti” e “valore delle capitalizzazioni”, occorre gestire separati intercalari per ciascuna fattispecie; se il socio ha erogato più di un finanziamento o di un apporto, va indicato il valore complessivo e la data dell’ultimo finanziamento o dell’apporto più recente, senza dover gestire in separati intercalari i dati di ciascun versamento.

I CASI PRATICI

ESEMPIO N. 1 – FINANZIAMENTO DEI SOCI

- La Rossi Srl è composta dai soci Franco Baggio e Paolo Antonello i quali partecipano per il 50%
- Nel corso del 2015 i soci hanno effettuato (pro quota) i seguenti finanziamenti:

Data	Evento	Importo Socio Baggio	Importo socio Antonello
15.04.2015	Versamento	+ 7.000	+7.000
20.06.2015	Versamento	+5.000	+5.000
15.11.2015	Versamento	+2.000	+2.000
23.12.2015	Restituzione	-12.000	-12.000
TOTALE		2.000	2.000

A – DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA

- La società dovrà comunicare l’importo dei finanziamenti effettuati da ciascun socio. Nel frontespizio del modello, pertanto, indicherà nel campo qualifica il codice “3” mentre il campo “Tipo soggetto” indicherà il codice “G”.

TIPO DI COMUNICAZIONE	Ordinaria	Sostitutiva	Annullamento	Protocollo da annullare o sostituire	Progressivo									
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
DATI DEL SOGGETTO CHE COMUNICA	Codice fiscale													
	0	2	3	9	4	1	0	0	2	3	0	Qualifica	3	Tipo soggetto

B - LA COMPILAZIONE

- Per ciascun socio, inoltre, verrà compilato un intercalare con i dati anagrafici avendo cura di evidenziare il codice 1 nel campo “Qualifica” e il codice “A” (soci residenti e non) nel campo tipo di soggetto

- Nella sezione “Dati del contratto” andrà indicato nel campo “Data della stipula o del finanziamento o della concessione” la data dell’ultima operazione (nel caso di specie 15.11.2015) avendo poi cura di indicare che si tratta di finanziamenti barrando la relativa casella nel campo 7

Dati del contratto	Data della stipula o della concessione del finanziamento o della operazione di capitalizzazione			Data inizio			Data fine		
	BG03	15	11	2015	2	giorno	3	giorno	4
	4	5	6	Finanziamenti Capitalizzazioni			7		
	Comodato	Caso d'uso	Altro						

- Infine nella sezione Finanziamenti/capitalizzazioni dovrà essere indicato, per ciascun socio, l’importo dei finanziamenti effettuati in colonna 1 evidenziando l’importo di quanto complessivamente versato nel corso dell’anno al lordo delle restituzioni. Nel caso di specie 14.000 (ovvero 50% di 28.000).

Le sanzioni

Il DL 138/2011 non prevede espressamente sanzioni in materia di violazione degli obblighi comunicativi relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, tuttavia occorre ricordare che al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (fornendo le risposte ai quesiti posti durante il Videoforum di Italia Oggi del 22.1.2014) ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista **dall’art. 13 co. 2 del DPR 605/73**, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Quesito n. 8. Il legislatore, con il DL n. 138/2011, non ha contemplato alcuna specifica disciplina sanzionatoria in caso di mancato o inesatto adempimento della comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni. Si chiede, pertanto, la conferma dell’inapplicabilità di sanzioni in caso di omissioni e/o inesattezze.

R: Dott. Luigi Stefanucci (Direzione Centrale accertamento, Settore analisi e Strategie, Ufficio Basi dati e Strumenti di analisi)

Trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 2, del Dpr n. 605/1973.

La definizione agevolata

È comunque ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad 1/3, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97.

CHECK LIST

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI

(La check list relativa al presente adempimento presenta due schede uguali poiché l'operatore potrebbe trovarsi di fronte alla compilazione di più beni concessi in godimento, all'occorrenza potrà riprodurre e compilare più schede relative a beni diversi)

BENE* _____

***fornire una breve descrizione del bene (es. autovettura, marca, targa.... Oppure immobile tipologia catastale A02 ecc...)**

- Data di inizio e fine concessione
DAL _____ AL _____
- Per tutto il 2015

	TIPOLOGIA DI BENE	ESTREMI IDENTIFICATIVI		
A	Autovettura	Targa _____ Telaio _____		
B	Altro veicolo	Targa _____ Telaio _____		
C	Unità da diporto	<input type="radio"/> Natanti da diporto <input type="radio"/> Imbarcazioni da diporto <input type="radio"/> Navi da diporto	Metri _____	Altre informazioni utili _____ _____ _____
D	Aeromobile	Categoria dell'aeromobile _____ _____ _____	Potenza motore in KW _____	Altre informazioni utili _____ _____ _____
E	Immobile	Categoria _____ Foglio _____ Particella _____	Comune _____ Provincia _____	

F	Altro	Dati identificativi se presenti _____
<p>Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento (relativo alla durata della concessione) _____</p> <p>Valore normale di mercato del godimento _____</p>		
SOGGETTO CONCEDENTE (società o impresa individuale)		Denominazione _____ Comune del domicilio fiscale _____ Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE") _____
SOGGETTO UTILIZZATORE (Persona non fisica)		Denominazione _____ Comune del domicilio fiscale _____ Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE") _____
SOGGETTO UTILIZZATORE (persona fisica)		Cognome _____ Nome _____ Sesso _____ Data _____ di nascita _____ Comune _____ o Stato _____ estero _____ di nascita _____ Provincia _____ di nascita (se estera, indicare "EE") _____
SOGGETTO UTILIZZATORE (familiari dei soci o familiari dell'imprenditore)		Codice fiscale _____ Codice fiscale socio (se utilizzatore è familiare socio) _____ Cognome _____ Nome _____

	<p>Sesso _____</p> <p>Data di nascita _____</p> <p>Comune o Stato estero di nascita _____</p> <p>Provincia di nascita (se estera, indicare "EE") _____</p> <p>Stato estero di residenza _____</p>
Tipologia di utilizzo	<p>0 Utilizzo esclusivo</p> <p>1 Utilizzo non esclusivo</p> <p>2 Subentrante</p> <p>Data del subentro _____</p>
Tipologia del contratto	<p>1 Comodato</p> <p>2 Caso d'uso</p> <p>3 Altro</p>
Si ricade in casi di esclusione in caso di:	<p><input type="radio"/> beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir.</p> <p><input type="radio"/> beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l'obbligo di comunicazione.</p> <p><input type="radio"/> Beni dati in utilizzo ai soci amministratori di società di</p> <p><input type="radio"/> Beni (auto)concessi in "godimento personale" dall'imprenditore individuale</p> <p><input type="radio"/> Beni dai in uso all'amministratore/professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista, avvocato).</p> <p><input type="radio"/> Beni, rientranti nella categoria "altro", se di valore inferiore a 3.000,00 euro al netto dell'IVA.</p>
<p>BENE* _____</p> <p>*fornire una breve descrizione del bene (es. autovettura, marca, targa.... Oppure immobile tipologia catastale A02 ecc...)</p>	

- Data di inizio e fine concessione
DAL _____ AL _____
- Per tutto il 2015

	TIPOLOGIA DI BENE	ESTREMI IDENTIFICATIVI		
A	Autovettura	Targa _____ Telaio _____		
B	Altro veicolo	Targa _____ Telaio _____		
C	Unità da diporto	<input type="radio"/> Natanti da diporto <input type="radio"/> Imbarcazioni da diporto <input type="radio"/> Navi da diporto	Metri _____	Altre informazioni utili _____ _____ _____
D	Aeromobile	Categoria dell'aeromobile _____ _____ _____	Potenza motore in KW _____	Altre informazioni utili _____ _____ _____
E	Immobile	Categoria _____ Foglio _____ Particella _____	Comune _____ Provincia _____	
F	Altro	Dati identificativi se presenti _____		

Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento (relativo alla durata della concessione)

Valore normale di mercato del godimento _____

SOGGETTO CONCEDENTE
(società o impresa individuale)

Denominazione _____
Comune del domicilio fiscale _____
Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE")

<p>SOGGETTO UTILIZZATORE (Persona non fisica)</p>	<p>Denominazione _____ Comune del domicilio fiscale _____ Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE") _____</p>
<p>SOGGETTO UTILIZZATORE (persona fisica)</p>	<p>Cognome _____ _____ Nome _____ _____ Sesso _____ _____ Data _____ di nascita _____ _____ Comune o Stato estero di nascita _____ _____ Provincia di nascita (se estera, indicare "EE") _____</p>
<p>SOGGETTO UTILIZZATORE (familiari dei soci o familiari dell'imprenditore)</p>	<p>Codice fiscale _____ Codice fiscale socio (se utilizzatore è familiare socio) _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso _____ Data di nascita _____ Comune o Stato estero di nascita _____ Provincia di nascita (se estera, indicare "EE") _____</p>

	Stato estero di residenza _____
Tipologia di utilizzo	<p>0 Utilizzo esclusivo</p> <p>1 Utilizzo non esclusivo</p> <p>2 Subentrante</p> <p>Data del subentro _____</p>
Tipologia del contratto	<p>1 Comodato</p> <p>2 Caso d'uso</p> <p>3 Altro</p>
Si ricade in casi di esclusione in caso di:	<p><input type="radio"/> beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit soggetto alla disciplina di cui agli artt. 51 e 54 del Tuir.</p> <p><input type="radio"/> beni da parte dei soci che sono anche amministratori della società, è altresì escluso l'obbligo di comunicazione.</p> <p><input type="radio"/> Beni dati in utilizzo ai soci amministratori di società di</p> <p><input type="radio"/> Beni (auto)concessi in "godimento personale" dall'imprenditore individuale</p> <p><input type="radio"/> Beni dai in uso all'amministratore/professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista, avvocato).</p> <p><input type="radio"/> Beni, rientranti nella categoria "altro", se di valore inferiore a 3.000,00 euro al netto dell'IVA.</p>

FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ALLA SOCIETÀ	
<ul style="list-style-type: none"> ○ FINAZIAMENTI <ul style="list-style-type: none"> ○ DATA _____ IMPORTO _____ ○ DATA _____ IMPORTO _____ ○ DATA _____ IMPORTO _____ ○ CAPITALIAZZAZIONI <ul style="list-style-type: none"> ○ DATA _____ IMPORTO _____ ○ DATA _____ IMPORTO _____ ○ DATA _____ IMPORTO _____ 	
SOGGETTO BENEFICIARIO (società o impresa individuale)	Denominazione _____ Comune del domicilio fiscale _____ Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE") _____
SOGGETTO EROGANTE (Persona non fisica)	Denominazione _____ Comune del domicilio fiscale _____ Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE") _____
SOGGETTO EROGANTE (Persona non fisica)	Denominazione _____ Comune del domicilio fiscale _____ Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE") _____
Dati del soggetto (persona fisica)	Cognome _____ Nome _____ Sesso _____ Data di nascita _____ Comune o Stato estero di nascita _____ Provincia di nascita (se estera, indicare "EE") _____
Dati del soggetto (persona fisica)	Cognome _____ Nome _____ Sesso _____ Data di nascita _____ di nascita _____ Comune o Stato estero di nascita _____ Provincia di nascita (se estera, indicare "EE") _____



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



OSSERVATORIO ECONOMICO

Roma, 15 ottobre 2016

OSSERVATORIO ECONOMICO

SETTEMBRE 2016

Tommaso Di Nardo e Fabrizio Muratore



A cura della

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**



INDICE

Sommario	3
Focus: Entrate tributarie e Debito Pubblico	6
Quadro Macroeconomico e Pil Italia	8
Previsioni economiche	9
Indicatori Economici	10
Indice PMI Italiano	11
Indice PMI Euro	12
Clima di fiducia	13
Congiuntura	14
Occupazione	15
Partite iva – aperture mensili – Agosto	16
Entrate tributarie mensili - Agosto	17
Debito pubblico - Luglio	18
Prestiti bancari e sofferenze - Agosto	19



SOMMARIO

BENE L'OCCUPAZIONE SPINTA DA JOBS ACT E PARTITE IVA, MALE IL PIL BLOCCATO DAL RALLENTAMENTO DI CONSUMI E INVESTIMENTI PRIVATI

ECONOMIA - In un quadro congiunturale nazionale che permane debole e incerto, spiccano l'aumento delle nuove aperture di partite Iva (+2,7%) spinte ancora dal regime forfetario e la crescita delle entrate tributarie (+1,8%) spinte dal forte aumento del gettito delle imposte dirette (+3,7%) e indirette (+3,5%) a fronte del calo netto del gettito dei tributi locali (-12,1%). Nuovo record del debito pubblico a 2.252,22 miliardi di euro a luglio mentre continuano ad aumentare le sofferenze bancarie (+0,9%) ad agosto. L'analisi dei nuovi dati del Def 2016, aggiornati il 27 settembre, mostra un calo della pressione fiscale per l'anno corrente di 0,8 punti di Pil, mentre il gettito tributario corrente, secondo i dati gennaio-agosto del Mef mostrano una crescita del 4,7%, nonostante il calo del 12,1% del gettito dei tributi locali.

*** *** ***

Quadro macroeconomico e previsioni economiche 2016-2017.

Il quadro macroeconomico che emerge dall'aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF 2016) del 27 settembre sconta il rallentamento della crescita economica verificatosi a partire dal secondo semestre e si muove all'interno di uno scenario di persistente debolezza della congiuntura economica nazionale. L'Outlook autunnale del Fondo Monetario Internazionale, che ha rivisto al rialzo la crescita del Pil 2017 in Germania, Francia e Spagna, ha rivisto invece al ribasso la crescita del Pil 2017 dell'Italia dal +1% (luglio) a +0,9% (ottobre). In questo quadro, il governo ha aggiornato le stime del DEF per il 2017 fissando la crescita tendenziale a +0,6% (per effetto soprattutto delle clausole di salvaguardia che in caso di attivazione porterebbero significativi aumenti dell'Iva) e quella programmatica (per effetto della disattivazione delle clausole di salvaguardia e delle altre misure previste) a +1%. L'obiettivo di deficit/pil per il 2017 è stato fissato al 2% (dopo il 2,4% atteso per il 2016) con l'intenzione di negoziare con l'Ue un livello più "espansivo" pari al 2,4%. La pressione fiscale, stabile nel 2015 al 43,4%, scende al 42,6% nel 2016 e si stabilizza intorno al 42,8/42,7% negli anni seguenti. Il rapporto debito/pil raggiunge il livello massimo nel 2016 al 132,8% e scende leggermente nel 2017 al 132,5%. Il calo della pressione fiscale nel 2016, ancora da certificare e pari a -0,8 punti di Pil, è imputabile, prevalentemente, ai tagli IMU/TASI e IRAP.

Analisi congiunturale. L'Economic Sentiment Indicator (ESI) per l'Italia calcolato dall'Eurostat in settembre torna ad aumentare di 0,4 punti percentuali rispetto ad agosto 2016 attestandosi a 103,5 mantenendosi inferiore a quello registrato in settembre 2015 (108,7). Le prospettive di crescita per l'Area euro sono aumentate dopo il calo dell'ultimo trimestre. Il miglioramento dell'ESI è dovuto all'accrescimento di fiducia nell'industria, così come nel commercio al dettaglio e nelle costruzioni. L'indicatore composito anticipatore (CLI)



calcolato dall'Oecd per l'Italia, negli ultimi mesi, registra un andamento decrescente fermandosi in agosto a 100,4.

A settembre si è osservato un miglioramento del Pmi nel settore manifatturiero italiano con un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto a agosto 2016 attestandosi a 51. Al contrario l'indice Pmi dei servizi mostra in settembre una variazione negativa diminuendo di 1,6 punti percentuali ed attestandosi a 50,7.

La fine del terzo trimestre è coincisa con una lieve accelerazione del tasso di espansione del settore manifatturiero dell'eurozona (+0,9 punti percentuali), con miglioramenti della crescita della produzione, nuovi ordini, esportazioni e livelli occupazionali. Gli indici Pmi nazionali hanno segnalato un'espansione in sei delle otto nazioni coperte. La Germania ha registrato una crescita nel manifatturiero (+0,7 punti) ed un rallentamento nei servizi (-1,1 punti). Nel Regno Unito il Pmi manifatturiero continua ad aumentare in settembre attestandosi a 55,4.

A settembre 2016 il clima di fiducia dei consumatori peggiora lievemente, passando da 109,1 a 108,7 scendendo di 0,4 punti percentuali a livello congiunturale e di -4,5 punti a livello tendenziale. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese, invece, registra un aumento, passando da 99,5 a 101,0 registrando un incremento congiunturale di 1,5 punti e un calo tendenziale di 5 punti. Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori quella personale e quella corrente diminuiscono, mentre il clima economico aumenta in termini congiunturali di 2,3 punti ma diminuisce di 16 punti in termini tendenziali. Il clima di fiducia futuro aumenta di 0,6 punti rispetto ad agosto 2016 ma scende di 9,6 punti rispetto a settembre del 2016. Con riferimento alle imprese, nel mese di settembre si registra un diffuso miglioramento della fiducia: il clima sale a livello congiunturale in tutti e quattro i settori considerati, ma cala a livello tendenziale nelle imprese manifatturiere (-2,3 punti), in quelle di servizi (-8,3 punti) e del commercio (-6,5 punti).

Il tasso di inflazione ad agosto torna ad aumentare in termini congiunturali (+0,2 punti) mentre risulta diminuito di 0,1 punti in termini tendenziali. In agosto la produzione industriale registra un marcato aumento di 1,6 punti congiunturali e di 3 punti tendenziali. A luglio il fatturato dell'industria aumenta di 2 punti mentre calano gli ordinativi di 11,6 punti in termini congiunturali e -1 e -6,8 in termini tendenziali. In luglio le esportazioni Area Euro subiscono un lieve calo in termini congiunturali mentre quelle extra Unione Europea aumentano.

Occupazione. In agosto resta stabile il tasso di disoccupazione rispetto a luglio (11,4%). Il tasso di disoccupazione giovanile diminuisce rispetto a luglio (38,8%) e tendenzialmente si riduce di 0,8 punti. L'Istat registra una variazione tendenziale degli occupati permanenti in aumento dell'1,7% ed un calo di occupati indipendenti dell'1,6% rispetto ad agosto 2015.

Gli ultimi dati INPS relativi all'occupazione nel periodo Gennaio-Luglio (2016 su 2015) registrano cali nelle assunzioni totali del 10%, di cui -33,7% di assunzioni a tempo indeterminato. Calano le trasformazioni dei rapporti di lavoro del 30,5% e calano le variazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'83%, dopo l'evidente aumento riportato nello stesso periodo del 2015 su 2014 (260%).

Partite Iva. Nel mese di agosto sono state aperte 18.097 partite Iva con un incremento significativo del 9,9% rispetto ad agosto 2015. Nello stesso periodo, si rilevano significativi aumenti di aperture di partite Iva nelle varie forme giuridiche. A livello tendenziale, le società di capitali registrano un aumento del 24%, le società di persone del 12,7%, mentre le persone fisiche del 6,8%. Con riferimento alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra il maggior numero di aperture di partita Iva (22,2% del totale), seguito



dall'agricoltura e dalle attività professionali. Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione per sesso è sostanzialmente stabile, con il 61,3% di aperture da soggetti di sesso maschile. Il 47,8% delle aperture è attribuibile ai giovani fino ai 35 anni, mentre il 20,3% di coloro che ad agosto hanno aperto una partita Iva è nato all'estero. I soggetti che hanno aderito al regime agevolato forfetario risultano il 33% del totale delle nuove aperture, con un aumento dell'11,3% rispetto allo stesso mese del 2015.

Entrate tributarie. Nel periodo gennaio-agosto 2016 le entrate tributarie erariali ammontano a 283.076 milioni di euro, in aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo 2015. Neutralizzando gli effetti di gettito dei versamenti dell'imposta di bollo e quelli del canone televisivo, le entrate tributarie nel periodo in esame aumentano del 4,7%. Le imposte dirette ammontano a 154.917 milioni di euro ed aumentano del 3,7% rispetto a gennaio-agosto del 2015. Anche le entrate Irpef aumentano del 3,7%, principalmente dovuto all'andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente del settore privato. Le addizionali regionali e comunali Irpef segnano un aumento rispetto allo stesso periodo 2015 (+6,2% e +5,9%). Il gettito Ires registra un incremento del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. Il risultato deriva tra l'altro dagli effetti della Legge di stabilità relativi al taglio dell'Irap sul costo del lavoro. L'Irap registra un decremento del 19,2% rispetto allo stesso periodo 2015 e l'Irap dei privati mostra una significativa diminuzione del 33,3%. Le entrate relative alle imposte sostitutive hanno registrato una diminuzione del 26,4% rispetto al medesimo periodo del 2015. Le imposte indirette ammontano a 128.159 milioni di euro, in aumento del 3,5%. L'Iva risulta in crescita del 6% ammontando a 76.962 milioni di euro. Tra le imposte sulle transazioni, l'imposta di registro incrementa dell'11,6% mentre diminuisce l'imposta di bollo (-18,7%). Le entrate dell'accisa sui prodotti energetici calano dello 0,5% rispetto al periodo gennaio-agosto 2015, mentre segnano un marcato aumento quelle sul gas naturale del 30,4%. Le entrate relative ai giochi presentano nel complesso una crescita del 20,8%.

Debito Pubblico. 2.252,2 miliardi il debito pubblico complessivo a Luglio 2016, in aumento rispetto a giugno dello 0,2% (+2,3% rispetto a luglio 2016) di cui 2.161,3 miliardi sono a carico delle Amministrazioni centrali (+0,2% su giugno e +2,7% su luglio 2015) e 90 miliardi a carico delle Amministrazioni locali (0,2% su giugno e -6% su luglio 2015). Il debito delle Regioni a luglio è calato dello 0,5% in termini congiunturali e del 10,6% in termini tendenziali. Il debito dei Comuni è diminuito dello 0,8% su giugno e del 3,3% su luglio 2015.

Prestiti bancari e sofferenze. I prestiti di agosto registrano un incremento dello 0,1% rispetto a luglio e dello 0,1% rispetto ad agosto 2015. I prestiti a favore dell'amministrazione pubblica diminuiscono dello 0,8% in termini congiunturali e del 2,8% in termini tendenziali. Le imprese registrano un valore in diminuzione sia a livello congiunturale (-0,5%) sia a livello tendenziale (-2,1%). Le famiglie consumatrici mostrano un decremento nei prestiti rispetto a luglio (-0,2%) ed un incremento rispetto ad agosto 2015 del 3,4%. È evidente l'aumento di prestiti per crediti al consumo in termini tendenziali che risulta del 20,3% ma in calo in termini congiunturali dello 0,2%. Ad Agosto, le sofferenze totali sono in aumento dello 0,9% su base mensile e dello 0,8% su base annuale. Il "tasso di sofferenza", ovvero il rapporto tra sofferenze e prestiti totali, è in aumento ad agosto attestandosi all'8,6%. In particolare, il tasso di sofferenza delle imprese risulta in aumento (18,2%). Il tasso di sofferenza delle famiglie consumatrici risulta stabile (7,1%).



FOCUS: PRESSIONE FISCALE E DEBITO PUBBLICO TRA CENTRO E PERIFERIA

Secondo il DEF, nel 2016 le entrate fiscali totali crescono dello 0,1% rispetto al 2015 a fronte di una crescita del Pil nominale dell'1,8%. Praticamente, +0,641 miliardi di euro per le entrate e +29,782 miliardi di euro per il Pil. In questo modo, la pressione fiscale scenderebbe dal 43,4% (2015) al 42,6% (2016). Più in dettaglio, l'aumento delle entrate fiscali sarebbe una sintesi di -0,476 miliardi di euro di entrate tributarie e + 1,117 miliardi di euro di entrate contributive. Aumentando il dettaglio, tra le entrate tributarie, le imposte dirette aumenterebbero di 5,57 miliardi di euro, mentre le indirette diminuirebbero di 8,694 miliardi di euro e quelle in conto capitale aumenterebbero di 2,648 miliardi di euro. Se, invece, guardiamo ai dati Mef sulle entrate tributarie correnti (periodo gennaio-agosto 2016), le imposte dirette sono in crescita del 3,7%, mentre quelle indirette sono in crescita del 3,5%. Tenendo conto anche del gettito dei tributi locali, che invece sono in netto calo (-12,1%), l'andamento complessivo delle entrate tributarie fino ad agosto è di +1,8%. In verità, questo dato, come recita il comunicato Mef del 5 ottobre, deve essere corretto per effetto dei disallineamenti temporali correnti dei versamenti relativi al canone televisivo e all'imposta di bollo. Il dato corretto è pari a +4,7%. Al momento, il calo del gettito tributario è limitato ai tributi locali e, in particolare, al gettito Irap del settore privato (-33,3% sul 2015) e alla Tasi (-74,1% sul 2015). Prima di concludere l'analisi dei nuovi dati del DEF 2016, si noti come, a fronte della crescita del gettito dei tributi erariali nel periodo gennaio-agosto 2016 rispetto allo stesso periodo 2015, il debito pubblico delle amministrazioni centrali rilevato dalla Banca d'Italia è in crescita del 2,1% (periodo gennaio-luglio), mentre a fronte del calo del gettito dei tributi locali, il debito delle amministrazioni locali, nello stesso periodo, è in calo del 6,6%. Un calo questo già in atto dal 2008, dopo che nel 2007 il debito pubblico delle amministrazioni locali aveva raggiunto la quota massima pari a 6,9% sul totale. Nel periodo 2015 rispetto al 2007, il debito pubblico delle amministrazioni centrali è lievitato di 585 miliardi a fronte di un calo del debito delle amministrazioni locali di 19 miliardi di euro.

Entrate Fiscali – Dati DEF 2016*

Valori in milioni di euro e percentuale

ENTRATE FISCALI	2015	2016	VAR % 2016/2015
Imposte dirette	242.678	248.248	2,3%
Imposte indirette	249.662	240.968	-3,5%
Imposte in conto capitale	1.217	3.865	217,6%
Totale Entrate Tributarie	493.557	493.081	-0,1%
Contributi sociali effettivi	214.680	215.714	0,5%
Contributi sociali figurativi	3.872	3.955	2,1%
Totale Entrate Contributive	218.552	219.669	0,5%
TOTALE ENTRATE FISCALI	712.109	712.750	0,1%

* Nota di aggiornamento al DEF 2016. Mef, 27.09.2016

Entrate Tributarie – Variazioni di periodo

Valori in milioni di euro e percentuale

	Gen-Ago			Var. % Gen-Ago	
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
Imposte dirette	142.946	149.424	154.917	4,5%	3,7%
Imposte indirette	123.328	123.815	128.159	0,4%	3,5%
Totale	266.274	273.239	283.076	2,6%	3,6%
Tributi locali	34.055	36.112	31.741	6,0%	-12,1%
Addiz. Reg. IRPEF	7.092	7.230	7.677	1,9%	6,2%
Addiz. Com. IRPEF	2.630	2.683	2.842	2,0%	5,9%
IRAP	14.936	15.240	12.314	2,0%	-19,2%
IRAP privata	8.633	8.787	5.865	1,8%	-33,3%
IRAP pubblica	6.303	6.453	6.449	2,4%	-0,1%
Imu - Imis (Quota Comuni)	8.588	8.505	8.273	-1,0%	-2,7%
TASI	809	2.454	635	203,3%	-74,1%
Totale entrate	300.329	309.351	314.817	3,0%	1,8%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Settembre 2016

Debito pubblico – Variazioni di periodo


Valori in milioni di euro e percentuale

Debito	Gen-Lug			Var. % Gen-Lug	
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
Amministrazioni centrali	14.226.758	14.657.111	14.965.009	3,0%	2,1%
Amministrazioni locali	742.984	686.153	641.043	-7,6%	-6,6%

Fonte: Banca d'Italia, "Finanza pubblica, fabbisogno e debito", Settembre 2016

Andamento del debito Amministrazioni centrali e locali

Valori in milioni di euro 1990-2016



Fonte: Banca d'Italia, "Finanza pubblica, fabbisogno e debito", Settembre 2016



QUADRO MACROECONOMICO E PIL ITALIA

Quadro Macroeconomico 2015-2017

Valori in mld. di euro e in percentuale del PIL

VOCE/ANNO	2015 [^]		2016 [^]		2017 [^]	
PIL Tasso di crescita		0,7%		0,8%		0,6%
PIL	1.642	100,0%	1.672	100,0%	1.703	100,0%
Debito pubblico	2.172	132,3%	2.220	132,8%	2.251	132,2%
Entrate totali PA	784	47,8%	786	47,0%	800	47,0%
Uscite totali PA	827	50,4%	826	49,5%	828	48,7%
Deficit pubblico	-42	-2,6%	-40	-2,4%	-27	-1,6%
Spesa per interessi	68	4,2%	66	4,0%	63	3,7%
Pressione fiscale	712	43,4%	712	42,6%	728	42,8%

Fonte: Conti economici Istat e Mef.

[^]Stime tendenziali, Nota di aggiornamento DEF pubblicata il 27 settembre 2016.

PIL – II Trimestre 2016

Valori concatenati, dati destagionalizzati e corretti per gli effetti del calendario
Milioni di euro – anno di riferimento 2010

AGGREGATI	Valori	Var. % su trim. prec.	Var. % su trim. anno prec.
Prodotto interno lordo	390.734	0,0%	0,7%
Consumi delle famiglie	236.417	0,1%	1,3%
Consumi delle PA	78.298	-0,3%	0,8%
Investimenti in macch. e attr.	30.037	-0,9%	-0,7%
Investimenti in mezzi di trasp.	4.444	6,6%	36,4%
Investimenti in costruzioni	32.029	0,3%	1,9%
Importazioni	109.713	1,4%	2,0%
Esportazioni	119.485	2,4%	1,4%
Valore aggiunto totale	352.856	0,0%	0,6%

Istat, Conti economici trimestrali, 3 Ottobre 2016

Revisioni dei tassi di crescita congiunturali del PIL

Variazioni su dati concatenati, anno di riferimento 2010 (milioni di euro)

Anno	Stima odierna Pil	Var. %	Stima precedente Pil	Var. %
2010	1.604.515	-	1.604.515	-
2011	1.613.767	0,6%	1.613.767	0,6%
2012	1.568.274	-2,8%	1.568.274	-2,8%
2013	1.541.172	-1,7%	1.540.858	-1,7%
2014	1.542.588	0,1%	1.535.570	-0,3%
2015	1.553.876	0,7%	1.547.233	0,8%

Istat, Conti economici trimestrali, 3 Ottobre 2016



PREVISIONI ECONOMICHE

Congiuntura internazionale – Real GDP (PIL reale)

Outlook IMF Ottobre 2016

	2015	2016	2017	Rev. 2016 [^]	Rev. 2017 [^]
World Trade Volume	2,6	2,3	3,8	-0,4	-0,1
World Output*	3,2	3,1	3,4	0,0	0,0
Euro Area	2,0	1,7	1,5	0,1	0,1
Cina	6,9	6,6	6,2	0,0	0,0
India	7,6	7,6	7,6	0,2	0,2
Brasile	-3,8	-3,3	0,5	0,0	0,0
US	2,6	1,6	2,2	-0,6	-0,3
Giappone	0,5	0,5	0,6	0,2	0,5
Germania	1,5	1,7	1,4	0,1	0,2
Francia	1,3	1,3	1,3	-0,2	0,1
Spagna	3,2	3,1	2,2	0,5	0,1
Italia	0,8	0,8	0,9	-0,1	-0,1

IMF, Outlook 04 Ottobre 2016

[^]Differenze su stime precedenti (WEO Luglio 2016)

Previsioni PIL Italia 2015-2016-2017

Stime del tasso di crescita del Prodotto interno lordo

Data	FORNITORE	2016	2017
16.12.15	Centro studi Confindustria	+1,4	
16.01.16	Banca d'Italia	+1,6	
19.01.16	Fondo Monetario Internazionale	+1,3	
05.02.16	Unione europea	+1,4	+1,3
18.02.16	OCSE	+1,0	+1,4
08.04.16	MEF*	+1,2	+1,2
12.04.16	Fondo Monetario Internazionale	+1,0	+1,1
17.05.16	ISTAT	+1,1	
01.06.16	OCSE	+1,0	+1,4
06.06.16	Banca d'Italia	+1,1	+1,2
01.07.16	Centro studi Confindustria	+0,8	+0,6
19.07.16	Fondo Monetario Internazionale	+0,9	+1,0
15.09.16	Centro studi Confindustria	+0,7	+0,5
21.09.16	OCSE	+0,8	+0,8
27.09.16	MEF*	+0,8	+0,6
04.10.16	Fondo Monetario Internazionale	+0,8	+0,9

*Stima tendenziale

INDICATORI ECONOMICI

Indicatore Anticipatore OECD e Economic Sentiment Indicator EUROSTAT Italia

(media di lungo periodo=100)


Time	CLI	Var. %	ESI	Var. %
ago-15	100,7	-	105,3	-
set-15	100,8	0,1	108,7	3,4
ott-15	100,8	0,0	109,6	0,9
nov-15	100,9	0,1	108,8	-0,8
dic-15	100,9	0,0	109,2	0,4
gen-16	100,8	-0,1	107,5	-1,7
feb-16	100,8	0,0	106,1	-1,4
mar-16	100,7	-0,1	103,7	-2,4
apr-16	100,7	0,0	108,1	4,4
mag-16	100,6	-0,1	108,4	0,3
giu-16	100,5	-0,1	104,8	-3,6
lug-16	100,4	-0,1	105,2	0,4
ago-16	100,4	0,0	103,1	-2,1
set-16			103,5	0,4

CLI (Composite LeadingIndicator) dati estratti da OECD. ESI (EconomicSentimentIndicator) dati estratti da EUROSTAT.

Nota: L'Indicatore Anticipatore definito Composite Leading Indicator (CLI) è stato designato dall'OECD per anticipare i momenti critici inerenti l'attività economica; viene calcolato per 33 paesi OECD e confronta un insieme di componenti selezionate da un ampio range di indicatori economici di breve periodo. Nel calcolo del CLI italiano si considerano, tra gli altri, indicatori riferiti alla fiducia dei consumatori, agli ordini dell'industria, alle tendenze di produzione e all'inflazione. L'Economic Sentiment Indicator (ESI) è un indicatore composito calcolato dall'Eurostat e formato da cinque indicatori di fiducia settoriali con diversi pesi: indice di fiducia industriale, di servizi, dei consumatori, edilizio e commercio al dettaglio (gli indicatori ESI e CLI hanno un valore medio di lungo periodo (1990-2015) pari a 100).

Andamento mensile CLI E Pil trimestrale 1996-2016

CLI (sx) Var. PIL (dx)



Elaborazioni su OECD data e Conti economici trimestrali ISTAT.

INDICE PMI ITALIANO

Purchasing Managers' Index (PMI)

(50 = assenza di cambiamenti rispetto al mese precedente)


Time	Manufacturing	Var. %	Services	Var. %
ago-15	53,8	-1,5	54,6	2,6
set-15	52,7	-1,1	53,3	-1,3
ott-15	54,1	1,4	53,4	0,1
nov-15	54,9	0,8	53,4	0
dic-15	55,6	0,7	55,3	1,9
gen-16	53,2	-2,4	53,6	-1,7
feb-16	52,2	-1	53,8	0,2
mar-16	53,5	1,3	51,2	-2,6
apr-16	53,9	0,4	52,1	0,9
mag-16	52,4	-1,5	49,8	-2,3
giu-16	53,5	1,1	51,9	2,1
lug-16	51,2	-2,3	52	0,1
ago-16	49,8	-1,4	52,3	0,3
set-16	51	1,2	50,7	-1,6

PMI (Purchasing Managers' Index) dati estratti il 30 Settembre 2016 MARKIT

Nota: Il Purchasing Managers' Index (PMI) è un indice calcolato da Markit che fornisce informazioni anticipate del settore privato tramite il monitoraggio di variabili quali la produzione, i nuovi ordini, l'occupazione e i prezzi. Questa indagine è nata originariamente per tracciare le condizioni degli affari nel settore manifatturiero per poi ampliarsi anche agli settori come quello dei servizi, l'edilizio e le vendite al dettaglio. Il PMI è un indice che varia tra 0 e 100; un valore pari a 50 rappresenta un'assenza di cambiamenti nel settore rispetto al mese precedente.

Andamento mensile PMI manifatturiero

Manifatturiero (50= nessun cambiamento) (sx) e Var. PIL trimestrale (dx)



Elaborazioni su MARKIT data e Conti economici trimestrali ISTAT.




INDICE PMI EURO

TIME	GERMANIA				EURO AREA			
	Manufacturing	Var. %	Services	Var. %	Manufacturing	Var. %	Services	Var. %
mag-16	52,1	0,3	55,2	0,7	51,5	-0,2	53,3	0,2
giu-16	54,5	2,4	53,7	-1,5	52,8	1,3	52,8	-0,5
lug-16	53,8	-0,7	54,4	0,7	52	-0,8	52,9	0,1
ago-16	53,6	-0,2	51,7	-2,7	51,7	-0,3	52,8	-0,1
set-16	54,3	0,7	50,6	-1,1	52,6	0,9	52,1	-0,7

PMI (Purchasing Managers' Index) dati estratti il 30 Settembre 2016 MARKIT

Andamento mensile PMI manifatturiero

Germania, Francia, Regno Unito e Euro Area (50= nessun cambiamento)



Elaborazioni su MARKIT data e Conti economici trimestrali ISTAT.

CLIMA DI FIDUCIA


Indicatori del Clima di Fiducia

Dati mensili ISTAT – Settembre 2016

Indicatore	Indice	Var. Cong.	Var. Tend.
Fiducia dei Consumatori	108,7	-0,4	-4,5
Clima di Fiducia Economico	128,0	2,3	-16,0
Clima di Fiducia Personale	102,8	-0,8	-0,8
Clima di Fiducia Corrente	106,8	-0,4	-1,2
Clima di Fiducia Futuro	112,8	0,6	-9,6
Fiducia delle Imprese	101,0	1,5	-5,0
Imprese Manifatturiere	101,9	0,8	-2,3
Imprese delle Costruzioni	125,3	1,8	2,0
Imprese dei Servizi	103,7	1,2	-8,3
Imprese del Commercio	102,0	4,6	-6,5


Istat, 28 Settembre 2016

Andamento mensile del Clima di Fiducia dei Consumatori



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.

Andamento mensile del Clima di Fiducia delle Imprese



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



CONGIUNTURA

Principali indicatori congiunturali

Dati mensili ISTAT


Dati mensili destagionalizzati, dati corretti per gli effetti di calendario o dati grezzi

Indicatore	Periodo	Indice/ Valore/Tasso	Var. Cong.	Var. Tend.
Produzione industriale (indice)	Ago	94,5	1,7	3,0
Produzione Costruzioni (indice)	Lug	66,4	-0,3	-0,8
Commercio al dettaglio (indice)	Lug	95,1	-0,3	-0,1
Fatturato dell'industria	Lug	97,9	2,0	-1,0
Ordinativi dell'industria	Lug	96,3	-11,6	-6,8
Esportazioni Area Euro (valore)	Lug	19.214	-0,01	0,01
Esportazioni Extra UE (valore)	Ago	15.345	0,01	0,07
Tasso di disoccupazione	Ago	11,4	-0,02	-0,08
Tasso di disoccupazione (15-24)	Ago	38,8	-0,4	-0,8
Tasso di inflazione (NIC)	Ago	100,3	0,2	-0,1

Istat, Settembre 2016

Andamento dei principali Indicatori ISTAT

Variazioni congiunturali in grassetto



Elaborazioni FNC su dati ISTAT.



OCCUPAZIONE

DATI INPS SUI RAPPORTI DI LAVORO – Settore privato

Dati assoluti e variazioni percentuali

RAPPORTI DI LAVORO	GEN-LUG			VAR. % GEN-LUG	
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
ASSUNZIONI TOT.	3.441.088	3.809.835	3.428.243	10,7%	-10,0%
<i>di cui Indeterminato</i>	<i>808.113</i>	<i>1.122.402</i>	<i>743.695</i>	<i>38,9%</i>	<i>-33,7%</i>
TRASFORMAZIONI TOT. (1)	260.326	329.653	229.251	26,6%	-30,5%
CESSAZIONI TOT.	2.737.787	2.871.453	2.623.566	4,9%	-8,6%
<i>di cui Indeterminato</i>	<i>939.276</i>	<i>986.912</i>	<i>896.622</i>	<i>5,1%</i>	<i>-9,1%</i>
VARIAZIONI RAPPORTI TOT.	703.301	938.382	804.677	33,4%	-14,2%
<i>di cui Indeterminato (2)</i>	<i>129.163</i>	<i>465.143</i>	<i>76.324</i>	<i>260,1%</i>	<i>-83,6%</i>

Fonte: Osservatorio sul precariato INPS, 10 Settembre 2016

(1) **Trasformazioni:** trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine o apprendistati.

(2) **Variazione netta dei rapporti a tempo indeterminato:** +assunzioni a tempo indeterminato + trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine + apprendisti trasformati a tempo indeterminato - cessazioni a tempo indeterminato.

DATI ISTAT SULL'OCCUPAZIONE

Dati destagionalizzati

OCCUPATI	AGOSTO			VAR. Tendenziale	
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
DIPENDENTI	16.793.034	17.115.525	17.367.974	1,9%	1,5%
<i>di cui Permanenti</i>	<i>14.518.688</i>	<i>14.666.512</i>	<i>14.920.004</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,7%</i>
<i>di cui a Termine</i>	<i>2.275.346</i>	<i>2.449.013</i>	<i>2.446.970</i>	<i>7,6%</i>	<i>-0,1%</i>
INDIPENDENTI	5.468.649	5.490.181	5.400.820	0,4%	-1,6%
TOTALE	22.261.683	22.605.706	22.767.794	1,5%	0,7%

Fonte: ISTAT, 30 Settembre 2016



PARTITE IVA – APERTURE MENSILI – AGOSTO

Partite Iva – Nuove attività


Dati mensili

ENTRATE	Agosto 2016	Var. % Cong.	Var. % Tend.	Gen-Ago 2016/2015
Persone fisiche	13585	-47,5%	6,8%	3,7%
Società di persone	770	-60,8%	12,7%	-7,9%
Società di capitali	3543	-63,1%	24,0%	2,7%
Non residenti	117	-47,3%	4,5%	7,6%
Altre forme giuridiche	82	-49,7%	-11,8%	-12,6%
Totale	18.097	-52,1%	10,0%	2,7%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Ottobre 2016

Andamento mensile delle Nuove attività Mese di Agosto

Anni 2013-2016



Elaborazioni FNC su dati MEF.



ENTRATE TRIBUTARIE MENSILI - AGOSTO

Entrate Tributarie - Dati mensili MEF

Valori in milioni di euro

ENTRATE	Agosto 2016	Var. % Tend.	Gen-Ago. 2016	Var. %
Imposte dirette	19.201	4,1%	154.917	3,7%
Imposte indirette	20.017	0,9%	128.159	3,5%
Totale Imposte	39.218	2,4%	283.076	3,6%
Tributi locali	3.892	-10,5%	31.741	-12,1%
Totale	43.110	1,1%	314.817	1,8%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – 05 Ottobre 2016

Dettaglio principali Entrate Tributarie

Valori in milioni di euro

Imposte dirette	Agosto 2016	Var. % Tend.	Gen-Ago. 2016	Var. %
IRPEF	15.953	3,7%	118.284	3,7%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore pubblico	5.247	17,3%	46.367	2,5%
di cui IRPEF - Ritenute dipendenti settore privato	6.251	-5,6%	52.846	4,5%
di cui IRPEF - Ritenute lavoratori autonomi	1.139	-3,3%	8.447	-0,5%
IRES	1.888	7,1%	17.168	9,6%
Imposta di Registro	338	14,6%	3.162	11,6%
IVA	13.766	-0,9%	76.962	6,0%
di cui Iva da scambi interni	12.881	-0,9%	69.436	8,1%
BOLLO	225	18,4%	4.627	-18,7%
Imposte sostitutive	473	-37,5%	7.263	-26,4%
Tasse e imposte ipotecarie	144	26,3%	1.044	7,1%
Concessioni governative	40	5,3%	630	-22,4%
Tasse automobilistiche	21	-4,5%	408	-2,9%
Successioni e donazioni	51	-1,9%	475	8,0%
Diritti catastali e di scritturato	43	4,9%	415	6,1%
Accisa sui prodotti energetici	2.243	-6,1%	15.720	-0,5%
Imposta sull'energia elettrica e addizionali	202	3,6%	1.936	18,5%
Accisa sul gas naturale per combustione	277	4,1%	2.282	30,4%
Imposta sul consumo sui tabacchi	997	10,2%	7.242	1,6%
Addizionale regionale IRPEF	1.394	0,6%	7.677	6,2%
Addizionale comunale IRPEF	563	2,0%	2.842	5,9%
IRAP	1.856	-20,9%	12.314	-19,2%
IRAP privati	1.162	-24,5%	5.865	-33,3%
IRAP PA	694	-14,0%	6.449	-0,1%
IMU - IMIS (Quota comuni)	74	32,1%	8.273	-2,7%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – 05 Ottobre 2016

DEBITO PUBBLICO - LUGLIO


Debito delle Amministrazioni Pubbliche e locali

Luglio 2016


Valori in milioni di euro

Voci	Valori	Var. Cong.	Var. Tend.
DEBITO A. P.	2.252.220	0,2%	2,3%
<i>di cui Amm. centrali</i>	2.161.284	0,2%	2,7%
<i>di cui Enti di previdenza</i>	691	2,7%	94,6%
<i>di cui Amm. locali</i>	90.245	-0,2%	-6,0%
<i>Regioni</i>	30.056	-0,5%	-10,6%
<i>Province</i>	7.654	-0,5%	-2,8%
<i>Comuni</i>	41.366	-0,8%	-3,3%
<i>Altri enti</i>	11.170	3,2%	-4,5%

Fonte: Banca d'Italia. Finanza pubblica, fabbisogno e debito – 15 Settembre 2016



Debito Pubblico Amm. locali regionale – dicembre 2015



Debito Pubblico Amm. locali – 15 Settembre 2016



PRESTITI BANCARI E SOFFERENZE - AGOSTO

Prestiti e sofferenze delle banche a residenti in Italia

Consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali

Voci	Valori	Var. %su mese prec.	Var. % stesso Mese anno prec.
Prestiti totali	2.321.438	0,1%	0,1%
<i>di cui ad amministrazioni pubbliche</i>	263.186	-0,8%	-2,8%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	784.173	-0,5%	-2,1%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	522.847	-0,2%	3,4%
<i>di cui credito al consumo</i>	84.353	-0,2%	20,3%
<i>di cui prestiti per l'acquisto di abitazioni</i>	364.776	-0,2%	1,7%
Sofferenze totali	200.106	0,9%	0,8%
<i>di cui al valore di realizzo</i>	84.656	0,3%	-1,5%
<i>di cui a società non finanziarie</i>	142.717	1,1%	0,6%
<i>di cui a famiglie consumatrici</i>	37.271	0,6%	3,1%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 11 Ottobre 2016

Sofferenze bancarie nei confronti dei residenti in Italia

Rapporti percentuali sofferenze/prestiti

Voci	Agosto 2016	Luglio 2016	Agosto 2015
Totale	8,6%	8,5%	8,6%
Amministrazioni pubbliche	0,2%	0,2%	0,2%
Società non finanziarie	18,2%	17,9%	17,7%
Famiglie consumatrici	7,1%	7,1%	7,2%

Fonte: Moneta e banche, Banca d'Italia, 11 Ottobre 2016



Convegno

DALLA BREXIT AD EXITALY: ECONOMIA E DIRITTO SENZA EUROPA

Saluti

Maurizio Fattaccio e Giovanni Castellani

Coordinano

Salvatore Padula e Gennaro Sangiuliano

Introducono

Giuseppe Ciccarone ed Eugenio della Valle

Intervengono

Vincenzo Barba, Ordinario di Diritto privato – Sapienza Università di Roma

Francesco Bilancia, Ordinario di Diritto costituzionale – Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

Giuseppe Ciccarone, Ordinario di Politica economica – Sapienza Università di Roma e Preside della Facoltà di Economia

Giacinto Della Cananea, Ordinario di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Eugenio della Valle, Ordinario di Diritto tributario – Sapienza Università di Roma

Giovanni Di Bartolomeo, Ordinario di Politica economica – Sapienza Università di Roma

Michele Galeotti, Ordinario di Economia aziendale – Sapienza Università di Roma

Enrico Mezzetti, Ordinario di Diritto penale – Università degli Studi Roma Tre

Luca Miele, Of Counsel di Studio tributario e societario associato a Deloitte

Angelo Pandolfo, Ordinario di Diritto del lavoro – Sapienza Università di Roma

Daniele Vattermoli, Ordinario di Diritto commerciale – Sapienza Università di Roma

Tra i numerosi effetti della c.d. *Brexit* vi è anche quello del rendere “meno impossibile” uno scenario internazionale senza Unione Europea o con un’Unione a scarto ridotto ossia priva di alcuni degli Stati membri più importanti, Paesi fondatori inclusi. Di qui l’interrogativo, da approcciare in un convegno multidisciplinare, per generalissimi profili, di quali sarebbero le ricadute sull’economia e sull’ordinamento giuridico italiani nel caso di **distacco definitivo dall’Unione** o di “implosione” di quest’ultima. Si tratta di un interrogativo che assume una prospettiva in parte diversa da quella affrontata nei primi studi dedicati agli effetti della *Brexit*. Ed invero in tali contributi la prospettiva è quella della fuoriuscita dall’Unione di un *partner* europeo, il Regno Unito appunto, per il tramite dello strumento del c.d. recesso unilaterale ai sensi degli artt. 50 del TUE con i connessi effetti lato Italia. Qui invece la prospettiva è quella più generale degli effetti economici e della **destrutturazione delle fonti del diritto italiano** conseguente all’abbandono o all’“implosione” dell’Unione, di come si atterrebbe, in particolare, l’economia e l’ordinamento domestico privo del sistema normativo proprio dell’Unione medesima, una prospettiva “interna”, in buona sostanza, e non “esterna”. Prospettiva speculativamente tanto più intrigante se solo si consideri che con la riforma costituzionale del 2001 i vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea sono stati integrati nel **dettato costituzionale**.

La partecipazione è gratuita – Segreteria organizzativa c/o Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive – Massimo Morbidelli (e.mail massimo.morbidelli@uniroma1.it – tel. 0649766801). L’iniziativa è accreditata presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La partecipazione degli studenti della Sapienza – Università di Roma consente il riconoscimento di un credito formativo.

Giovedì 20 ottobre 2016, ore 9,30
Sala Convegni Pietro Onida - Facoltà di Economia, terzo piano
Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma